



REGIONE BASILICATA

Elezioni regionali

Pubblicazione n. 7/AR

Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale della Regione Basilicata

ELEZIONI 2024

**Istruzioni
per le operazioni
degli uffici elettorali
di sezione**

A cura della Struttura elettorale regionale

ATTENZIONE

Le operazioni di votazione si svolgono
domenica 21 aprile 2024 dalle ore 7 alle ore 23
e lunedì 22 aprile 2024 dalle ore 7 alle ore 15

art. 1, comma 1, D.L. 29 gennaio 2024, n. 7

GLOSSARIO

Lista circoscrizionale: lista di candidati consiglieri regionali presentata nella circoscrizione elettorale corrispondente alla provincia e collegata a un candidato alla Presidenza della Giunta regionale (artt. 3, 4, 7 e 11 Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo (art. 7, comma 1, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.):

a) è definito “gruppo di liste” l’insieme delle liste circoscrizionali contrassegnate dal medesimo simbolo;

b) è definita “coalizione di liste” l’insieme di gruppi di liste collegati ad una medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale.

– **Candidato alla Presidenza della Giunta regionale:** Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente alla elezione del Consiglio regionale (art. 48 Statuto regionale; art. 2, comma 1, della Legge regionale n. 20/2018 s.m.i.). Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate, contestualmente alla presentazione delle liste a lui collegate. La presentazione delle candidature è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una lista o gruppi di liste o coalizioni di liste (art. 6, commi 1 e 2, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

– **Candidato alla carica di Consigliere regionale:** Il Consiglio regionale, formato da 20 consiglieri, (oltre il Presidente della Giunta regionale) è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti su base circoscrizionale e con premio di maggioranza. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali concorrenti di candidati alla carica di Consigliere regionale. Per ogni candidato della lista circoscrizionale è indicato cognome, nome, luogo e data di nascita (art. 10, comma 5, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.). I candidati sono elencati nella lista circoscrizionale con numerazione progressiva, secondo l’ordine di presentazione (art. 10, comma 5, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.)

– **Scheda elettorale:** La votazione per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all’eventuale indicazione delle preferenze. Alla destra di tale rettangolo è indicato il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato. Il primo rettangolo, nonché il nome e cognome del candidato Presidente, sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di coalizione di più liste circoscrizionali, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo definita

mediante sorteggio. Il nome e il cognome del candidato Presidente collegato alla coalizione è posto al centro di detto più ampio rettangolo. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio (art. 16 della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.). L'Ufficio centrale circoscrizionale assegna un numero progressivo a ciascuna lista unica o coalizione di liste ammesse secondo l'ordine del sorteggio di cui all'art. 16, comma 3, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i., (art. 13, comma 1, lettera a), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.) L'Ufficio centrale circoscrizionale assegna un numero a ciascuna lista ammessa all'interno della coalizione, secondo l'ordine del sorteggio di cui all'art. 16, comma 2, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i., (art. 13, comma 1, lettera b), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.). La numerazione dei singoli candidati di ciascuna lista viene fatta secondo l'ordine in cui essi sono stati compresi nella lista medesima, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i..

– **Lista sezionale (o lista della sezione):** lista degli elettori iscritti nella sezione elettorale, formata da due elenchi distinti, uno per gli elettori di sesso maschile e l'altro per gli elettori di sesso femminile, autenticata dalla commissione elettorale circondariale e consegnata all'Ufficio elettorale di sezione.

– **Rappresentante di lista** (uno effettivo e uno supplente): rappresentante di una lista circoscrizionale o del candidato alla Presidenza della Giunta regionale.

– **Registro (o registro per l'annotazione del numero di tessera):** registro, formato da due registri distinti, di cui uno per gli elettori di sesso maschile e un altro per gli elettori di sesso femminile, in dotazione al seggio, sul quale uno scrutatore annota il numero della tessera elettorale personale e il numero di iscrizione nella lista sezionale di ogni elettore che vota. Analogo registro, maschile e femminile, è in dotazione ai seggi speciali e volanti.

– **Ufficio elettorale di sezione o Seggio (o seggio elettorale):** ufficio elettorale di sezione, da intendere sia per l'insieme dei suoi componenti (un presidente, quattro scrutatori e un segretario), sia per il complesso delle funzioni che svolge (operazioni di voto e scrutinio e altre operazioni preliminari, successive o comunque connesse), sia per il luogo di svolgimento (sala della votazione e locali adiacenti).

– **Sezione ospedaliera (o Seggio ospedaliero):** ufficio elettorale di sezione avente la stessa composizione e le stesse funzioni del seggio "ordinario" che svolge tali funzioni negli ospedali e negli istituti e case di cura con almeno 200 posti letto. È istituita una sezione elettorale per ogni 500 posti letto o frazioni di 500.

Seggio speciale: Il seggio speciale, composto da un presidente, uno scrutatore e un segretario viene costituito, in aggiunta all'Ufficio elettorale di sezione ordinario o a quello ospedaliero per la raccolta del voto degli elettori:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura (ospedali o altri istituti o case di cura) con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di detenzione e di custodia preventiva;

- presso le sezioni ospedaliere nelle quali sono ricoverati elettori che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di recarsi alle cabine per esprimere il voto.

Seggio volante (o ufficio distaccato di sezione): ufficio composto dal presidente, da uno degli scrutatori designato mediante sorteggio e dal segretario dell'Ufficio elettorale di sezione ordinario incaricato della raccolta del voto:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto;

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione dimorano elettori ammessi a votare al loro domicilio.

– **Tessera (o tessera elettorale):** tessera elettorale personale a carattere permanente, la cui istituzione e le cui modalità di rilascio, aggiornamento e rinnovo sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299.

– **Ufficio centrale circoscrizionale:** L'Ufficio centrale circoscrizionale è costituito presso il Tribunale di ciascun capoluogo di Provincia (art. 8, comma 3, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.). Sono costituiti, pertanto, i seguenti Uffici centrali circoscrizionali:

- Ufficio centrale circoscrizionale di Potenza;
- Ufficio centrale circoscrizionale di Matera.

Ufficio centrale regionale: L'Ufficio centrale regionale è costituito presso la Corte d'Appello di Potenza (art. 8, comma 2, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

ABBREVIAZIONI E PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

L.R. n. 20/2018: legge regionale 20 agosto 2018 n. 20 (*“Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali”*) come modificata dalla L.R. n. 27 del 3 ottobre 2018, aggiornato e coordinato con L.R. n. 4 del 13 marzo 2019 e con L.R. n. 2 del 7 febbraio 2024.

D.P.R. n. 361/1957: testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

T.U. n. 570/1960: testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

Legge n. 663/1964: legge 10 agosto 1964, n. 663: *“Modificazioni alle norme per la elezione dei Consigli comunali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed alle norme per la elezione dei Consigli provinciali di cui alle leggi 8 marzo 1951, n. 122, e 10 settembre 1960, n. 962.”*

D.P.R. n. 223/1967: testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223

Legge n. 108/1968: legge 17 febbraio 1968, n. 108 *“Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale”*

Legge n. 136/1976: legge 23 aprile 1976, n. 136 *“Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale”*

D.L. n. 161/1976: decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240 *“Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme di rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei quali si vota con sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976”*

Legge n. 70/1980: legge 13 marzo 1980, n. 70: *“Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione”*

Legge n. 178/1981: legge 30 aprile 1981, n. 178: *“Estensione della norma dell’articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali”*

D.P.R. n. 447/1988 - decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 Approvazione del codice di procedura penale

Legge n. 95/1989: legge 08 marzo 1989, n. 95: *“Norme per l’istituzione dell’albo e per il sorteggio delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all’articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570”*

Legge n. 53/1990: legge 21 marzo 1990, n. 53 *“Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale”*

Legge n. 15/1991: legge 15 gennaio 1991, n. 15 *“Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti”*

Legge n. 104/1992: legge 5 febbraio 1992, n. 104: *“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*

Legge n. 81/1993: legge 25 marzo 1993, n. 81: *“Elezioni dirette del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale”*

D.P.R. n. 132/1993: Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81 in materia di elezioni comunali e provinciali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132

Legge n. 43/1995: legge 23 febbraio 1995, n. 43 *“Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario”*

Legge n. 22/1998: legge 5 febbraio 1998, n. 22: *“Disposizioni generali sull’uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella Dell’unione Europea”*

D. Lgs. N. 51/1998: decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 *“Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado”*

Legge n. 120/1999: legge 30 aprile 1999, n. 120: *“Disposizioni in materia di elezioni degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale”*

Legge Cost. n. 1/1999: legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 *“Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni”*

D.P.R. n. 121/2000: Regolamento recante disciplina dell’uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell’Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 07 aprile 2000, n. 121

D.P.R. n. 299/2000: Regolamento concernente l’istituzione, le modalità di rilascio, l’aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299

Legge n. 165/2004: legge 2 luglio 2004, n. 165: *“Disposizioni di attuazione dell’art. 122, primo comma, della Costituzione”*

D.L. n. 1/2006: decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 *“Disposizioni urgenti per l’esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l’ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche...”*

D.L. n. 49/2008: decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96 *“Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie”*

D. Lgs. n. 66/2010: decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 : *“Codice dell’ordinamento militare”*

D. Lgs. n. 104/2010: decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 recante codice del processo amministrativo

Decreto del Ministro dell'Interno 1 aprile 2011: determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali

Legge n. 147/2013: legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”*)

D.L n. 7/2024: decreto-legge 29 gennaio 2024, n.7 (*“Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.”*)

AVVERTENZE

Le norme per lo svolgimento dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata sono contenute nella Legge regionale Basilicata 20 agosto 2018 n. 20 (*"Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali"*) come modificata dalla Legge regionale n. 27 del 3 ottobre 2018, dalla Legge regionale n. 4 del 13 marzo 2019 e dalla Legge regionale n. 2 del 7 febbraio 2024.

Per tutto quanto non disciplinato nella predetta normativa si osservano, in quanto compatibili, le norme contenute nelle seguenti disposizioni:

- testo unico delle leggi per le elezioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- legge 23 febbraio 1995, n. 43;
- art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni;
- legge 17 febbraio 1968, n. 108.

L'articolo 1, comma 1, del decreto legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante *"Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale"*, stabilisce che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2024, ad esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15. Per effetto di tale disposizione devono ritenersi implicitamente abrogate quelle contenute in altri testi normativi nella parte in cui fanno riferimento a un diverso arco temporale di svolgimento delle operazioni di votazione.

Per agevolare i compiti cui sono chiamati il presidente e gli altri componenti degli uffici elettorali di sezione, sono state predisposte, in forma semplificata e in una nuova veste grafica e redazionale rispetto al passato, le unite istruzioni. Per evitare errori o omissioni nella compilazione dei verbali dell'ufficio di sezione, che possono influire sulla regolarità delle operazioni, si raccomanda che:

a) ogni paragrafo del verbale sia compilato con la più scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e delle disposizioni di legge che delle istruzioni stesse costituiscono il fondamento;

b) i dati numerici da riportare nel verbale, relativi ai voti attribuiti alle liste e ai voti di preferenza attribuiti ai singoli candidati, siano trascritti con la massima precisione ed esattezza, costituendo essi gli elementi che dovranno servire agli Uffici preposti alla proclamazione degli eletti per le operazioni di loro competenza;

c) al momento della formazione dei plichi, gli atti e i relativi allegati da inoltrare ai vari Uffici siano inseriti nelle corrispondenti buste di cui il seggio è dotato.

PARTE PRIMA

L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

CAPITOLO I LA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO

§ 1. Composizione dell'Ufficio elettorale di sezione e validità delle operazioni

In ogni sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale per le elezioni regionali.

L'Ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente, un segretario e quattro scrutatori.

Uno degli scrutatori, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

Per la validità delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

Nella dizione "operazioni elettorali" rientrano tutti gli adempimenti che vengono compiuti dagli Uffici elettorali di sezione, dal momento della loro costituzione fino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio.

(Cfr. artt. 20, comma 1, e 25 T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

§ 2. Obbligatorietà delle funzioni – Sanzioni per gli inadempimenti

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

È punito con la multa da 206 a 516 euro chi, senza giustificato motivo:

- rifiuta l'incarico;
- non si presenta al momento dell'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione;
- si allontana prima del termine delle operazioni elettorali.

(Cfr. artt. 24, comma 1, e 89 T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

§ 3. Qualifica di pubblico ufficiale

Tutti i componenti dell'Ufficio elettorale di sezione, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali.

Per i reati commessi in danno dei componenti dell'Ufficio elettorale di sezione si procede con giudizio direttissimo.

(Cfr. art. 24, commi 3 e 4, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

CAPITOLO II

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 4. Nomina e sostituzione del presidente

Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è nominato dal Presidente della Corte d'Appello ai sensi dell'art. 20 del T.U. n. 570/1960 e s.m.i..

Se il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, per giustificati motivi, non è in grado di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il Presidente della Corte d'Appello e il Sindaco del Comune dove ha sede la sezione elettorale alla quale è stato destinato.

In caso di improvviso impedimento del presidente che non consenta la sua normale sostituzione da parte del Presidente della Corte d'Appello, assume la presidenza dell'Ufficio elettorale di sezione il Sindaco o un suo delegato.

Se l'assenza o l'impedimento sopraggiungono dopo l'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

(Cfr. art. 20, comma 2 e 5, e art. 24, comma 2, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

La composizione dell'Ufficio elettorale di sezione deve restare invariata rispetto al momento della costituzione.

Pertanto, se la domenica o anche il lunedì il sindaco o suo delegato dovesse assentarsi, per sopravvenuto impedimento, il vicepresidente assume le funzioni di presidente.

§ 5. Compiti e potestà decisionale del presidente

Il presidente, compie tutte le operazioni elettorali coadiuvato dallo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente.

(Cfr. art. 24, comma 2, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

Il presidente, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, decide su:

- difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
- reclami, anche orali, e proteste;
- contestazioni e nullità dei voti.

(Cfr. art. 54, commi 1 e 2, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

Le decisioni del presidente sono pronunciate in via provvisoria, in quanto il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito al giudice amministrativo (T.A.R. e, in appello, al Consiglio di Stato).

(Cfr. art. 54, comma 1, del T.U. n. 570/1960 e s.m.i. e artt. 130 e 131 D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i., recante codice del processo amministrativo)

§ 6. Poteri di polizia del presidente

Il presidente è incaricato della polizia dell'adunanza.

A tal fine, può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate in servizio presso la sezione per allontanare o arrestare coloro che disturbano il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o che commettono reati. *(Cfr. art. 46, comma 1, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)*

Di regola, la Forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il presidente. Tuttavia, in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del codice di procedura penale possono entrare nella sala e farsi assistere dalla Forza pubblica anche senza richiesta del presidente. Non possono entrare, invece, se il presidente vi si oppone.

Gli ufficiali giudiziari possono entrare nella sala per notificare al presidente proteste o reclami sulle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione. *(Cfr. art. 46, commi 2, 3 e 4, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)*

In casi eccezionali, il presidente, di sua iniziativa, può disporre che la Forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il presidente deve disporre l'intervento della Forza pubblica quando a richiederlo siano tre scrutatori.

(Cfr. art. 46, comma 5, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

Il presidente ha anche compiti di polizia all'esterno della sala della votazione. A tal fine, per assicurare il libero accesso degli elettori all'Ufficio elettorale di sezione e per impedire la formazione di assembramenti nelle strade adiacenti, può rivolgere ogni opportuna richiesta alle autorità civili e ai comandanti militari, che sono tenuti a ottemperare.

(Cfr. art. 46, comma 6, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

Inoltre, il presidente, se ha timore che il procedimento elettorale possa essere turbato, con ordinanza motivata, uditi gli scrutatori, può disporre che gli elettori che hanno già votato siano allontanati dalla sala e che non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Il presidente può, altresì, decidere di

allontanare dalle cabine, previa restituzione della scheda consegnata, gli elettori che indugiano artificiosamente nell'espressione del voto o che non rispondono all'invito di restituire la scheda. Tali elettori sono riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferme restando le disposizioni relative al termine ultimo della votazione.

Di tali decisioni, si dà atto nel verbale dell'Ufficio elettorale di sezione. Si vedano per tale evenienza i paragrafi § 69 e § 85.

(Cfr. artt. 46, comma 7, 51 e 52 T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

Infine, il presidente, al termine delle operazioni del sabato - nonché, tra la domenica e il lunedì, al termine delle operazioni di scrutinio per altre elezioni che si svolgano in contemporanea e per le quali è previsto lo scrutinio prima di quelle regionali, in caso di sospensione dei lavori dell'Ufficio elettorale di sezione - deve provvedere alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi, attenendosi alle istruzioni di cui al paragrafo § 49.

(Cfr. artt. 47, comma 11, e 51, comma 2, n. 4, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

CAPITOLO III

IL VICEPRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 7. Funzioni del vicepresidente

Il presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato dallo scrutatore al quale ha affidato le funzioni di vicepresidente.

(Cfr. artt. 20, comma 1, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

Il vicepresidente sostituisce il presidente nei casi di sua temporanea assenza o di impedimento.

(Cfr. artt. 24, comma 2, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

Il presidente o il vicepresidente devono essere sempre presenti a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione.

(Cfr. art. 25, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

CAPITOLO IV GLI SCRUTATORI

§ 8. Nomina e sostituzione degli scrutatori

Gli scrutatori sono nominati, in ciascun Comune, nel periodo compreso tra il 25° e il 20° giorno prima del voto. Alla nomina provvede la Commissione elettorale comunale o, eventualmente, la Commissione straordinaria o il Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune.

(Cfr. art. 4-bis D.P.R. n. 223/1967 e s.m.i. e art. 6 legge n. 95/1989 e s.m.i.)

Nel caso in cui, all'atto della costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione, tutti o alcuni degli scrutatori non si presentino oppure ne sia mancata la nomina, il presidente provvede alla loro sostituzione chiamando alternativamente il più anziano e il più giovane fra gli elettori presenti:

- purché siano in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- che non siano rappresentanti di lista;
- per i quali non sussistano cause di esclusione dalle funzioni di componente dell'Ufficio elettorale di sezione come previste dall'art. 23 del T.U. n. 570/1960⁽¹⁾.

(Cfr. art. 47, comma 2, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.; art. 1, comma 2, legge n. 95/1989 e s.m.i.)

Tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni del sabato, della domenica e del lunedì (nell'ipotesi di svolgimento contestuale delle elezioni regionali con altre consultazioni) si ritiene che la composizione dell'Ufficio elettorale di sezione debba restare invariata rispetto al momento della costituzione, nella giornata del sabato, anche se nel frattempo si siano presentate le persone originariamente designate e poi sostituite perché assenti.

Peraltro, se la domenica o, eventualmente, il lunedì si assentassero, per sopravvenuto impedimento, alcuni di coloro che il sabato hanno svolto le fun-

(1) Art. 23. T.U. n. 570/1960 e s.m.i.: "Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età (limite che non trova più applicazione per gli scrutatori, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L. n. 120/1999);
- b) i dipendenti dei ministeri dell'interno, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) di appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione."

zioni di scrutatore per la mancanza dei designati, e fossero invece presenti questi ultimi, si ritiene che questi possano riassumere le predette funzioni senza dover procedere a surrogazione con persone diverse.

Se neppure gli scrutatori originariamente designati si trovassero presenti, il presidente o in sua assenza, il vicepresidente valuterà se il numero residuo di componenti dell'Ufficio elettorale di sezione sia sufficiente per svolgere le ulteriori operazioni elettorali e, qualora necessario, potrà provvedere a sostituire gli scrutatori assenti con le modalità sopra illustrate.

§ 9. Compiti degli scrutatori

Gli scrutatori hanno i seguenti principali compiti:

- autenticare le schede (vedasi paragrafo § 46);
- identificare e registrare gli elettori che si presentano a votare (vedasi paragrafo § 57);
- svolgere le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate (vedasi paragrafo § 99);
- recapitare i plichi contenenti il verbale e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio (vedasi paragrafo § 108).

Inoltre, gli scrutatori, su invito del tribunale (o sezione distaccata del tribunale), hanno facoltà di assistere all'apertura del plico contenente le liste della sezione utilizzate per la votazione.

(Cfr. art. 62 T.U. n. 570/1960 e s.m.i. e art. 244 del D. Lgs. n. 51/1998 e s.m.i.)

§ 10. Funzione consultiva degli scrutatori

Gli scrutatori esprimono il loro parere nei casi indicati dalla legge e se il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione lo richiede.

Il parere degli scrutatori deve essere obbligatoriamente sentito quando:

- occorre decidere sui reclami, anche orali;
- è necessario risolvere difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
- occorre decidere sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati;
- il presidente, con ordinanza motivata, per timore che possa essere turbato il procedimento elettorale, intenda disporre l'allontanamento dalla sala, fino al termine delle operazioni di voto, degli elettori che hanno già votato.

(Cfr. artt. 46, comma 7, e 54, commi 1 e 2, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

§ 11. Potere di decisione degli scrutatori

Gli scrutatori non hanno, di regola, potere di decisione nelle operazioni elettorali.

Tuttavia, in materia di polizia della sala della votazione, quando tre scrutatori ne facciano richiesta, il presidente deve disporre che la Forza pubblica entri e resti nella sala stessa, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

(Cfr. art. 46, comma 5, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

CAPITOLO V

IL SEGRETARIO DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 12. Nomina del segretario

Il segretario è scelto dal presidente prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il segretario:

- deve essere iscritto nelle liste elettorali del comune in cui ha sede l'Ufficio elettorale di sezione;
- deve essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
- non deve incorrere in cause di esclusione dalle funzioni di componente dell'Ufficio elettorale di sezione, come previste dall'art. 23 del T.U. n. 570/1960 e s.m.i..

(Cfr. art. 2 legge n. 53/1990)

Il presidente, se non vi ha provveduto prima, può scegliere il segretario anche all'atto dell'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione.

Nel caso di temporanea assenza o di impedimento sopraggiunto del segretario, il presidente ne sceglie il sostituto tra gli scrutatori. Analogamente procede quando deve recarsi, accompagnato dal segretario, a raccogliere i voti degli elettori degenti nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto eventualmente assegnati alla Sezione o degli elettori ammessi al voto a domicilio la cui dimora sia ubicata nell'ambito territoriale della Sezione.

§ 13. Compiti del segretario

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione.

In particolare:

- compila i verbali delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione;
- registra i voti espressi, nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli scrutatori;
- raccoglie gli atti da allegare al verbale;
- confeziona i plichi contenenti il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio (vedasi paragrafi § 90, § 92 e § 108).

§ 14. Verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di Sezione

Lo svolgimento delle operazioni elettorali, dall'insediamento sino allo scioglimento dell'Ufficio elettorale di sezione, viene riassunto e documentato, in distinti paragrafi, nell'apposito verbale (**modello n. 85/AR**).

Il verbale deve essere compilato in duplice esemplare.

Sulla base dei verbali di ciascun Ufficio elettorale di sezione, dove sono accertati e dichiarati i risultati dello scrutinio dei voti in ogni sezione, nonché sulla base dei verbali degli Uffici centrali circoscrizionali, dove sono determinate le somme dei voti validi ottenuti nelle singole sezioni della circoscrizione dai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, dalle liste provinciali e dai candidati di ciascuna lista, l'Ufficio centrale regionale proclama i risultati elettorali.

È quindi indispensabile che delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione sia fatta una precisa, fedele e completa verbalizzazione. Particolare attenzione va posta alla trascrizione dei risultati dello scrutinio e alla perfetta corrispondenza dei dati numerici, sia tra i diversi paragrafi sia tra i due esemplari del verbale.

Nel modello di verbale predisposto, sono anche previsti casi anomali e procedure speciali nelle modalità di voto che la legge contempla e che possono verificarsi durante le operazioni elettorali.

Nel verbale deve prendersi nota dettagliata pure di tutte le proteste e i reclami presentati nel corso delle operazioni.

Il verbale deve essere autenticato mediante l'apposizione in ciascun foglio, negli appositi spazi trasversali, del bollo della sezione e della firma di tutti i componenti dell'Ufficio elettorale di sezione e dei rappresentanti delle liste circoscrizionali e dei rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Il presidente e il segretario dell'Ufficio elettorale di sezione hanno la piena responsabilità della regolare compilazione del verbale e della raccolta degli atti e documenti da allegare al verbale stesso. In caso di inadempimento, possono incorrere in sanzioni penali.

(Cfr. art. 96, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

CAPITOLO VI

IL SEGGIO OSPEDALIERO, IL SEGGIO SPECIALE E IL SEGGIO VOLANTE

§ 15. Sezione ospedaliera e costituzione del seggio ospedaliero

Negli ospedali e negli istituti e case di cura con almeno 200 posti letto è istituita una sezione elettorale per ogni 500 posti letto o frazioni di 500.

Possono esercitare il loro voto nella sezione ospedaliera, se ne hanno fatto tempestiva richiesta al Comune, oltre agli elettori ricoverati, anche gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto di cura.

Il seggio ospedaliero è costituito e opera esattamente come l'Ufficio elettorale di sezione ordinario.

(Cfr. art. 43 T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

§ 16. Costituzione del seggio speciale

Il seggio speciale viene costituito, in aggiunta all'Ufficio elettorale di sezione ordinario o a quello ospedaliero:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura (ospedali o altri istituti o case di cura) con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- presso le sezioni ospedaliere nelle quali sono ricoverati elettori che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di recarsi alle cabine per esprimere il voto.

(Cfr. artt. 8 e 9 legge n. 136/1976 e s.m.i.; art. 1, comma 1, lett. d) ed e), D.L. n. 161/1976 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 1976, n. 240)

§ 17. Composizione e insediamento del seggio speciale

Il seggio speciale è composto da un presidente, nominato dal Presidente della Corte d'Appello, e da due scrutatori, nominati dalla Commissione elettorale comunale o, eventualmente, dalla Commissione straordinaria o dal Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune, nei termini e con le modalità previsti per tali nomine.

La costituzione del seggio speciale deve essere effettuata alle ore 16 del sabato precedente il giorno del voto contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione ordinario e nella stessa sede di riunione.

Per le modalità di sostituzione del presidente e dei due scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede come per ogni altro Ufficio elettorale di sezione (vedasi paragrafi § 4 e § 8).

§ 18. Il segretario del seggio speciale

Il presidente del seggio speciale, a sua discrezione, attribuisce a uno dei due scrutatori le funzioni di segretario.

(Cfr. artt. 8 e 9, comma 3, legge n. 136/1976; art. 1, comma 1, lett. d) ed e), D.L. n. 161/1976 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 1976, n. 240)

§ 19. Compiti del seggio speciale

Il seggio speciale ha il compito di raccogliere il voto dei seguenti elettori:

- ricoverati in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- detenuti aventi diritto al voto reclusi in luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- ricoverati in ospedale che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi alle cabine del seggio ospedaliero per esprimere il voto.

I compiti del seggio speciale si esauriscono non appena le schede votate dalle predette categorie di elettori, racchiuse in apposito plico, vengono portate nella sede della sezione elettorale (ordinaria od ospedaliera) e vengono immediatamente immesse nell'urna dove confluiscono le schede votate dagli elettori della sezione stessa, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

I componenti del seggio speciale non devono prendere parte ad alcuna altra operazione del procedimento elettorale: ad esempio, non devono partecipare alle operazioni di autenticazione delle schede.

(Cfr. artt. 8 e 9, comma 7, legge n. 136/1976; art. 1, comma 1, lett. d) ed e), D.L. n. 161/1976 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 1976, n. 240)

Ove necessario, la Commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficio elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori. *(Art. 1, comma 9-bis, D.L. n. 1/2006, modificato dalla legge di conversione n. 22/2006 e poi così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. n. 46/2009)*

§ 20. Costituzione, composizione e compiti del seggio volante

Il seggio volante (o ufficio distaccato di sezione) viene costituito:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto;

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono elettori ammessi a votare al loro domicilio.

Il seggio volante è composto dal presidente, dal segretario e da uno degli scrutatori dell'Ufficio elettorale di sezione ordinario nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto o dimorano elettori ammessi al voto domiciliare. Lo scrutatore del seggio volante è designato mediante sorteggio.

Il seggio volante ha il compito di:

- raccogliere il voto degli elettori ricoverati nei predetti luoghi di cura e di quelli che votano al proprio domicilio;
- portare le schede votate, racchiuse in apposito plico, nella sede della sezione elettorale;
- immettere immediatamente tali schede nell'urna dove confluiscono le schede votate dagli elettori della sezione stessa.

(Cfr. art. 44 T.U. n. 570/1960 e s.m.i.; art. 1 D.L. n. 1/2006 modificato dalla legge di conversione n. 22/2006 e dalla L. n. 46/2009)

CAPITOLO VII
I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI
E DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

§ 21. Designazione dei rappresentanti delle liste circoscrizionali e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale

I delegati delle liste circoscrizionali di candidati alla carica di Consigliere regionale e i delegati dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale possono designare, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente. La designazione dei rappresentanti delle liste circoscrizionali e del candidato alla Presidenza non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto viene fatta nell'interesse del candidato stesso. I rappresentanti non fanno parte integrante dell'Ufficio elettorale di sezione ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive candidature contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

I - Rappresentanti delle liste circoscrizionali

La designazione deve essere effettuata con una dichiarazione scritta (art. 32 del T.U. n. 570/1960 e s.m.i.) e deve essere presentata alla segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale in cui ciascun Ufficio ha sede. La segreteria ne rilascia ricevuta.

Per svolgere il loro compito, i delegati della lista devono dimostrare la qualifica esibendo l'originale del verbale di ricevuta rilasciato dalla segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale all'atto del deposito della lista o una copia autenticata dello stesso.

La firma dei delegati che effettuano la designazione deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati all'art. 14 della Legge n. 53/1990 e s.m.i. che dispone che sono competenti ad eseguire le autenticazioni, che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste da atti normativi in materia di elezioni, compreso il T.U. n. 570/1960 e s.m.i., la Legge n. 108/1968 e s.m.i. e la Legge n. 43/1995 e s.m.i.:

- i notai
- i giudici di pace
- i cancellieri ed i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello e dei Tribunali
- i segretari delle Procure della Repubblica
- i membri del Parlamento
- i Consiglieri regionali
- i Presidenti delle Province
- i Sindaci

- gli Assessori comunali e provinciali
- i Presidenti dei Consigli comunali e provinciali
- i Consiglieri provinciali
- i Consiglieri comunali
- i Segretari comunali e provinciali
- i funzionari incaricati dal Sindaco o dal Presidente della Provincia
- gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che sono le seguenti:

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;

- il pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché deve apporre la propria firma leggibile per esteso e il timbro dell'ufficio.

La designazione dei rappresentanti della lista circoscrizionale di candidati può essere effettuata:

a) personalmente dai delegati della lista;

b) per mezzo di persone autorizzate dai delegati della lista con dichiarazione autenticata dal notaio (art. 11, comma 3, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.).

Il notaio, nell'autenticare le firme apposte dai delegati della lista in calce all'autorizzazione, deve dare atto del fatto che gli stessi delegati hanno esibito il verbale di ricevuta rilasciato dalla segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale all'atto del deposito della lista.

Per la designazione dei rappresentanti di lista, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. n. 570/1960 e s.m.i. nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Poiché gli atti di designazione dei rappresentanti della lista presso gli Uffici elettorali di sezione devono essere successivamente consegnati ai rispettivi presidenti, le medesime designazioni devono essere redatte in tanti atti separati quanti sono gli Uffici elettorali di sezione presso i quali siano stati designati i rappresentanti della lista. Le designazioni possono anche essere contenute in un unico atto. In tal caso, è necessario presentare contestualmente tanti estratti autenticati da uno dei soggetti indicati all'art. 14 della Legge n. 53/1990 e s.m.i. quanti sono gli Uffici elettorali di sezione presso i quali sono designati i rappresentanti della lista.

I delegati della lista possono dare comunicazione delle avvenute designazioni fino al momento in cui hanno inizio le operazioni di competenza dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

La designazione dei rappresentanti della lista presso gli Uffici elettorali di sezione può essere comunicata:

1) al Segretario del Comune entro il giovedì precedente l'elezione, in formato cartaceo o anche mediante posta elettronica certificata. Il Segretario del Comune controlla la regolarità delle designazioni, accertando, in particolare, che le medesime siano firmate dai delegati del candidato alla Presidenza compresi nell'elenco che l'Ufficio centrale regionale ha fatto pervenire al Sindaco e ne cura la trasmissione ai singoli Presidenti degli Uffici elettorali di sezione (art. 35 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960, come modificato dall'art. 38 bis, comma 2, lett. c), del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021);

2) direttamente ai singoli Presidenti degli Uffici elettorali di sezione, esclusivamente in formato cartaceo, il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, oppure la mattina della domenica, purché prima dell'inizio della votazione (art. 35 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 e s.m.i.).

In tale seconda ipotesi, il Sindaco deve consegnare al Presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione, insieme agli oggetti e agli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio, l'elenco dei delegati dei candidati alla Presidenza per i quali non siano stati ancora designati i rappresentanti.

Il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione verifica la regolarità degli atti di designazione di ciascun rappresentante e la qualità di coloro che tali designazioni hanno effettuato (delegati di lista ovvero persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio).

In particolare verificano che:

1) la designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale di candidati oppure da una delle persone (c.d. subdelegati) che i delegati stessi hanno autorizzato con dichiarazione autenticata dal notaio;

2) il rappresentante designato deve essere elettore della Regione: tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato (art. 16 della Legge n. 53/1990 e s.m.i.);

3) il rappresentante deve essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;

4) la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati (o dei subdelegati) deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990 e s.m.i.;

5) il rappresentante, se la sua designazione è effettuata dal subdelegato, deve esibire una fotocopia, anche non autenticata, della autorizzazione a designare che il delegato ha rilasciato a favore del subdelegato.

Un delegato della lista può anche designare se stesso come rappresentante.

In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali, e comunali, le stesse persone possono essere designate come rappresentanti con riferimento a tutte le elezioni. In questo caso la designazione dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione può essere effettuata con un unico atto. Al fine di consentire ai rappresentanti di esprimere il proprio voto, per tutte le elezioni, nell'Ufficio elettorale di sezione presso il quale svolgono l'incarico, è opportuno che i rappresentanti vengano scelti tra gli elettori dell'organo da eleggere avente l'ambito territoriale più ristretto. Per esemplificare, in caso di elezioni europee, regionali e comunali, il rappresentante presso l'Ufficio elettorale di sezione va scelto preferibilmente tra gli elettori del Comune. Se sono stati indicati delegati diversi per ciascuna elezione, appare opportuno che gli stessi si accordino preventivamente per designare la stessa persona come rappresentante per le elezioni europee, regionali e comunali, al fine di evitare un eccessivo affollamento presso i seggi.

II - Rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale

La designazione dei rappresentanti del candidato alla Presidenza può essere effettuata:

- a) personalmente dai delegati del candidato;
- b) per mezzo di persone autorizzate dai delegati del candidato con dichiarazione autenticata da notaio.

Il notaio, nell'autenticare le firme apposte dai delegati del candidato in calce all'autorizzazione, deve dare atto del fatto che gli stessi delegati hanno esibito il verbale di ricevuta rilasciato dalla segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale all'atto del deposito della candidatura.

Per la designazione dei rappresentanti del candidato alla Presidenza si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. n. 570/1960 e s.m.i., nelle parti riguardanti i consigli dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

La designazione dei rappresentanti del candidato alla Presidenza deve essere effettuata con una dichiarazione scritta (art. 32, comma 9, del T.U. n. 570/1960 e s.m.i.).

La firma dei delegati che effettuano la designazione deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati all'art. 14 della Legge n. 53/1990 e s.m.i. come innanzi indicati.

Per svolgere il loro compito, i delegati del candidato devono dimostrare la loro qualifica esibendo l'originale del verbale di ricevuta rilasciato dalla segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale all'atto del deposito della candidatura o una copia autenticata dello stesso.

Poiché gli atti di designazione dei rappresentanti del candidato alla Presidenza presso gli Uffici elettorali di sezione devono essere successivamente consegnati ai rispettivi Presidenti, le medesime designazioni devono essere redatte in tanti atti separati quanti sono gli Uffici elettorali di sezione presso i quali siano stati designati i rappresentanti.

Le designazioni possono anche essere contenute in un unico atto. In tal caso, è necessario presentare contestualmente tanti estratti autenticati da uno dei soggetti indicati all'art. 14 della Legge n. 53/1990 e s.m.i. quanti sono gli Uffici elettorali di sezione presso i quali sono designati i rappresentanti del candidato alla Presidenza.

La designazione dei rappresentanti del candidato alla Presidenza presso l'Ufficio centrale circoscrizionale deve essere presentata alla segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale che ne dà comunicazione all'Ufficio centrale regionale. La segreteria ne rilascia ricevuta.

I delegati del candidato alla Presidenza possono provvedere fino al momento in cui hanno inizio le operazioni di competenza dell'Ufficio centrale regionale.

La designazione dei rappresentanti del candidato alla Presidenza presso gli Uffici elettorali di sezione può essere comunicata:

1) al Segretario del Comune entro il giovedì precedente l'elezione, in formato cartaceo o anche mediante posta elettronica certificata. Il Segretario del Comune controlla la regolarità delle designazioni, accertando, in particolare, che le medesime siano firmate dai delegati del candidato alla Presidenza compresi nell'elenco che l'Ufficio centrale regionale ha fatto pervenire al Sindaco e ne cura la trasmissione ai singoli Presidenti degli Uffici elettorali di sezione (art. 35, comma 2, del T.U. n. 570/1960, come modificato dall'art. 38 bis, comma 2, lett. c), del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021);

2) direttamente ai singoli presidenti degli Uffici elettorali di sezione, esclusivamente in formato cartaceo, il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, oppure la mattina della domenica, purché prima dell'inizio della votazione (art. 35, comma 2 del T.U. n. 570/1960 e s.m.i.). In tale seconda ipotesi, il Sindaco deve consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione, insieme agli oggetti e agli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio, l'elenco dei delegati dei candidati alla Presidenza per i quali non siano stati ancora designati i rappresentanti.

Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione verifica la regolarità degli atti di designazione di ciascun rappresentante e la qualità di coloro che tali designazioni hanno effettuato (delegati di lista ovvero persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio).

In particolare verificano che:

1) la designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della candidatura alla Presidenza della Giunta regionale oppure da una delle persone (c.d. subdelegati) che i delegati stessi hanno autorizzato con dichiarazione autenticata dal notaio;

2) il rappresentante designato deve essere elettore della Regione: tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato (art. 16 della Legge n. 53/1990 e s.m.i.);

3) il rappresentante deve essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;

4) la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati (o dei subdelegati) deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990;

5) il rappresentante, se la sua designazione è effettuata dal subdelegato, deve esibire una fotocopia, anche non autenticata, della autorizzazione a designare che il delegato ha rilasciato a favore del subdelegato.

Un delegato della lista può anche designare se stesso come rappresentante.

In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali, e comunali, si applicano le disposizioni indicate per i rappresentanti delle liste circoscrizionali.

(Cfr. art. 11, comma 3, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i., artt. 32, comma 7, n. 4, e 35 T.U. n. 570/1960; art. 9, ultimo comma, legge n. 108/1968; art. 1, comma 11, legge n. 43/1995; artt. 14 e 16, comma 2, legge n. 53/1990 e s.m.i.).

§ 22. Facoltà dei rappresentanti delle liste circoscrizionali e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale

I rappresentanti delle liste circoscrizionali e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta Regionale:

a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo dell'Ufficio elettorale di Sezione o in prossimità;

b) possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;

c) possono apporre la loro firma:

- sulle strisce di chiusura dell'urna contenente le schede votate;
- nel verbale dell'Ufficio elettorale di sezione e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
- sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione.

I rappresentanti sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con il simbolo della lista circoscrizionale o del candidato alla carica di Presidente che rappresentano.

I rappresentanti - al pari dei componenti dei seggi - sono tenuti a osservare limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In particolare, non possono compilare elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o che abbiano votato.

(Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 6 marzo 2014, in G.U.R.I. n. 71 del 26 marzo 2014).

I presidenti dell'Ufficio elettorale di sezione devono consentire ai rappresentanti di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Se ne fanno richiesta, i rappresentanti possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dal seggio volante.

(Cfr. artt. 8 e 9, comma 4, legge n. 136/1976 e s.m.i.; art. 1, comma 1, lett. d) ed e), D.L. n. 161/1976 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 1976, n. 240; art. 44, comma 2, T.U. n. 570/1960; art. 1 D.L. n. 1/2006 modificato dalla legge di conversione n. 22/2006 e dalla L. n. 46/2009).

I rappresentanti possono anche trattenersi all'esterno della sala della votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

(Cfr. artt. 47, ultimo comma, e 51, comma 2, n. 4, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

§ 23. Sanzioni per i rappresentanti delle liste circoscrizionali e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale

I rappresentanti che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065.

(Cfr. art. 96, ultimo comma, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

PARTE SECONDA

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

CAPITOLO VIII
LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO
DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 24. Consegna al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione delle liste sezionali e del materiale elettorale occorrente per le operazioni di votazione e di scrutinio

Nel giorno del sabato, prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione, nei locali dove l'Ufficio elettorale di sezione stesso si costituirà, il presidente deve ricevere in consegna, dal Sindaco o da un suo delegato, il seguente materiale elettorale (**Bustone ER**):

- 1) il pacco sigillato contenente le schede di votazione;
- 2) il bollo della sezione, in plico sigillato⁽²⁾;
- 3) la lista degli elettori della sezione, distinta in maschi e femmine, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale;
- 4) l'estratto o la copia della predetta lista degli elettori della sezione da affiggere nella sala della votazione, autenticata dal Sindaco e dal segretario comunale;
- 5) una copia del manifesto con le principali sanzioni penali, da affiggere nella sala della votazione;
- 6) due copie dell'avviso contenente il divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini, con l'indicazione delle relative sanzioni in caso di contravvenzione;
- 7) tre copie del manifesto con i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e le liste circoscrizionali dei candidati all'elezione del Consiglio regionale: una copia deve essere affissa nella sala della votazione in modo da consentirne un'agevole lettura anche da parte degli elettori non deambulanti e due devono rimanere a disposizione dell'Ufficio elettorale di sezione;
- 8) l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori ed eventualmente anche quello di nomina degli scrutatori del seggio speciale;

(2) Un secondo bollo della sezione viene consegnato soltanto agli Uffici elettorali di sezione nella cui circoscrizione si trovino luoghi di cura o di detenzione oppure abbiano dimora elettori dei quali raccogliere il voto a domicilio. Il secondo bollo deve essere utilizzato esclusivamente per timbrare la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene raccolto nei predetti luoghi o al loro domicilio.

9) le designazioni dei rappresentanti delle liste circoscrizionali e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale presentate al Segretario comunale oppure l'elenco dei delegati autorizzati a presentare le designazioni direttamente al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione;

10) una mazzetta di matite copiative per l'espressione del voto;

11) un'urna destinata a contenere le schede votate per l'elezione regionale;

12) i registri, maschile e femminile, per l'annotazione del numero di tessera elettorale dei votanti;

13) gli altri stampati occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio;

14) gli oggetti di cancelleria occorrenti per le esigenze dell'Ufficio elettorale di sezione.

(Cfr. art. 27 T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

Della consegna di tale materiale deve redigersi apposito verbale (**modello n. 69/AR**) in duplice esemplare: un esemplare è trattenuto dal presidente, l'altro è consegnato al Sindaco o suo delegato.

Il pacco delle schede e il plico contenente il bollo della sezione devono essere aperti il sabato pomeriggio dopo la costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione.

§ 25. Consegna al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione di altri elenchi di elettori

Il presidente, oltre al materiale elettorale illustrato al paragrafo precedente, deve ricevere in consegna gli elenchi relativi alle seguenti categorie di elettori:

1) elettori deceduti dopo la revisione straordinaria delle liste elettorali (cioè deceduti dopo il 15° giorno precedente quello della votazione) o deceduti prima della revisione ma non cancellati dalle liste;

2) elettori ammessi a votare nella sezione in base ad attestazione del sindaco (Cfr. art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967, aggiunto dall'art. 3, comma 3, L. 07/02/1979, n. 40);

3) elettori residenti all'estero;

4) elettori della sezione ricoverati in luoghi di cura, che hanno chiesto di votare dove sono ricoverati (*ai sensi dell'art. 42 del T.U. n. 570/1960 e s.m.i.*);

5) detenuti aventi diritto al voto e iscritti nelle liste della sezione che hanno chiesto di votare dove sono reclusi (*ai sensi degli artt. 8 e 9, comma 4, legge n. 136/1976 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 1, lett. d) ed e), D.L. n. 161/1976 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 1976, n. 240*);

6) elettori che hanno ottenuto il duplicato della tessera elettorale;

7) elettori che hanno perso il diritto elettorale per uno dei motivi indicati dall'art. 32, comma 1, nn. 2 e 3, del T.U. n. 223/1967⁽³⁾ con provvedimento intervenuto dopo la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi;

(Cfr. artt. 32, comma 1, numeri 2 e 3, e 32-ter D.P.R. n. 223/1967)

8) elettori della sezione ammessi al voto a domicilio, distinguendo tra:

a) elettori aventi dimora nel territorio della stessa sezione;

b) elettori aventi dimora fuori dal territorio della sezione, nello stesso Comune o in altro Comune della Regione;

c) elettori iscritti ad altre sezioni elettorali dello stesso Comune o di altri Comuni della Regione, aventi dimora nel territorio della sezione.

(Cfr. art. 1, commi 5 e 6, D.L. n. 1/2006 modificato dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22);

9) elettori che non possono esercitare il diritto di voto perché già iscritti nelle liste di altra sezione o di altro Comune;

10) l'elenco dei naviganti (marittimi ed aviatori) che abbiano chiesto di votare, per le elezioni regionali, nel Comune in cui si trovano per motivi di imbarco, per le necessarie annotazioni nelle liste degli elettori della sezione *(cfr. art. 1, lettera f) del D.L., n. 161/1976 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 1976, n. 240 e art. 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361)*.

I presidenti degli uffici elettorali di sezione dovranno provvedere ad apposite annotazioni sulle liste sezionali, sia a fianco dei nominativi degli elettori della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio che dei nominativi degli elettori della sezione che voteranno a domicilio presso altre sezioni dello stesso Comune o di altri Comuni della Regione. Dovrà prendersi nota, altresì, aggiungendo i relativi nominativi in calce alle liste sezionali, degli elettori, iscritti in altre sezioni dello stesso Comune o di altri Comuni della Regione, dei quali raccogliere il voto a domicilio perché dimoranti nella circoscrizione di territorio di competenza.

(3) T.U. n. 223/1967 - Art. 32, comma 1, n. 2) perdita della cittadinanza italiana (deve risultare da documento autentico) e n. 3) perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), nonché il cancelliere o il funzionario competenti per il casellario giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di competenza, certificazione delle sentenze e dei provvedimenti che importano la perdita del diritto elettorale al comune di residenza dell'interessato ovvero, quando il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. La certificazione deve essere trasmessa all'atto delle registrazioni di competenza. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale è stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la partecipa al comune nelle cui liste il cittadino è compreso.

§ 26. Consegna al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione di altro materiale elettorale occorrente per le esigenze dei seggi ospedalieri, speciali e volanti

Al presidente del seggio ospedaliero e al presidente della sezione nella cui circoscrizione sono costituiti seggi speciali o volanti (anche per la raccolta del voto a domicilio o per la raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedale che non possono recarsi alle cabine elettorali) deve essere consegnato anche il seguente altro materiale:

1) l'elenco degli elettori che voteranno nel luogo di cura o di detenzione (*ai sensi degli artt. 42 e 43 del T.U. n. 570/1960 e s.m.i. e degli artt. 8 e 9, comma 4, legge n. 136/1976 e s.m.i.*);

2) i verbali, le buste, le liste elettorali aggiunte e i registri, maschile e femminile, per l'annotazione del numero di tessera elettorale dei votanti occorrenti per le operazioni del seggio speciale o di quello volante (*ai sensi dell'art. 44 del T.U. n. 570/1960 e s.m.i., dell'art. 1 del D.L. n. 1/2006 modificato dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22 nonché per le operazioni del seggio speciale previsto dall'art. 9 della L. n. 136/1976, richiamato dall'art. 1 del D.L. n. D.L. n. 161/1976 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 1976, n. 240*);

3) un bollo di sezione aggiuntivo, in (uno o più, a seconda dei casi) plico sigillato, per ogni seggio speciale o per le esigenze del seggio volante, da utilizzare esclusivamente per timbrare la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione o presso il loro domicilio, certificando così l'avvenuta espressione del voto per quella consultazione.

I predetti bolli di sezione (uno o più, a seconda dei casi) sono affidati dal Sindaco al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione: quest'ultimo custodirà personalmente quello per le operazioni del seggio volante oppure consegnerà quello per le operazioni del seggio speciale, ancora chiuso in plico sigillato, al presidente del seggio speciale la domenica mattina prima dell'inizio delle votazioni, insieme all'altro materiale elettorale.

(Cfr. artt. 42, 43 e 44 T.U. n. 570/1960 e s.m.i.; artt. 8 e 9 legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d) ed e), D.L. n. 161/1976 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 1976, n. 240)

§ 27. Arredamento della sala della votazione

Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione deve accuratamente controllare l'arredamento della sala della votazione, per rimediare a eventuali mancanze, verificando l'esistenza di quanto segue:

a) Tramezzo che divide in due compartimenti la sala della votazione

La sala deve avere una sola porta di ingresso, a meno che, per motivi logistici e di più rapido afflusso degli elettori al seggio, non siano stati predisposti accessi separati tra uomini e donne. La sala deve inoltre essere divisa in due compartimenti da un tramezzo con un'apertura centrale per il passaggio degli elettori.

(Cfr. art. 37, comma 1, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

b) Tavolo del seggio

Il tavolo del seggio deve essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo la chiusura della votazione.

Sul tavolo l'urna sarà collocata in maniera da essere sempre visibile a tutti. (Cfr. art. 37, comma 3, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

c) Cabine per l'espressione del voto

In ogni sezione devono essere installate, salva comprovata impossibilità logistica, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine devono essere collocate in maniera da rimanere isolate e a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e devono essere munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto. Le porte e le finestre che si trovino nella parete adiacente alle cabine, a una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori. Il presidente deve accertarsi che le cabine offrano assoluta garanzia per la segretezza nell'espressione del voto e che il tavolo per la compilazione delle schede sia adeguatamente sistemato. Il tavolo all'interno delle cabine per la compilazione delle schede deve essere completamente sgombro e libero da qualsiasi oggetto. Se, eccezionalmente, fossero state sistemate cabine abbinata, con una parete di divisione comune, il presidente deve, anche ripetutamente nel corso delle operazioni di voto, controllare che tale parete non abbia fori o aperture che consentano di vedere o di comunicare tra le due cabine. In detta evenienza, la parete deve essere immediatamente riparata, anche con mezzi di fortuna e, se ciò non è possibile, una delle cabine deve essere chiusa, per garantire la segretezza del voto nell'altra.

(Cfr. art. 37, commi 4 e 5, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

d) Urna per la votazione (cartone con etichette da apporre sui 3 lati)

In ogni sezione, per ogni tipo di elezione, deve esserci un'urna destinata a ricevere le schede votate.

L'urna, per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale, è di cartone di colore chiaro e su tre lati esterni verticali il presidente dell'Ufficio elettorale di Sezione deve applicare una etichetta autoadesiva, con cornice colorata, sulla quale è riportata la scritta: «ELEZIONI REGIONALI». Tale etichetta adesiva, fornita con il materiale elettorale, sarà dello stesso colore della scheda di votazione per le elezioni regionali, cioè di colore verde (Pantone® green).

L'Ufficio elettorale di sezione ha in dotazione anche un rotolo di carta adesiva crespata con il quale sigillare l'urna il sabato sera, prima di rinviare le successive operazioni elettorali alla mattina della domenica, e al termine delle votazioni della domenica, prima di dare inizio alle operazioni di spoglio delle schede votate, la domenica stessa o, in caso di abbinamento con altre consultazioni (es. elezioni politiche, amministrative, europee), il lunedì.

È opportuno che il presidente accerti preventivamente la funzionalità dell'urna e la fornitura, da parte del Comune, di quanto occorre per chiuderla e sigillarla.

e) Cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori all'atto della votazione.

Poiché l'urna è destinata a ricevere le schede votate, per la custodia delle schede autenticate da consegnare agli elettori al momento della votazione deve essere usata apposita cassetta di legno o scatola di cartone, ovvero, in mancanza, le scatole con le quali è formato il pacco delle schede consegnate al seggio.

f) Disposizione dell'urna e della scatola sul tavolo della sezione

Il presidente, per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di votazione, deve disporre l'urna e la cassetta o scatola sul tavolo nel modo ritenuto più funzionale per il regolare svolgimento delle operazioni di voto.

g) Illuminazione della sala della votazione e delle cabine.

Il presidente deve controllare l'adeguatezza dei mezzi di illuminazione normale e sussidiaria disposti nella sala della votazione, in quanto le operazioni di voto e di scrutinio si protraggono anche nelle ore serali e notturne ed è necessario che la sala e tutte le cabine siano sufficientemente illuminate.

h) Affissione dell'avviso sul divieto di introduzione in cabina di apparecchiature in grado di fotografare e registrare immagini.

Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, e, in particolare, la libertà e segretezza della espressione del voto, la legge fa divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione deve, pertanto, affiggere all'interno del seggio, in modo ben visibile, almeno un esemplare del seguente avviso:

"Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96".

§ 28. Arredamento della sala della votazione nelle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche

La legge 15 gennaio 1991, n. 15 ha inteso facilitare l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti.

A tal fine, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione ubicato in una sede priva di barriere architettoniche, cioè accessibile mediante sedia a rotelle, deve accertare che, ai sensi dell'art. 2 della L. 15/1991, gli arredi della sala della votazione permettano agli elettori non deambulanti:

- di leggere il manifesto con le liste e i nomi dei candidati;
- di votare in assoluta segretezza;
- di svolgere anche le funzioni di componente dell'Ufficio elettorale di sezione o di rappresentante di liste circoscrizionali o di candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;
- di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il presidente deve, altresì, controllare:

- che siano state installate una o più cabine che consentano un agevole accesso all'elettore non deambulante (*art. 2, comma 3, legge n. 15/1991*);
- che all'interno delle cabine sia stato sistemato un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa 80 cm. da terra;
- in alternativa, che sia stato predisposto un tavolo, addossato a una parete a conveniente distanza dal tavolo del seggio e dal tramezzo e munito da ogni parte di ripari, in modo da assicurare l'assoluta segretezza del voto da parte dell'elettore non deambulante;
- infine, che la sezione elettorale sia stata opportunamente segnalata mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, dell'apposito simbolo di cui all'allegato A del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503.

§ 29. Custodia della sala della votazione

Il presidente, avendo ricevuto in consegna il materiale elettorale occorrente per la votazione, diviene responsabile della sua conservazione e custodia.

Deve, perciò, disporre la vigilanza sulla sala destinata alla votazione per mezzo degli agenti della Forza pubblica.

Quando più seggi sono situati in uno stesso edificio, i presidenti dei seggi stessi possono, di comune accordo, disporre un servizio di sorveglianza collettivo.

CAPITOLO IX

LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 30. Insediamento dei componenti dell'Ufficio elettorale di sezione

Alle ore 16 del sabato, giorno precedente quello della votazione, il presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione chiamando a farne parte il segretario da lui scelto e gli scrutatori, i cui nominativi risultano dall'estratto del verbale di nomina di cui all'art. 27, comma 1, n. 4 T.U. n. 570/1960, previo accertamento della loro identità personale.

Il presidente affida le funzioni di vicepresidente a uno degli scrutatori.

Se gli scrutatori non sono presenti o se la nomina non sia avvenuta, il presidente li sostituisce secondo quanto indicato al paragrafo § 8.

Per la validità delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione, è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno tre membri, tra cui il presidente o il vicepresidente.

Pertanto, in caso di assenza di alcuni degli scrutatori e nell'impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro sostituzione, l'Ufficio elettorale di sezione deve essere costituito e iniziare le sue operazioni purché siano presenti almeno due componenti, oltre al presidente.

Il presidente, non appena possibile, deve integrare l'Ufficio elettorale di sezione ammettendo gli scrutatori designati, qualora si presentino prima di essere stati sostituiti, o sostituendoli con le modalità di cui al paragrafo § 8.

Nella stessa ora del sabato precedente il giorno della votazione e contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione, si procede alla costituzione del seggio speciale nei casi in cui questo sia prescritto dalla legge. (Cfr. artt. 25, 27, comma 1, n. 4, e 47, commi 1 e 2, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

§ 31. Ammissione dei rappresentanti delle liste circoscrizionali e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale

Il presidente invita ad assistere alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione i rappresentanti delle liste circoscrizionali e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale in base alle designazioni che il Sindaco gli ha consegnato o alle designazioni che i rappresentanti stessi gli presentano direttamente.

Il presidente deve accertarsi della identità personale dei rappresentanti e della regolarità della loro designazione, con le modalità di cui al paragrafo § 21.

I rappresentanti non fanno parte integrante dell'Ufficio elettorale di sezione, pertanto la presenza dei rappresentanti non è necessaria per la validità delle operazioni. Di conseguenza, possono presentarsi anche dopo che l'Ufficio elettorale di sezione si è costituito o durante le operazioni elettorali, purché la designazione sia stata precedentemente fatta con le modalità e nei termini di cui al paragrafo § 21. Dell'intervento dei rappresentanti deve farsi menzione nel verbale dell'Ufficio elettorale di sezione.

(Cfr. art. 11, comma 3, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.; art. 47, comma 1, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.; art. 16, secondo comma, legge n. 53/1990)

§ 32. Persone che possono entrare nella sala della votazione

Nella sala della votazione possono essere ammessi gli elettori che sono in possesso:

- a) della tessera elettorale di iscrizione nella sezione;
- b) dell'attestato del Sindaco sostitutivo della tessera elettorale (ex art. 7 D.P.R. n. 299/2000);
- c) di un altro documento che dà diritto di votare nella sezione, cioè:
 - di una sentenza (ex art. 39, comma 3, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.);
 - dell'attestazione del Sindaco (ex art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967 introdotto dall'art. 3 della L. 40/1979).

Si rammenta che gli elettori che presentano la tessera elettorale o l'attestato sostitutivo della tessera medesima per quella singola consultazione (lett. a e b) sono già iscritti nelle liste degli elettori della sezione. Invece, coloro che sono ammessi a votare nella sezione in base a sentenza o ad attestazione del sindaco (lett. c) non sono iscritti nelle liste degli elettori della sezione, ma le loro generalità devono essere annotate nel verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione.

Durante le operazioni da compiere subito dopo la costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione e durante le operazioni di votazione e di scrutinio, possono entrare nella sala della votazione anche:

- 1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono, in caso di tumulti o disordini;
- 2) gli ufficiali giudiziari, per la notifica al presidente di proteste o reclami relativi alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione;
- 3) tutte quelle persone, infine, che svolgono incarichi previsti dalla legge o dalle istruzioni regionali.

(Cfr. artt. 38, comma 1, e 46, commi 2, 3 e 4, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

§ 33. Accesso nella sala della votazione

Gli elettori non possono entrare nella sala della votazione con armi o con altri oggetti che possono offendere (bastoni, coltellini, ecc.).

Nel compartimento della sala destinato alle attività dell'Ufficio elettorale di sezione, gli elettori possono entrare solo per votare o per identificare un altro elettore o per assistere un elettore fisicamente impedito, e si devono trattenere solo per il tempo strettamente necessario.

Per garantire l'osservanza di tali disposizioni, il presidente può avvalersi degli agenti della Forza pubblica per sorvegliare l'apertura del tramezzo che separa il compartimento destinato all'Ufficio elettorale di sezione da quello riservato agli elettori.

Per assicurare il libero accesso degli elettori al locale in cui è situata la sezione, per impedire gli assembramenti e disciplinare il regolare svolgimento delle operazioni, il presidente ha i poteri di polizia anche all'esterno della sala di votazione di cui al paragrafo § 6.

Nel verbale dell'Ufficio elettorale di sezione si prende nota delle disposizioni prese.

(Cfr. artt. 37, comma 2, 38, comma 2, e 46 T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

CAPITOLO X SANZIONI PENALI

§ 34. Richiamo alle sanzioni penali previste per i componenti dell'Ufficio elettorale di sezione

Al momento dell'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione, è opportuno che il presidente:

- esorti gli altri componenti a svolgere le proprie funzioni con la massima precisione e imparzialità;
- richiami l'attenzione sulle sanzioni penali alle quali i componenti stessi possono andare incontro nel caso di infrazioni alle norme della legge elettorale. (*Cfr. artt. 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98 e 99 T.U. n. 570/1960 e s.m.i.*)

§ 35. Sanzioni penali previste per coloro che turbano le operazioni di votazione e di scrutinio

Le norme della legge elettorale prevedono sanzioni penali a carico di chiunque turbi, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio presso l'Ufficio elettorale di sezione.

Le disposizioni richiamate nel presente paragrafo e in quello precedente sono riportate nel manifesto sulle principali sanzioni penali affisso all'interno della sala della votazione.

(*Cfr. artt. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98 e 99 T.U. n. 570/1960 e s.m.i.*)

§ 36. Chi può promuovere l'azione penale

Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione - o, in caso di sua assenza o impedimento, il vicepresidente - nella veste di pubblico ufficiale, avvalendosi dei poteri previsti dall'art. 46 T.U. n. 570/1960 e s.m.i.:

- deve denunciare per iscritto, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un agente della Forza pubblica in servizio presso l'Ufficio elettorale di sezione, ogni infrazione da chiunque commessa alle norme elettorali penali di cui sia venuto a conoscenza;
- può far espellere o arrestare i componenti dell'Ufficio elettorale di sezione o gli elettori o chiunque altro disturbi lo svolgimento delle operazioni elettorali o commetta reato.

Anche gli scrutatori e il segretario hanno l'obbligo di denunciare le infrazioni alle norme penali elettorali che riscontrino durante le operazioni di votazione e di scrutinio: se tali infrazioni sono commesse da elettori o da rappresentanti delle liste circoscrizionali e dei candidati alla carica di Presidente della

Giunta regionale, devono segnalarle al presidente o al vicepresidente perché ne faccia denuncia; se le infrazioni sono commesse dal presidente o dal vicepresidente, devono denunciarle direttamente all'Autorità giudiziaria o alla Forza pubblica in servizio l'Ufficio elettorale di sezione.

Il medesimo obbligo di denuncia incombe anche sugli agenti della Forza pubblica o delle Forze armate che prestano servizio di ordine pubblico presso le sezioni elettorali.

Può sporgere denuncia delle infrazioni o irregolarità riscontrate anche qualunque elettore presente nella sala della votazione.

(Cfr. art. 46 T.U. n. 570/1960 e s.m.i.; art. 331 codice di procedura penale)

CAPITOLO XI
LE OPERAZIONI PRELIMINARI
ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

§ 37. Accertamento dell'arredamento della sala della votazione

Subito dopo la costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione, il presidente, con l'aiuto degli altri componenti, accerta se l'arredamento della sala della votazione risponde alle esigenze illustrate al paragrafo § 27.

Di tale accertamento e dei provvedimenti adottati per eliminare eventuali mancanze, si deve prendere nota nel verbale dell'Ufficio elettorale di sezione.

§ 38. Annotazioni da apportare nelle liste degli elettori della sezione

Il presidente, in base agli elenchi che gli sono stati consegnati dal Sindaco (paragrafi § 25, n. 4, 5, 7, 8 e 9), effettua nelle liste degli elettori della sezione, accanto ai rispettivi nominativi, le seguenti annotazioni e prende nota di:

- ricoverati in luoghi di cura che hanno chiesto di votare dove sono ricoverati;

(Cfr. art. 42, comma 3, lett. a), T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

- detenuti in luoghi di detenzione o custodia preventiva, aventi diritto al voto, che hanno chiesto di votare dove sono reclusi;

(Cfr. art. 8, comma 3, lett. a, legge n. 136/1976; art. 1, comma 1, lett. d), D.L. n. 161/1976 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 1976, n. 240)

- elettori che hanno perso il diritto elettorale per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'art. 32 del D.P.R. n. 223/1967;

(Cfr. art. 32-ter, comma 2, D.P.R. n. 223/1967, inserito dall'art. 10, L. 16 gennaio 1992, n. 15)

- naviganti (marittimi o aviatori) che hanno chiesto di votare in altro Comune della Regione in cui si trovano per motivi di imbarco;

(Cfr. art. 1, lettera f) del D.L., n. 161/1976 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 1976, n. 240 e art. 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361)

- elettori della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto da un altro Ufficio elettorale di sezione dello stesso Comune o di altro Comune della Regione;

- elettori della sezione dei quali l'Ufficio elettorale di sezione dovrà raccogliere il voto a domicilio.

Infine aggiunge in calce alle liste sezionali i nominativi degli elettori di altre sezioni dello stesso Comune o di altro Comune della Regione dei quali raccogliere il voto a domicilio.

CAPITOLO XII

LA COSTITUZIONE DEL SEGGIO SPECIALE E LE OPERAZIONI
PRELIMINARI DEL SEGGIO SPECIALE E SEGGIO VOLANTE**§ 39. Insediamento dei componenti del seggio speciale**

L'insediamento del seggio speciale costituito nella circoscrizione di una sezione elettorale avviene contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione della sezione stessa, cioè alle ore 16 del sabato, giorno precedente quello della votazione.

§ 40. Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio speciale

Il presidente del seggio speciale, prima ancora della costituzione del seggio, d'intesa con il Sindaco del Comune, deve concordare con la direzione dei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o con la direzione dei luoghi di detenzione e di custodia preventiva l'ora in cui il seggio si recherà a raccogliere il voto degli elettori lì ricoverati o dei detenuti aventi diritto al voto nel luogo di detenzione.

Analogamente deve comportarsi il presidente del seggio speciale costituito presso la sezione ospedaliera per la raccolta del voto dei ricoverati impossibilitati a recarsi a votare nella cabina.

Il presidente, al momento dell'insediamento del seggio speciale, comunica agli altri due componenti l'orario concordato per la raccolta del voto.

Il seggio speciale operante presso un luogo di cura può essere incaricato anche di raccogliere il voto al domicilio di elettori che abitano nelle vicinanze del luogo di cura stesso.

Per la scelta dell'orario di raccolta del voto a domicilio, si veda il paragrafo seguente (§ 41).

(Cfr. artt. 8 e 9 legge n. 136/1976; art. 1, comma 1, lett. d) ed e), D.L. n. 161/1976 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 1976, n. 240; art. 1, comma 9-bis, D.L. n. 1/2006, modificato dalla legge di conversione n. 22/2006)

§ 41. Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio volante

Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione alla cui circoscrizione sono assegnati uno o più luoghi di cura con meno di 100 posti-letto, prima ancora della costituzione del seggio stesso, d'intesa con il Sindaco del Comune, deve concordare con la direzione del luogo di cura l'ora in cui il seggio volante, composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore, si recherà a raccogliere il voto degli elettori lì ricoverati.

Anche nel caso in cui il seggio volante debba raccogliere a domicilio il voto di uno o più elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimori risulti impossibile o di elettori affetti da gravi infermità e che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dalle abitazioni in cui dimorano, il presidente, d'intesa con il Sindaco del Comune, deve programmare, almeno orientativamente, l'orario di raccolta del voto, comunicandolo con sufficiente preavviso, per il tramite del Comune, all'elettore o agli elettori interessati, facendo eventualmente coincidere i relativi adempimenti con un'unica uscita laddove, nell'ambito della stessa sezione, il seggio debba raccogliere il voto sia a domicilio che presso luoghi di cura.

Il presidente, al momento dell'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione, comunica agli altri due componenti del seggio volante (segretario e scrutatore) l'orario concordato per la raccolta del voto.

Compatibilmente con le esigenze del luogo di cura o degli elettori votanti a domicilio, deve scegliersi per la raccolta di tali voti l'orario in cui si prevede che l'affluenza all'Ufficio elettorale di sezione da parte degli altri elettori sia minore. In ogni caso, il presidente e gli altri componenti del seggio, allo scadere del termine di chiusura delle operazioni di votazione, devono trovarsi nella sede dell'Ufficio elettorale di sezione, per dare subito inizio alle operazioni di accertamento del numero dei votanti e di scrutinio.

(Cfr. art. 44, comma 1, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

§ 42. Accertamento della predisposizione di mezzi idonei per la raccolta del voto da parte del seggio speciale e del seggio volante

Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto deve accertarsi che, nei luoghi di cura stessi, per la raccolta del voto da parte del seggio volante, sia predisposta una cabina mobile o altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto.

Analogo accertamento deve effettuare il presidente del seggio speciale, per la raccolta del voto dei detenuti o dei ricoverati in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o dei ricoverati in ospedali che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono accedere alle cabine.

(Cfr. art. 44, comma 2, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.; art. 9, comma 5, legge n. 136/1976; art. 1, comma 1, lett. d) ed e), D.L. n. 161/1976 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 1976, n. 240; art. 1, comma 8, D.L. n. 11/2006 modificato dalla legge di conversione n. 22/2006)

CAPITOLO XIII

AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

§ 43. Colore delle schede di voto

Le schede di voto per le elezioni regionali sono di colore verde (Pantone® green).

§ 44. Autenticazione delle schede: firma e timbratura

L'autenticazione delle schede si compone di due operazioni:

- la firma di uno scrutatore;
- l'apposizione del timbro della sezione.

Entrambe le operazioni devono essere compiute nel pomeriggio del sabato.

Qualora, contemporaneamente alle elezioni regionali, nella sezione si svolgano anche altre elezioni, l'Ufficio elettorale di sezione deve autenticare anche le schede di voto per tali altre elezioni.

Sulle schede stesse non deve assolutamente essere apposta alcuna numerazione o altro segno.

Si richiama sul punto la personale attenzione e responsabilità del presidente e degli altri componenti dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il presidente avverte i componenti dell'Ufficio elettorale di sezione che durante le operazioni di autenticazione delle schede nessuno dei componenti stessi può allontanarsi dalla sala.

(Cfr. art. 47 T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

§ 45. Determinazione del numero delle schede da autenticare in base al numero degli elettori della sezione

Il presidente determina il numero delle schede da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione.

Il numero di schede da autenticare, nelle sezioni ospedaliere e nelle sezioni alla cui circoscrizione sono assegnati luoghi di cura o di detenzione, deve tenere conto anche degli elettori ammessi a votare in tali luoghi, i cui nominativi sono ricompresi nell'elenco consegnato dal Sindaco al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione (paragrafo § 26, n. 1).

(Cfr. artt. 42 e 43 T.U. n. 570/1960; artt. 8 e 9 legge n. 136/1976 e s.m.i.; art. 1, comma 1, lett. d) ed e), D.L. n. 161/1976 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 1976, n. 240)

Il numero di schede da autenticare deve tenere conto anche degli elettori ammessi al voto domiciliare, cioè:

- va detratto il numero degli elettori iscritti nelle liste sezionali votanti a domicilio in altra sezione (§ 25, n. 8, lett. b);
- va aggiunto, invece, il numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali ma che dimorano in quell'ambito territoriale e dei quali, pertanto, il seggio volante sarà chiamato a raccogliere il voto al rispettivo domicilio (paragrafo § 25, n. 8, lett. c).

§ 46. Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare

Dopo avere determinato il numero delle schede da autenticare, il presidente le ripartisce fra gli scrutatori dell'Ufficio elettorale di sezione, vigilando che le operazioni di autenticazione procedano con regolarità e speditezza.

Le schede devono essere autenticate esclusivamente dai componenti dell'Ufficio elettorale di sezione. Gli scrutatori effettuano le seguenti operazioni:

- firmano ogni scheda sulla facciata esterna di essa, nell'apposito riquadro;
- controllano che sulla stessa facciata esterna di ogni scheda, all'interno del medesimo riquadro, sia riportata la denominazione esatta della circoscrizione elettorale (corrispondente alla denominazione della provincia);
- passano le schede firmate al presidente.

Il presidente conta le schede che gli scrutatori gli passano, per accertare che corrispondano esattamente al numero di schede consegnate a ciascuno di essi. Nel verbale si fa menzione del numero di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Infine, le schede autenticate sono riposte nella apposita cassetta di legno o scatola di cartone dopo che il presidente ha fatto constatare ai presenti che tale contenitore è completamente vuoto e non c'è pericolo che le schede autenticate si confondano con le altre non autenticate, a disposizione dell'Ufficio elettorale di sezione, che rimangono conservate nel pacco originariamente consegnato (cfr. paragrafo § 24, n. 1).

(Cfr. art. 47 T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

§ 47. Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione

Dopo la firma delle schede, il presidente:

- fa constatare ai componenti dell'Ufficio elettorale di sezione che il plico contenente il bollo della sezione è perfettamente chiuso e sigillato;
- apre il plico;
- fa prendere nota al segretario, nel verbale, del numero riportato nel bollo stesso.

(Cfr. art. 47, comma 7, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

Eventuali bolli in più assegnati alla sezione devono essere utilizzati esclusivamente da parte dei seggi speciali o volanti per timbrare la tessera elettorale e certificare così il voto degli elettori ricoverati in luoghi di cura o detenzione o ammessi a votare al proprio domicilio (paragrafo § 26, n. 3).

§ 48. Timbratura delle schede

Il presidente effettua le seguenti operazioni:

estrae dalla scatola le schede firmate dagli scrutatori (paragrafo § 46);

– imprime il bollo della sezione nell'apposito riquadro sulla facciata esterna di ogni scheda;

– accerta che il numero delle schede timbrate sia identico a quello delle schede firmate dagli scrutatori e riposte precedentemente nella scatola;

– fa constatare ai presenti che la scatola è completamente vuota e vi depono le schede bollate pronte per la votazione.

Le schede non autenticate sono conservate nella Busta n. 3 (R) (paragrafo § 24, n. 1). Tali schede servono, finché è aperta la votazione:

– per sostituire le schede autenticate che risultano deteriorate;

– per sostituire le schede consegnate ad elettori che hanno diritto di votare nella sezione pur non essendo iscritti nelle liste o che votano in luoghi di cura o di detenzione e non sono stati conteggiati al momento della determinazione del numero di schede da autenticare.

(Cfr. art. 47, comma 8, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

§ 49. Rinvio delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione alle ore 7 della domenica e custodia della sala

Compiute le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, il presidente provvede a chiudere la scatola contenente le schede autenticate incollandovi, in mancanza di altri sigilli, due strisce di carta. Su tali strisce di carta appongono la firma: il presidente, gli altri componenti dell'Ufficio elettorale di sezione, i rappresentanti di lista o dei candidati presidenti e gli elettori che lo richiedano. Tutto il rimanente materiale (liste degli elettori della sezione, maschile e femminile, autenticate dalla Commissione elettorale circondariale; atti di nomina degli scrutatori e di designazione dei rappresentanti delle liste circoscrizionali e dei candidati alla carica di Presidente, nonché tutti gli altri atti e comunicazioni pervenuti all'Ufficio elettorale di sezione; schede non autenticate; cassettona contenente il bollo della sezione; mazzetta delle matite copiative per l'espressione del voto degli elettori; i due esemplari dei verbali di sezione; pubblicazioni, tabelle di scrutinio, e tutti gli altri stampati in dotazione alla sezione) deve essere riposto nella **Busta n. 1 (R)**. Tale busta deve essere chiusa, preferibilmente incollandone il lembo gommato, sul quale appongono la firma i componenti dell'Ufficio elettorale di sezione e i rappresentanti di lista o dei candidati presidenti che lo richiedano.

Successivamente, il presidente:

- fa constatare che l’urna destinata a ricevere le schede votate è vuota e provvede a chiuderla e a sigillarla con strisce del rotolo di carta adesiva crespata;
- rinvia le operazioni alle ore 7 della domenica;
- fa sfollare la sala;
- procede alla chiusura e alla custodia della sala, in modo che nessuno possa entrarvi;
- si assicura che tutti gli accessi e le aperture della sala, tranne la porta di accesso, vengano chiuse dall’interno;
- con l’aiuto degli altri componenti dell’Ufficio elettorale di sezione, applica sugli infissi di finestre e altre aperture della sala delle strisce di carta incollata (ad esempio, di scotch) disposte in maniera tale che qualsiasi spostamento degli infissi ne determini la rottura. Su tali strisce il presidente e almeno due scrutatori appongono la loro firma;
- dopo che tutti sono usciti dalla sala, chiude saldamente dall’esterno la porta di accesso, applicando ai battenti varie strisce di carta incollata con i medesimi accorgimenti seguiti per sigillare dall’interno le altre aperture. Anche su tali strisce, il presidente e almeno due scrutatori appongono la loro firma;
- infine, prende accordi con la Forza pubblica per vigilare all’esterno la sala, affinché nessuno vi entri.

I rappresentanti delle liste e dei candidati possono trattenersi all’esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

(Cfr. artt. 47, commi 10, 11, 12 e 13, e 48, comma 1, 51, comma 2, n. 4 T.U. n. 570/1960 e s.m.i.; art. 1, comma 399, legge n. 147/2013)

PARTE TERZA
OPERAZIONI DI VOTAZIONE

CAPITOLO XIV

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE

§ 50. Ricostituzione dell'Ufficio elettorale di sezione alle ore 7 della domenica

Anche prima delle ore 7 di domenica, giorno della votazione, il presidente ricostituisce l'Ufficio elettorale di sezione con le stesse persone del sabato, provvedendo a sostituire eventuali scrutatori assenti con le modalità illustrate nei paragrafi § 8 e § 30, rammentando che l'Ufficio può iniziare le sue operazioni a condizione che siano presenti almeno due componenti del seggio oltre al presidente o al vicepresidente.

Alla stessa ora anche il presidente del seggio speciale ricostituisce tale seggio con le stesse persone del sabato. Per le modalità di sostituzione degli scrutatori, si vedano gli stessi paragrafi § 8 e § 30.

Il presidente chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti delle liste circoscrizionali e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale presenti.

(Cfr. art. 48, comma 1, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.; art. 1, comma 399, legge n. 147/2013)

§ 51. Verifica della integrità dei sigilli e del materiale elettorale

Insediato l'Ufficio elettorale di sezione, il presidente effettua le seguenti operazioni:

- fa constatare ai componenti dell'Ufficio elettorale di sezione che i sigilli precauzionali apposti agli accessi alla sala, all'urna e alla cassetta o scatola contenente le schede autenticate sono integri;
- apre i plichi e la scatola contenente le schede autenticate per le elezioni regionali;
- accerta che il numero delle schede nella cassetta o scatola corrisponde al numero delle schede autenticate il sabato pomeriggio;
- toglie i sigilli apposti sulla fessura dell'urna destinata a ricevere le schede votate e fa constatare che l'urna medesima è vuota.

Le suddette operazioni devono essere compiute con la massima celerità per poter iniziare le operazioni di votazione alle ore 7 del mattino.

(Cfr. art. 48, comma 1, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.; art. 1, comma 399, legge n. 147/2013)

§ 52. Consegna del materiale elettorale al presidente del seggio speciale

Prima di dichiarare aperta la votazione, il presidente consegna al presidente del seggio speciale il seguente materiale elettorale:

- le schede debitamente autenticate, nel numero occorrente per la raccolta del voto nei luoghi di cura o di detenzione, con l'aggiunta di una piccola scorta. Tali schede sono racchiuse in apposite Buste, rispettivamente, **Busta Os/1 (R)** per la votazione dei degenti nei luBoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto e, per le sezioni ospedaliere, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina oppure **Busta D/1 (R)** per i detenuti aventi diritto al voto esistenti presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva:

- i modelli di verbale per il seggio speciale;
- il secondo bollo della sezione, da utilizzare esclusivamente per timbrare la tessera degli elettori ricoverati o detenuti;
- le liste elettorali aggiunte;
- il restante materiale per il voto (buste, matite copiative, registro per l'annotazione del numero di tessera, ecc.).

Il presidente prende nota, nel verbale dell'Ufficio elettorale di sezione, nell'apposito allegato (**all. 1: votazione di elettori presso luoghi di cura o di detenzione o a domicilio**), del numero di schede consegnate al presidente del seggio speciale.

CAPITOLO XV LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

§ 53. Apertura della votazione

Prima di dichiarare aperta la votazione, compiute le operazioni di cui ai paragrafi precedenti (§ 50, § 51 e § 52) il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione illustra ad alta voce ai presenti le modalità di votazione per le elezioni regionali, astenendosi da qualsiasi esemplificazione (evitando, quindi, ogni riferimento a liste, contrassegni o candidati).

In particolare, il presidente avverte che, a norma degli articoli 14 e 17 della Legge Regionale n. 20/2018 e s.m.i., ciascun elettore può, a scelta:

a) esprimere un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e un voto a favore di una lista nella circoscrizione in cui vota (art. 14, comma 1, L.R. 20/2018 e s.m.i.);

b) ha facoltà di attribuire preferenze con le modalità di seguito riportate (art. 14, comma 2, L.R. 20/2018 e s.m.i.).

In particolare, l'elettore può:

1) votare per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo o esprimendo un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista (art. 17, comma 1, L.R. 20/2018 e s.m.i.);

2) esprimere una seconda preferenza, riservata a un candidato di sesso diverso della stessa lista circoscrizionale, pena l'annullamento della preferenza successiva alla prima (art. 17, comma 2, L.R. 20/2018 e s.m.i.);

3) votare per il solo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale; in tal caso il voto è attribuito unicamente al Presidente stesso (art. 17, comma 3, L.R. 20/2018 e s.m.i.);

4) votare per una delle liste circoscrizionali; in tal caso il voto è attribuito al candidato Presidente della lista o coalizione cui la lista è collegata (art. 17, comma 3, L.R. 20/2018 e s.m.i.).

Inoltre, il presidente precisa che:

i. il voto espresso su liste diverse collegate allo stesso candidato Presidente si intende attribuito al solo candidato Presidente (art. 17, comma 4, L.R. 20/2018 e s.m.i.);

ii. in caso di voto espresso su liste diverse, il voto di preferenza espresso per un candidato appartenente ad una delle liste si intende prevalente ed è attribuito alla lista medesima e al candidato (art. 17, comma 4, L.R. 20/2018 e s.m.i.)

iii. in caso di voto espresso su liste diverse, il voto di preferenza espresso per un candidato sullo spazio riservato a lista diversa da quella di appartenenza si intende attribuito al candidato medesimo ed alla lista che lo sostiene (art. 17, comma 4, L.R. 20/2018 e s.m.i. e art. 57, comma 5, del T.U. n. 570/1960 e s.m.i.);

iv. non è ammesso il voto disgiunto; il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate è nullo (art. 17, comma 5, L.R. 20/2018 e s.m.i.);

v. il voto espresso su liste collegate a candidati Presidente diversi è nullo (art. 17, comma 5, L.R. 20/2018 e s.m.i.);

vi. i voti di preferenza devono essere manifestati, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;

vii. in caso di identità di cognome tra candidate/candidati presenti nella stessa lista, deve scriversi sempre il nome e il cognome (cfr. art. 57, comma 4, del T.U. n. 570/1960 e s.m.i.);

viii. qualora il candidato/la candidata abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo; l'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati (cfr. art. 57, comma 4, del T.U. n. 570/1960 e s.m.i.).

La scheda deve essere restituita al presidente debitamente piegata; questa operazione deve essere eseguita dall'elettore prima di uscire dalla cabina.

(Cfr. art. 49, comma 2, del T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

Con la scheda deve essere restituita anche la matita copiativa .

(Cfr. art. 49, comma 4, del T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

Le istruzioni ed avvertenze anzidette devono essere ripetute nel corso della votazione, in modo che tutti gli elettori ne abbiano conoscenza.

In relazione alle modalità di voto, si richiamano le esemplificazioni sulle modalità di espressione del voto riportate nell'allegato B.

Il presidente, infine, dichiara aperta la votazione; l'ora d'inizio della votazione deve essere indicata nel verbale.

§ 54. Ammissione degli elettori alla votazione

I - L'elettore vota presentandosi di persona all'Ufficio elettorale di sezione nelle cui liste è iscritto.

Gli elettori sono ammessi a votare seguendo l'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nelle liste della sezione. Il presidente ha facoltà di procedere all'appello da parte di uno scrutatore qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala.

(Cfr. art. 48, comma 1, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

Il presidente può consentire che votino con precedenza rispetto agli altri elettori il Sindaco, i funzionari di P.S., gli addetti al servizio elettorale e tutti coloro che nel giorno della votazione svolgono compiti istituzionali.

Se si verificano affollamenti all'ingresso dell'edificio nel quale sono ubicati più seggi elettorali, i presidenti di quei seggi che risultino ostacolati dall'irregolare afflusso degli elettori possono dare direttive agli agenti della Forza pubblica affinché distribuiscano gli elettori in colonna, a seconda della sezione di appartenenza.

II - Per poter votare, l'elettore deve esibire un documento di riconoscimento e la tessera elettorale personale a carattere permanente di cui al D.P.R. n. 299 dell'08/09/2000.

La tessera elettorale personale è contrassegnata da un numero progressivo e riporta, tra l'altro, l'indicazione del Comune di rilascio, le generalità dell'elettore, nonché diciotto spazi per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione. Qualora la tessera elettorale riporti il bollo di altra sezione e la data dell'elezione attualmente in svolgimento, si da comprovare che è già stato esercitato il diritto di voto per la medesima consultazione elettorale, l'elettore non potrà essere ammesso al voto.

III - Sono ammessi a votare gli elettori iscritti nelle liste della sezione. Oltre a questi, sono ammessi a votare nella sezione anche elettori che non siano compresi nelle rispettive liste che si trovino in una delle condizioni di seguito indicate:

1) coloro che si presentino muniti di una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione che li dichiara elettori del comune; (*Cfr. art. 39, comma 3, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.*); tali elettori sono ammessi a votare, di regola, nella sezione indicata dal Sindaco nel manifesto di convocazione dei comizi;

2) coloro che presentano una attestazione del Sindaco di ammissione al voto; (*Cfr. art. 32 bis D.P.R. n. 223/1967*)

3) i componenti dell'Ufficio elettorale di sezione, i rappresentanti delle liste circoscrizionali e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso l'Ufficio elettorale di sezione, anche se iscritti nelle liste di altra sezione dello stesso Comune o di altro Comune della Regione. Tali elettori possono essere ammessi al voto relativamente alle elezioni regionali anche se non sono elettori del Comune a condizione che siano elettori di altro Comune della Regione ed in possesso della tessera elettorale e sempre che la tessera non riporti il timbro di altra sezione con la data della consultazione in svolgimento.

(*Cfr. art. 12, comma 1, legge n. 108/1968; art. 40, comma 1, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.*)

4) gli elettori non deambulanti, in possesso della certificazione medica, attestante l'impedimento fisico, rilasciata dalla competente autorità sanitaria, purché iscritti nelle liste elettorali dello stesso Comune dove è ubicata la sezione; (Cfr. art. 1, comma 1, legge n. 15/1991)

5) gli ammessi al voto domiciliare iscritti in altra sezione dello stesso Comune o di altri Comuni della Regione che abbiano indicato quale loro dimora un indirizzo di abitazione ricompreso nell'ambito territoriale della sezione; (Cfr. art. 1, D.L. 3/2006, convertito dalla legge n. 22/2006)

6) i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, purché iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione; sono ammessi a votare con precedenza sugli altri elettori, previa esibizione della tessera elettorale; (Cfr. art. 49, commi 1 e 2, T.U. n. 361/1957 e s.m.i.; art. 1, comma 1, lett. f, D.L. n. 161/1976 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 1976, n. 240)

7) i naviganti (marittimi e aviatori), che ne abbiano fatto richiesta purché iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, in possesso:

a) del certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto nel quale si attesta che il marittimo o l'aviatore si trova nel porto o aeroporto ed è nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;

b) del certificato del Sindaco del Comune in cui il navigante si trova per motivi di imbarco nel quale si attesta che al Sindaco del Comune di iscrizione elettorale è stata comunicata la volontà dell'elettore di votare nel Comune in cui si trova. (Cfr. art. 50 T.U. n. 361/1957; art. 1, comma 1, lett. f), D.L. n. 161/1976 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 1976, n. 240)

Tutti i predetti elettori devono esibire la tessera elettorale, tranne quelli di cui ai numeri 1 e 2.

I nominativi degli elettori di cui ai numeri 3, 4 e 5 devono essere aggiunti in calce alla lista degli elettori della sezione.

Dei nominativi di tutti gli elettori anzidetti si prende nota nel verbale. (Cfr. art. 40, comma 2, T.U. n. 570/1960; art. 1, comma 4, legge n. 15/1991)

I nominativi degli elettori di cui ai numeri 6 e 7 vanno iscritti invece in una lista elettorale aggiunta (modelli n. 257/AR/m, se di sesso maschile; n. 257/AR/f, se di sesso femminile).

(Cfr. art. 49, comma 2, e 50, comma 3, T.U. n. 361/1957; art. 1, comma 1, lett. f), D.L. n. 161/1976 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 1976, n. 240)

§ 55. Elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di iscrizione: avvertenze

I presidenti dell'Ufficio elettorale di sezione devono ricordare agli elettori che votano in sezioni diverse da quelle di rispettiva iscrizione:

- che i loro nominativi sono annotati in calce alla lista sezionale (o in liste aggiunte);
- che dei loro nominativi si prende nota anche nel verbale dell'Ufficio elettorale di sezione;
- che la legge prevede la reclusione fino a due anni e la multa fino a euro 2.065 per coloro che esprimono il proprio voto in “più sezioni elettorali”.
(*Cfr. art. 93, comma 1, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.*)

Le sanzioni penali anzidette sono tra quelle richiamate nel manifesto affisso all'interno della sala della votazione.

§ 56. Identificazione degli elettori

L'elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato dal presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

L'identificazione può avvenire:

1) mediante presentazione della carta d'identità o di un altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione purché munito di fotografia: in tal caso, nell'apposita colonna della lista degli elettori della sezione devono essere indicati gli estremi del documento. I presidenti devono vigilare sull'osservanza di tale prescrizione. Per l'identificazione degli elettori sono validi anche:

a. le carte di identità e gli altri documenti di identificazione muniti di fotografia rilasciati dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti, purché da non oltre tre anni prima del giorno dell'elezione;

b. le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;

c. le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali purché munite di fotografia;

L'identificazione per mezzo di documento non ammette contestazioni sull'accertamento dell'identità personale dell'elettore, quando il libretto o la tessera di riconoscimento presentino gli elementi formali di legalità e la fotografia corrisponda all'immagine reale dell'esibitore.

Nell'apposita colonna della lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale saranno indicati gli estremi del documento.

(*Cfr. art. 48, commi 2, e 3, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.*)

2) in mancanza di un idoneo documento, l'identificazione può avvenire per attestazione di uno dei componenti dell'Ufficio elettorale di sezione che conosca personalmente l'elettore;
(Cfr. art. 48, comma 4, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

3) in mancanza di un idoneo documento e se nessuno dei componenti dell'Ufficio elettorale di sezione è in grado di accertare l'identità dell'elettore, l'identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del Comune. Quest'ultimo elettore deve essere personalmente conosciuto da uno dei componenti dell'Ufficio elettorale di sezione o deve essere stato ammesso a votare in base a un regolare documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione.
(Cfr. art. 48, comma 5, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

L'attestazione di cui ai numeri 2 e 3 avviene con l'apposizione della firma di colui che identifica nell'apposita colonna della lista sezionale.
(Cfr. art. 48, comma 6, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

Il presidente:

- avverte l'elettore che effettua l'identificazione che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 95 del T.U. n. 570/1960 e s.m.i.;
- fa anche prendere nota, accanto alla firma dell'elettore che effettua l'identificazione, degli estremi del documento di riconoscimento di quest'ultimo;
- in caso di dubbi fra i componenti dell'Ufficio elettorale di sezione o fra i rappresentanti di lista e dei candidati presidenti, decide sull'accertamento dell'identità dell'elettore privo di documento, anche interrogandolo sulle sue esatte generalità.
(Cfr. art. 48, comma 7, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

§ 57. Presentazione della tessera elettorale o di altro documento (sentenza o attestazione del Sindaco o attestato del Sindaco sostitutivo della tessera per una singola consultazione)

Dopo l'identificazione, l'elettore, per votare, deve presentare la tessera elettorale.

La tessera è contrassegnata da un numero progressivo e riporta, tra l'altro, l'indicazione del Comune che l'ha rilasciata, le generalità dell'elettore e diciotto spazi per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione. La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nella tabella A allegata al D.P.R. n. 299/2000 e può essere adattata alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i Comuni (Cfr. art. 2, comma 1, D.P.R. n. 299/2000 e s.m.i.).

Qualora sulla tessera sia già riportato il bollo di un'altra sezione con la stessa data della consultazione in svolgimento, ciò significa che l'elettore ha già votato e quindi non può essere nuovamente ammesso al voto.

Le operazioni da compiere sono pertanto le seguenti:

– il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione controlla che sulla tessera non sia stato già apposto il bollo di un'altra sezione con la stessa data della consultazione;

– uno scrutatore appone sulla tessera, all'interno di uno degli spazi ancora liberi, il bollo della sezione e la data della consultazione;

– lo stesso scrutatore (o un altro che lo aiuta) annota il numero della tessera nell'apposito registro in dotazione all'Ufficio elettorale di sezione;

– su tale registro (uno per gli elettori di sesso maschile e un altro per gli elettori di sesso femminile), a fianco del numero della tessera di ciascun elettore, lo scrutatore riporta anche il numero di iscrizione dell'elettore stesso nella lista sezionale;

– infine, nel caso che presso l'Ufficio elettorale di sezione si svolgano contemporaneamente più consultazioni, lo scrutatore, negli appositi riquadri stampati nel retro della pagina di copertina del registro, prende nota, attraverso il sistema della "spunta" numerica progressiva, del numero di elettori che NON votano per una o più delle consultazioni in svolgimento. Ogni elettore, infatti, prima di ricevere le schede di voto, per qualsiasi suo motivo, può dichiarare di voler votare solo per taluna delle consultazioni stesse.

Le operazioni richiamate hanno grande importanza sia per evitare che l'elettore voti più volte per la stessa consultazione, sia per accertare correttamente il numero degli elettori che per ogni consultazione in contemporaneo svolgimento votano nella sezione (paragrafi § 87 e § 88).

(Cfr. art. 1, comma 2, 2, commi 2 e 3, e 12 D.P.R. n. 299/2000 e s.m.i.)

Se, per qualsiasi motivo, il Comune non ha potuto rilasciare all'elettore la tessera, l'elettore stesso è ammesso a votare esibendo al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione l'attestato del Sindaco sostitutivo della tessera per quella consultazione.

(Cfr. art. 7 D.P.R. n. 299/2000)

L'elettore può anche presentarsi a votare munito di una sentenza o di una attestazione del Sindaco (paragrafo § 54, numeri 1 e 2).

(Cfr. art. 39, comma 3, T.U. n. 361/1957; art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)

Nei predetti casi, il presidente annota sulla sentenza, sull'attestazione o sull'attestato che l'elettore ha votato e vi aggiunge la propria firma e il bollo dell'Ufficio elettorale di sezione.

Del nominativo dell'elettore e degli estremi della sentenza o dell'attestazione si prende nota nel verbale dell'Ufficio elettorale di sezione, nell'apposito paragrafo.

Nel verbale non si deve prendere nota di coloro che vengono ammessi a votare perché muniti, oltre a un documento di identificazione, dell'attestato sostitutivo della tessera di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 299/2000 e s.m.i.. Gli estremi (numero di protocollo e data) dell'attestato sostitutivo della tessera sono annotati, al posto del numero della tessera stessa, nel registro, insieme al numero di iscrizione dell'elettore nella lista sezionale.

Il navigante (marittimo o aviatore), iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Regione, ammesso a votare nel Comune in cui si trova per motivi di imbarco, oltre alla tessera elettorale, deve presentare i documenti indicati nel paragrafo § 54 (n. 7, lettere a e b): tali documenti devono essere trattenuti dal presidente dell'Ufficio elettorale di sezione e allegati al registro per l'annotazione del numero delle tessere.

§ 58. Consegna della scheda e della matita all'elettore e, in caso di consegna di più schede, invito a non sovrapporle al momento del voto

Dopo le operazioni di identificazione e di registrazione di cui ai paragrafi § 56 e § 57, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione consegna all'elettore la matita copiativa e la scheda o tante schede di votazione per ogni consultazione in contemporaneo svolgimento.

È opportuno che il presidente consegni la scheda spiegata, cioè aperta, per verificare che, all'interno, non vi siano tracce di scrittura o altri segni che possano invalidarla.

Il presidente avrà cura di far constatare all'elettore l'avvenuta autenticazione della scheda con la firma di uno scrutatore ed il bollo della sezione.

In caso di svolgimento contemporaneo di più consultazioni e di consegna, quindi, di più schede di voto, il presidente deve raccomandare all'elettore di non sovrapporre le schede una sull'altra al momento dell'espressione del voto, per evitare che il segno di voto tracciato su una scheda si riverberi per pressione anche su quelle sottostanti.

(Cfr. art. 49, comma 1, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

§ 59. Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

Per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la libertà e segretezza della espressione del voto, la legge fa divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Pertanto, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione deve invitare l'elettore, prima che si rechi in cabina a votare, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso. Tali apparecchiature sono prese in consegna dal presidente per essere restituite all'elettore, insieme al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro.

Si veda il successivo paragrafo § 72 per i provvedimenti da adottare nel caso in cui l'elettore viene colto nell'atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto, concernenti l'annullamento della scheda e l'esclusione dal voto.

(Cfr. art. 1 D.L. n. 49/2008, convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 maggio 2008, n. 96)

§ 60. Espressione del voto all'interno della cabina e riconsegna della scheda e della matita al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione

L'elettore, ricevuta la scheda e la matita, si deve recare in cabina.

Dopo aver espresso il voto, deve ripiegare la scheda secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura e restituirla al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

(Cfr. art. 49, comma 2, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

Se una scheda non è stata ripiegata, il presidente invita l'elettore a ripiegarla facendolo rientrare nella cabina.

Per i casi in cui l'elettore non vota nella cabina, si veda il paragrafo § 72.

Per i casi, invece, in cui l'elettore, dopo avere ritirato la scheda, prima ancora di entrare in cabina, la riconsegna al presidente senza alcuna espressione di voto, si veda il paragrafo § 75, n. 2.

(Cfr. art. 50 T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

Il presidente che trascura di far annotare i numeri delle tessere elettorali dei votanti sull'apposito registro o chiunque altro impedisce di far entrare l'elettore nella cabina per esprimere il voto è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.

(Cfr. art. 98 T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

Al momento della riconsegna della scheda, il presidente:

- verifica se la scheda è la stessa che aveva consegnato all'elettore;
- si accerta che sulla parte esterna della scheda non vi siano segni o scritte che possano portare al riconoscimento dell'elettore;
- deposita la scheda nell'urna;

– fa attestare l'avvenuta riconsegna della scheda invitando uno scrutatore ad apporre la propria firma, accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna della lista sezionale. L'elettore, insieme alla scheda, deve restituire al presidente anche la matita. Per i casi in cui l'elettore non riconsegna la matita, si veda il paragrafo § 74.

(Cfr. art. 49, commi 2, 3 e 4, del T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

Se l'elettore non riconsegna la scheda o la matita, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 309.

(Cfr. art. 99, comma 1, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

Il presidente fa prendere immediatamente nota di tali infrazioni nel verbale dell'Ufficio elettorale di sezione, per farne denuncia non appena completate le operazioni elettorali.

Alla fine delle operazioni di voto da parte di ogni elettore, il presidente gli riconsegna il documento di identificazione e la tessera elettorale.

§ 61. Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urne

Nel corso della votazione, a determinate ore, deve essere rilevata e comunicata al Comune, che provvede alle ulteriori comunicazioni alla Prefettura-U.T.G. e da qui al Ministero dell'interno, l'affluenza degli elettori alle urne.

Le notizie da fornire, nel giorno e negli orari specificati, sono le seguenti:

- domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 12.00; - domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 19.00;

- domenica, rilevazione numero votanti (distinti in maschi, femmine e totale) alle ore 23.00, cioè alla chiusura delle operazioni di voto del primo giorno;

- lunedì, rilevazione numero votanti (distinti in maschi, femmine e totale) alle ore 15.00, cioè alla chiusura delle operazioni di voto del secondo giorno.

CAPITOLO XVI
PROCEDURE SPECIALI DI VOTO E AGEVOLAZIONI
PER DETERMINATE CATEGORIE DI ELETTORI

§ 62. Elettori che hanno diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione del Sindaco

Deve essere ammesso a votare l'elettore che si presenta all'Ufficio elettorale di sezione munito di:

a) una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione che lo dichiara elettore della circoscrizione;
(Cfr. art. 39, comma 3, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

b) una attestazione di ammissione al voto rilasciata dal Sindaco.
(Cfr. art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)

In tali casi, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, prima di consegnare la scheda all'elettore, deve:

- a) prendere visione della sentenza o dell'attestazione anzidette;
- b) far prendere nota, nell'apposito paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore, del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità e degli estremi della sentenza o dell'attestazione;
- c) apporre sulla sentenza o sull'attestazione l'annotazione: «Ha votato», la propria firma, la data e il bollo della sezione, per impedire che l'elettore sia ammesso a votare anche in un'altra sezione del Comune.

Se l'elettore viene ammesso a votare in base all'attestazione del Sindaco, può votare solo presso la sezione indicata nell'attestazione.

(Cfr. art. 3 legge n. 40/1979 che introduce art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)

La scheda che il presidente consegna all'elettore deve essere prelevata da quelle autenticate.

Poiché l'elettore non risulta iscritto nelle liste sezionali, non è stata conteggiata e autenticata per lui alcuna scheda.

Pertanto, ogni volta che a un elettore non iscritto nelle liste sezionali è consegnata una scheda autenticata, il presidente deve sostituirla immediatamente con un'altra prelevata dal pacco delle schede residue non autenticate [Busta n. 3(R)]. La scheda prelevata tra quelle non autenticate deve essere firmata da uno scrutatore e bollata dal presidente, dopo di che il presidente stesso la inserisce nella cassetta o scatola destinata a contenere le schede autenticate.

§ 63. Elettori ammessi a votare in base a un attestato del Sindaco sostitutivo della tessera

È ammesso a votare l'elettore, già iscritto nella lista sezionale, al quale il Sindaco del Comune, non avendo potuto rilasciare, sostituire o rinnovare subito la tessera, ha consegnato un attestato sostitutivo della tessera stessa per esercitare il voto per quella specifica consultazione.

In tali casi, dopo che l'elettore è stato identificato, dandone attestazione nella lista sezionale, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, prima di consegnare la scheda all'elettore medesimo, deve:

- prendere visione dell'attestato sostitutivo;
- far prendere nota nel registro, al posto del numero della tessera, degli estremi (numero di protocollo e data) dell'attestato sostitutivo;
- apporre sull'attestato l'annotazione: «Ha votato», la propria firma, la data e il bollo della sezione.

Poiché l'elettore, come detto, è già iscritto nella lista sezionale, per lui è stata già conteggiata una scheda nel numero complessivo di quelle autenticate. (Cfr. art. 7 D.P.R. n. 299/2000)

§ 64. Elettori che votano nella sezione ai sensi dell'art. 40 T.U. n. 570/1960 - Componenti dell'Ufficio elettorale di sezione, rappresentanti delle liste circoscrizionali e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, ufficiali e agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico

Il presidente, gli scrutatori e il segretario dell'Ufficio elettorale di sezione votano nella sezione dove esercitano le loro funzioni, anche se iscritti in un'altra sezione del Comune o, nel solo caso del presidente, in un altro Comune della Regione.

Possono votare nella sezione dove esercitano le loro funzioni, anche se iscritti in un'altra sezione dello stesso Comune o di altro Comune della Regione:

- i rappresentanti delle liste circoscrizionali e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale;
- gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso l'Ufficio elettorale di sezione.

Per i componenti dell'Ufficio elettorale di sezione e i rappresentanti anzidetti non occorre alcuna specifica annotazione relativa all'identificazione poiché trattasi di elettori già identificati.

In ogni caso, per votare, tutti i predetti elettori devono presentare la tessera elettorale. Sulla tessera deve essere apposto il bollo della sezione e la data in cui si svolge la consultazione. Il numero della tessera va annotato nell'apposito registro.

Se quelli che votano non sono elettori della sezione, nel registro, al posto del numero di iscrizione nella lista sezionale, si prende nota del numero della sezione del Comune dove tali elettori sono iscritti.

Nel verbale dell'Ufficio elettorale di sezione, nell'apposito paragrafo, si prende nota delle generalità di tali elettori non iscritti nella lista sezionale. Anche nel verbale si prende nota del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

I loro nominativi sono altresì aggiunti in calce alla lista sezionale.

La scheda consegnata ai predetti elettori, non iscritti nella lista sezionale, deve essere prelevata da quelle autenticate e poi ogni volta immediatamente sostituita da altra prelevata dal pacco delle schede non autenticate, con le modalità di cui al paragrafo § 62.

Le agevolazioni per l'esercizio di voto previste dall'art. 40 T.U. n. 570/1960 e s.m.i. per gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica sono da ritenersi applicabili anche nei confronti dei funzionari di pubblica sicurezza e, in genere, degli appartenenti alla Polizia di Stato.

(Cfr. art. 12, comma 1, legge n. 108/1968; art. 40 T.U. n. 570/1960 e s.m.i.; art. 15, comma 1, L.R. n. 20/2018)

§ 65. Casi in cui si presentano a votare gli elettori di cui all'art. 49 del T.U.

30 marzo 1961 n. 361 e s.m.i. - Militari delle Forze armate, appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio di Stato, appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

I militari delle Forze armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, gli appartenenti alle Forze di polizia e gli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono ammessi a votare per le elezioni regionali nel Comune in cui si trovano per causa di servizio, sempre che siano elettori di un altro Comune della stessa Regione. Fanno parte di Corpi militarmente organizzati anche le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana.

Possono votare in qualsiasi sezione del predetto Comune, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste e con precedenza rispetto agli elettori della sezione stessa, previa identificazione personale ed esibizione della tessera elettorale rilasciata da un Comune della Regione nelle cui liste risultano compresi.

Sulla tessera deve essere apposto il bollo della sezione e la data in cui si svolge la consultazione. Il numero della tessera va annotato nell'apposito registro. Nel registro, al posto del numero di iscrizione nella lista sezionale, si prende nota del Comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

Nel verbale dell'Ufficio elettorale di sezione, nell'apposito paragrafo, si prende nota delle generalità dei predetti elettori appartenenti a corpi militari. Anche nel verbale si prende nota del Comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

I loro nominativi sono altresì iscritti dal presidente dell'Ufficio elettorale di sezione in una lista elettorale aggiunta (modelli n. 257/AR/m, per gli elettori di sesso maschile, e n. 257/AR/f, per gli elettori di sesso femminile) a meno che non siano già iscritti nella sezione nella quale si presentano.

I militari non possono recarsi nelle sezioni elettorali inquadri o armati.

Per evitare abusi o irregolarità da parte di elementi estranei ai predetti Corpi militari, i comandanti di reparto devono predisporre un'apposita dichiarazione, da esibire al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, nella quale attestano che "*il dipendente: (con indicazione delle generalità), presta servizio militare nel (con indicazione del reparto), di stanza nel Comune di (con indicazione del Comune)*", apponendovi la propria firma e il timbro del comando/reparto.

Per i militari eventualmente distaccati in altra sede per esigenze di ordine pubblico, la predetta dichiarazione attesterà, inoltre, il Comune in cui sono stati comandati a prestare servizio.

I militari in licenza (di convalida, ordinaria, ecc.), che si trovano fuori della sede del Corpo oltre che fuori del Comune nelle cui liste sono iscritti, possono essere ammessi a votare nel Comune dove si trovano. In tal caso, non occorre alcuna dichiarazione, ma è sufficiente il foglio di licenza o un documento equivalente del quale il militare sia già in possesso.

La scheda che viene consegnata agli elettori del presente paragrafo, non iscritti nella lista sezionale, deve essere prelevata e sostituita nel modo indicato al paragrafo § 62.

(Cfr. art. 49 T.U. n. 361/1957 e s.m.i.; art. 1, comma 1, lett. f), D.L. n. 161/1976, convertito dalla legge n. 240/1976)

§ 66. Casi in cui si presentano a votare i naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco ai sensi dell'art. 50 T.U. n. 361/1957

I naviganti (marittimi o aviatori) possono votare per le elezioni regionali in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per motivi di imbarco, sempre che siano elettori iscritti nelle liste di un altro Comune della stessa Regione.

I marittimi o aviatori, per essere ammessi al voto, oltre alla tessera elettorale, devono presentare i documenti indicati nel paragrafo § 54, n. 7.

Sulla tessera deve essere apposto il bollo della sezione e la data in cui si svolge la consultazione. Il numero della tessera va annotato nell'apposito registro. Nel registro, al posto del numero di iscrizione nella lista sezionale, si prende nota del Comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

Nel verbale dell'Ufficio elettorale di sezione, nell'apposito paragrafo, si prende nota delle generalità di tali elettori fuori residenza per motivi di imbarco. Anche nel verbale si prende nota del Comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

I loro nominativi sono altresì iscritti dal presidente nella stessa lista elettorale aggiunta (modelli n. 257/AR/m, per gli elettori di sesso maschile, e n. 257/AR/f, per gli elettori di sesso femminile) utilizzata per i militari.

Se le navi o gli aerei si troveranno nei porti o negli aeroporti soltanto nel giorno della votazione, per facilitare l'esercizio del diritto di voto da parte dei naviganti si precisa quanto segue :

a) Se il navigante imbarcato non può presentare personalmente la suindicata dichiarazione entro il giorno prima della votazione all'Ufficio elettorale del Comune in cui dovrà votare, potrà spedirla per posta a cura del comandante della nave o dell'aereo che, a sua volta, dovrà autenticare la firma del navigante apposta sulla medesima.

Nella dichiarazione dovrà essere indicata anche l'agenzia marittima alla quale è appoggiata la nave nel porto in cui l'interessato intende votare o l'agenzia alla quale è appoggiato l'aereo nell'aeroporto nel quale l'interessato intende votare.

In questo caso la spedizione della dichiarazione dovrà aver luogo con un mezzo postale che garantisca il suo arrivo in tempo utile al Comune di destinazione e, quando necessario, per via aerea.

b) Per le navi o gli aerei che si fermeranno nei porti o negli aeroporti italiani soltanto nel giorno della votazione, un incaricato della capitaneria di porto o dell'ufficio circondariale marittimo ovvero della direzione dell'aeroporto si recherà a bordo della nave o dell'aereo subito dopo il suo arrivo per rilasciare il prescritto certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto ai naviganti che lo richiedano.

c) I sindaci – ai quali sia pervenuta l'anzidetta dichiarazione, trasmessa a cura del comando della nave o dell'aereo – all'arrivo di questa, provvederanno a far consegnare l'attestato direttamente a bordo per il tramite della locale agenzia della società di navigazione cui appartiene la nave o l'aereo; in mancanza, provvederanno per il tramite dell'autorità marittima o aeroportuale del luogo.

La scheda che viene consegnata agli elettori del presente paragrafo, non iscritti nella lista sezionale, deve essere prelevata e sostituita nel modo indicato al paragrafo § 62.

(Cfr. art. 50 T.U. n. 361/1957; art. 1, comma 1, lett. f), D.L. n. 161/1976, convertito dalla legge n. 240/1976)

§ 67. Elettori non deambulanti che votano in sezioni prive di barriere architettoniche

Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del Comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche.

Tali elettori, per poter votare, oltre alla tessera elettorale, devono presentare:

- una certificazione medica rilasciata dalla competente autorità sanitaria anche in precedenza per altri scopi, attestante l'impedimento;
- oppure
- una copia autentica della patente di guida speciale.

Da tale documentazione, deve risultare l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

La certificazione medica o la copia della patente di guida speciale devono essere allegate al verbale.

Sulla tessera elettorale deve essere apposto il bollo della sezione e la data in cui si svolge la consultazione. Il numero della tessera va annotato nell'apposito registro. Nel registro, al posto del numero di iscrizione nella lista sezionale, si prende nota del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

Nel verbale dell'Ufficio elettorale di sezione, nell'apposito paragrafo, si prende nota delle generalità di tali elettori, del numero della sezione dove sono iscritti e anche dell'autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.

I nominativi dei predetti elettori sono altresì aggiunti in calce alla lista sezionale.

Il voto è espresso nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per gli elettori non deambulanti.

La scheda che viene consegnata agli elettori del presente paragrafo, non iscritti nella lista sezionale, deve essere prelevata e sostituita nel modo indicato al paragrafo § 62.

(Cfr. art. 1 legge n. 15/1991)

§ 68. Elettori portatori di handicap fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto che votano con l'assistenza di un accompagnatore

Sono da considerare portatori di handicap, fisicamente impediti ad esercitare autonomamente il diritto di voto:

- i ciechi;
- gli amputati delle mani;
- gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Sono da considerare tali i portatori di handicap nei casi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, compresi i portatori di handicap di natura psichica, quando la loro condizione comporta altresì una menomazione fisica in grado di incidere sulla capacità di esprimere materialmente il voto.

Tali elettori possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore che può essere un familiare o un'altra persona liberamente scelta, purché il familiare o quest'altra persona siano iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

(Cfr. art. 41, comma 2, T.U. n. 576/1960 e s.m.i. come modificato dall'art. 1, comma 1, Legge n. 17/2003)

Per votare con un accompagnatore, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

a) l'impedimento fisico è evidente⁽⁴⁾;

b) sulla tessera elettorale del portatore di handicap il Comune ha apposto un timbro di ridotte dimensioni che circonda la sigla "AVD", formata dalle lettere iniziali, in ordine inverso, delle parole "diritto voto assistito". Detto timbro, corredato dalla sottoscrizione di un delegato del Sindaco, è collocato nella parte interna della tessera, e precisamente sulla facciata a fianco di quelle contenenti gli spazi per la certificazione del voto oppure, se ciò non è stato possibile per la presenza di annotazioni, nello spazio posto sotto la scritta "circo-scrizioni e collegi elettorali". Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione deve prendere nota nel verbale del numero della tessera e del numero di iscrizione nelle liste sezionali dell'elettore portatore di handicap;

c) l'elettore è ancora in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile che veniva rilasciato dall'Istituto nazionale della Previdenza sociale – I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. All'interno del libretto, recante, tra l'altro, la fotografia del titolare, oltre all'indicazione della categoria «ciechi civili», deve essere riportato uno dei seguenti codici, attestanti la cecità assoluta del titolare del libretto: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione deve prendere nota nel verbale degli estremi del libretto, della categoria e del numero di codice che attesta la cecità;

d) l'elettore esibisce un certificato medico, rilasciato da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'autorità sanitaria, attestante che l'infermità fisica gli impedisce di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore. La certificazione deve essere redatta in conformità alla normativa vigente⁽⁵⁾.

(4) Il Consiglio di Stato, in numerose pronunce (ad es., Sez. V, n. 4504/2010; Sez. V, n. 505 del 6 giugno 1990), in merito all'interpretazione della generica espressione contenuta nella legge: "altro impedimento di analoga gravità", ha affermato che spetta al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione valutare, di volta in volta, l'effettività dell'impedimento, ad esclusione delle tre ipotesi tipiche (cecità; amputazione delle mani; paralisi) che consentono l'ammissione al voto assistito. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, pertanto, deve accertare l'effettività dell'impedimento dell'elettore, o per la sua evidenza o per diretta conoscenza o notorietà, e deve indicare nel verbale lo specifico motivo per cui l'elettore viene ammesso a votare con l'aiuto di un accompagnatore.

(5) Il Consiglio di Stato (Sez. V, n. 1721 del 14 gennaio-21 marzo 2011) ha affermato, in un contenzioso relativo ad elezioni amministrative, che non sono conformi alle disposizioni che regolano il procedimento elettorale i certificati medici che, nell'attestare l'esistenza di un'infermità fisica che impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore, non indicano anche la relativa patologia. La conoscenza della patologia addotta dall'elettore, infatti, è funzionale all'esercizio dei poteri spettanti al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, il quale, ai fini di tale esercizio, potrà fare tutti gli accertamenti e le valutazioni "fino a disattendere la certificazione esibita allorché sussistono elementi tali da indurlo a ritenere che questa sia falsa o che il giudizio medico, se non deliberatamente artefatto, sia quantomeno non rispondente a canoni della scienza medica universalmente accettati". Conseguentemente, nell'apposito spazio del verbale destinato alla indicazione del "motivo specifico" per cui l'elettore portatore di handicap è stato autorizzato a votare mediante accompagnatore, non sarebbe sufficiente trascrivere la mera e generica espressione "infermità" eventualmente riportata nel certificato medico.

Il certificato medico deve essere allegato al verbale. Inoltre, il presidente deve prendere nota nel verbale dell'autorità sanitaria che ha rilasciato il certificato.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un portatore di handicap. Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione deve fare apposita annotazione dell'avvenuto assolvimento di tale funzione, indicando: (generalità dell'accompagnatore), ... (data), ... (sigla del presidente). Non va apposto il bollo della sezione.

Il presidente, pertanto, prima di consegnare la scheda all'elettore e ammetterlo al voto assistito, deve:

- richiedere la tessera anche all'accompagnatore, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la stessa funzione per la consultazione in svolgimento;

- accertare, interpellando l'elettore portatore di handicap, che questi abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.

Nel verbale dell'Ufficio elettorale di sezione, negli appositi spazi, il presidente deve in ogni caso far prendere nota del nominativo dell'elettore portatore di handicap ammesso al voto assistito e del nominativo dell'accompagnatore. Deve altresì riportare il "MOTIVO SPECIFICO" dell'ammissione al voto assistito (ad es.: privo della vista, privo delle mani, ecc.) nei casi in cui tale ammissione avvenga perché l'impedimento fisico è stato ritenuto evidente (lettera a) o perché l'elettore ha esibito un certificato medico (lettera d).

(Cfr. art. 41, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.; art. 29 legge 5 febbraio 1992, n. 104; art. 11 D.P.R. 299/2000).

CAPITOLO XVII

CASI ANOMALI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

§ 69. Elettore che viene allontanato dalla cabina

Se l'elettore indugia artificiosamente nell'espressione del voto o non risponde all'invito di restituire la scheda, il presidente deve valutare l'intenzionalità di tale indugio, tenendo presente il tempo che occorre normalmente per esprimere il voto, in quanto non è ammissibile che le operazioni di voto da parte di un singolo elettore si prolunghino più dello stretto necessario, ritardando o congestionando le operazioni di votazione degli altri elettori.

Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, se ritiene l'indugio artificioso ed intenzionale:

- dispone l'allontanamento dalla cabina dell'elettore;
- annulla la scheda restituita dall'elettore senza alcuna espressione di voto;
- appone sulla scheda annullata, sia nella parte interna che nella parte esterna, l'indicazione "scheda annullata" e la inserisce nella **Busta n. 4 (R)/e**.

L'elettore non è riammesso a votare se non dopo che hanno votato tutti gli altri elettori presenti, fermo restando il termine ultimo della votazione.

(Cfr. artt. 51 e 52 T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

All'elettore riammesso a votare è consegnata una nuova scheda, che viene prelevata tra quelle autenticate e sostituita nel modo indicato al paragrafo § 62.

Nel verbale dell'Ufficio elettorale di sezione il presidente prende nota del nominativo dell'elettore allontanato dalla cabina, specificando se l'elettore medesimo viene riammesso successivamente a votare.

L'elettore, sia che venga riammesso a votare successivamente, sia che non venga più riammesso, dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti (paragrafo § 88).

(Cfr. art. 46, comma 7, secondo periodo, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

§ 70. Elettore che consegna al presidente una scheda mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore

La scheda restituita dall'elettore mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore non deve essere introdotta nell'urna.

Tale scheda, invece, deve essere immediatamente vidimata sia nella parte interna che nella parte esterna, dal presidente e da almeno due scrutatori e deve essere allegata al verbale.

La scheda è inserita dal presidente nella **Busta n. 4 (R)/e**.

Nel verbale dell'Ufficio elettorale di sezione il presidente prende nota del nominativo dell'elettore che ha riconsegnato una scheda mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore. L'elettore non può più essere ammesso al voto, anche se dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti (paragrafo § 88). Spetta al presidente valutare se ricorrono gli estremi per considerare falsa la scheda e denunciare l'elettore all'Autorità giudiziaria.

(Cfr. artt. 49, comma 5, 53, comma 1, n. 3, e 90, comma 2, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

§ 71. Elettore che non restituisce la scheda

Se l'elettore non restituisce la scheda consegnatagli dal presidente, quest'ultimo prende nota del nominativo di tale elettore nel verbale dell'Ufficio elettorale di sezione.

Analoga annotazione va fatta nella lista sezionale, accanto al nome dell'elettore, affinché se ne possa tener conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate.

L'elettore dovrà comunque essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti (paragrafo § 88).

L'elettore deve essere denunciato all'Autorità giudiziaria.

(Cfr. artt. 49, comma 5, 53, comma 1, n. 3 e 99, comma 1, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

§ 72. Elettore che non vota nella cabina. Elettore colto nell'atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto

Se l'elettore non vota nella cabina, la scheda consegnatagli è annullata, con l'apposizione, sia nella parte interna che nella parte esterna, dell'indicazione "scheda annullata", e inclusa nella **Busta n. 4 (R)/e** per essere allegata al verbale.

L'elettore che non ha votato nella cabina non è più ammesso al voto e del suo nominativo il presidente prende nota nel verbale dell'Ufficio elettorale di sezione.

L'elettore dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti (paragrafo § 88).

Al caso di cui al presente paragrafo deve ricondursi l'ipotesi in cui l'elettore, avendo introdotto all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini in violazione del divieto stabilito dalla legge a tutela del principio di libertà e segretezza del voto (paragrafo § 59), viene colto nell'atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto.

In questa eventualità, la scheda di voto deve comunque essere annullata, che sia stata o meno già votata, e l'elettore non può in ogni caso essere riammesso a votare. Tale scheda, previa apposizione, sia nella parte interna che

nella parte esterna, dell'indicazione "scheda annullata", è inclusa nella **Busta n. 4 (R)**/e per essere allegata al verbale. Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti, ad esempio di sequestro della scheda stessa, disposti nei confronti dell'elettore dall'Autorità di Forza pubblica in servizio di vigilanza all'Ufficio elettorale di sezione.

Di quanto accaduto, il presidente dà idoneo resoconto nel verbale.

(Cfr. art. 50 T.U. n. 570/1960 e s.m.i.; art. 1 D.L. n. 46/2008, convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 maggio 2008, n. 96)

§ 73. Scheda deteriorata

Nel caso in cui:

- l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal presidente è deteriorata;
- l'elettore stesso, per negligenza o ignoranza, deteriora la scheda;
- l'elettore può chiedere ed ottenere dal presidente un'altra scheda, restituendo quella deteriorata.

L'elettore non può chiedere ed ottenere, però, la consegna di una terza scheda quando lui stesso ha causato il deterioramento.

Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione:

- in sostituzione della scheda deteriorata, consegna all'elettore un'altra scheda prelevandola dalla cassetta o scatola nella quale sono custodite le schede autenticate;
- prende nota, nella lista degli elettori della sezione, accanto al nome dell'elettore, che a questi è stata consegnata una seconda scheda;
- appone sulla scheda restituita, sia nella parte interna che nella parte esterna, l'indicazione "scheda deteriorata", vi aggiunge la firma e la inserisce nella **Busta n. 4 (R)**/e;
- sostituisce subito la scheda consegnata con un'altra che viene prelevata dal pacco di quelle non autenticate [**Busta n. 3 (R)**] e che viene autenticata mediante la firma dello scrutatore e il bollo della sezione apposto dallo stesso presidente.

(Cfr. art. 63 D.P.R. n. 361/1957 e s.m.i.)

§ 74. Elettore che non restituisce la matita copiativa utilizzata per l'espressione del voto

Se l'elettore non restituisce la matita copiativa consegnatagli dal presidente per l'espressione del voto, il presidente prende nota del nominativo di tale elettore nel verbale dell'Ufficio elettorale di sezione.

L'elettore deve essere denunciato all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.

(Cfr. art 99, comma 1, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

§ 75. Rifiuto di ritirare la scheda. Restituzione della scheda prima di entrare in cabina. Reclami e dichiarazioni di astensione o di protesta

Nel corso delle operazioni di voto, in un momento anteriore o successivo alle operazioni di identificazione e registrazione dell'elettore illustrate ai paragrafi § 56 e § 57 (annotazione degli estremi del documento di riconoscimento e firma dello scrutatore nell'apposita colonna della lista sezionale a fianco del nome dell'elettore; apposizione del timbro e della data nell'apposito spazio della tessera elettorale; annotazione del numero della tessera nel registro, riportando anche, a fianco del numero della tessera, il numero di iscrizione nella lista sezionale dell'elettore medesimo), possono verificarsi due distinti casi:

1) l'elettore rifiuta di ritirare la scheda.

In tal caso, l'elettore non può essere considerato come votante e non deve quindi essere conteggiato tra i votanti della sezione all'atto delle operazioni del successivo paragrafo § 88. Pertanto, per un corretto computo del numero effettivo dei votanti, qualora l'Ufficio elettorale di sezione abbia già "registrato" l'elettore nella lista sezionale e/o nel registro per l'annotazione del numero di tessera, occorre provvedere, nei relativi riquadri e colonne di tali documenti, a una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: "NON VOTANTE"). Inoltre, sulla tessera elettorale, il bollo della sezione non deve essere apposto (a meno che, ovviamente, non lo sia già stato). Va precisato che la scansione temporale delle operazioni di identificazione e registrazione dell'elettore da parte del presidente o degli scrutatori e di consegna materiale della scheda di votazione da parte del presidente (paragrafi § 56, § 57 e § 58) non individua e stabilisce una rigida e giuridicamente vincolante successione di adempimenti ma detta prescrizioni di tipo organizzativo a scopo di accelerazione delle operazioni presso i seggi;

2) l'elettore, dopo avere ritirato la scheda, senza neppure entrare in cabina, la restituisce al presidente senza alcuna espressione di voto. In tal caso, si configura una ipotesi di annullamento della scheda, di cui al precedente paragrafo § 72: l'elettore è conteggiato come votante, ma la scheda è annullata.

Può inoltre verificarsi che l'elettore chieda che vengano verbalizzati i suoi reclami o dichiarazioni di astensione dal voto o di protesta o di altro contenuto. In tali evenienze, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, per non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, deve mettere a verbale, in maniera sintetica e veloce, le generalità dell'elettore e i suoi reclami o dichiarazioni, allegando gli eventuali documenti scritti che l'elettore medesimo ritenesse di consegnare all'Ufficio elettorale di sezione.

(Cfr. artt. 50 e 54, commi 1 e 2, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

CAPITOLO XVIII

VOTAZIONE DEI RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA

§ 76. Operazioni di votazione nelle sezioni ospedaliere (uffici elettorali di sezione istituiti nei luoghi di cura con almeno 200 posti letto)

Gli elettori di un Comune della Regione ricoverati in ospedali e case di cura con almeno 200 posti letto possono votare per le elezioni regionali se la struttura sanitaria è ubicata nel territorio della stessa Regione.

Per votare nella sezione ospedaliera, oltre alla tessera elettorale, gli elettori devono esibire l'attestazione del Sindaco del Comune di residenza concernente l'avvenuta inclusione nell'elenco, distinto per sezione elettorale di appartenenza, di coloro che hanno chiesto di votare dove sono ricoverati.

(Cfr. art. 12, comma 2, legge n. 108/1968; artt. 42, comma 3, lettera b) e 43, comma 1, T.U. n. 570/1960; art. 15, comma 2, L.R. n. 20/2018 e s.m.i.)

Tale attestazione deve essere allegata dal presidente dell'Ufficio elettorale di sezione al registro nel quale vengono annotati i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

(Cfr. art. 10 D.P.R. n. 299/2000)

Per le sezioni ospedaliere, il Sindaco del Comune dove è ubicato il luogo di cura, oltre al restante materiale elettorale, deve consegnare anche l'elenco degli elettori ammessi a votare nel seggio ospedaliero (paragrafo § 26, n. 1). Tuttavia, se dovesse presentarsi un elettore in possesso della tessera elettorale e della suddetta attestazione ma non compreso nel predetto elenco, il presidente deve comunque ammetterlo al voto, perché tale elenco non è prescritto dalla legge ma è formato semplicemente per agevolare il lavoro dell'Ufficio elettorale di sezione. Solo nel caso in cui nel luogo di cura siano state istituite più sezioni, il presidente, prima di ammettere l'elettore al voto, può accertare se l'elettore stesso è compreso nell'elenco di un'altra sezione.

La scheda da consegnare all'elettore non compreso nel predetto elenco, per il quale quindi non è stata autenticata alcuna scheda, deve essere prelevata da quelle già autenticate contenute nell'apposita cassetta o scatola e deve immediatamente essere sostituita prelevandone un'altra dal pacco di quelle non autenticate [Busta n. 3 (R.)] e autenticandola mediante la firma dello scrutatore e il bollo della sezione (paragrafo § 62).

Gli elettori che votano nel seggio ospedaliero sono iscritti dal presidente, all'atto della votazione, nella lista sezionale.

Per la registrazione di detti elettori potranno essere usate delle speciali liste (modelli n. 258/AR/m per gli elettori di sesso maschile e n. 258/AR/f per le elettrici di sesso femminile).

Nella lista sezionale possono trovarsi già iscritti elettori facenti parte del personale di assistenza del luogo di cura che ne hanno fatto domanda al Comune.

Il numero della tessera elettorale di ogni votante è annotato da uno scrutatore sull'apposito registro. Per la raccolta del voto degli elettori impossibilitati a recarsi nella cabina provvede l'apposito seggio speciale previsto dall'art. 9 legge n. 136/1976 (paragrafo § 77).

(Cfr. art. 43, comma 2, T.U. n. 570/1960; art. 9 legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. e, D.L. n. 161/1976 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 1976, n. 240)

§ 77. Operazioni di votazione dei seggi speciali e volanti presso luoghi di cura

I - Negli ospedali e altri luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto il voto degli elettori ricoverati è raccolto da un seggio "volante", composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione è ubicato il luogo di cura e che si recheranno presso l'istituto di cura medesimo per raccogliere il voto degli elettori ivi degenti.

Gli elettori di un Comune della Regione che si trovano ricoverati possono votare per le elezioni regionali se la struttura sanitaria è ubicata nel territorio della stessa Regione.

Poiché durante l'assenza del presidente e del segretario le operazioni di voto nell'Ufficio di sezione ordinario dovranno regolarmente continuare, le rispettive funzioni sono assunte dal vicepresidente e da uno scrutatore scelto dal presidente stesso.

Alle operazioni dei seggi speciali possono chiedere di assistere i rappresentanti delle liste circoscrizionali e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale designati presso il seggio speciale.

La raccolta del voto avviene nelle ore preventivamente concordate con il Comune e la direzione sanitaria e può interessare anche più luoghi di cura.

Il seggio volante deve portare con sé il seguente materiale:

- un numero di schede autenticate pari a quello degli elettori ricoverati maggiorato del 10%. Tali schede sono contenute in apposita busta **{Busta Os/1 (R)}**;

- l'elenco dei ricoverati ammessi al voto;

- un bollo di sezione con il quale certificare, mediante timbratura della tessera elettorale dei votanti, l'avvenuta espressione del voto;

- l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, registro per l'annotazione del numero di tessera, ecc.).

Dopo l'espressione del voto, le schede votate dagli elettori ricoverati, debitamente ripiegate, sono inserite in un'altra busta [**Busta Os/2 (R)**]. Sono successivamente riportate nella sezione e immesse nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.

Se al seggio volante è stato assegnato più di un luogo di cura, le schede autenticate e quelle votate devono essere messe in buste separate per ogni luogo di cura. Le schede deteriorate o quelle ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere conservate in plichi distinti, eventualmente utilizzando buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio, per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Per quanto riguarda gli elenchi dei ricoverati ammessi a votare nel luogo di cura e le attestazioni, rilasciate dal Sindaco del Comune di residenza ai ricoverati stessi, che devono essere acquisite dal presidente del seggio volante e allegare al registro per l'annotazione del numero di tessera, si richiama il contenuto del paragrafo sulle operazioni di voto nelle sezioni ospedaliere (paragrafo § 76).

Il presidente del seggio speciale o volante deve prendere nota del nome e cognome dell'elettore che vota nel luogo di cura nella apposita lista elettorale aggiunta (**modelli n. 258/AR/m e n. 258/AR/f**).

Se al seggio volante è assegnato più di un luogo di cura, per la registrazione degli elettori che votano deve essere usata un'unica lista elettorale aggiunta.

Lo scrutatore annota, nel registro, maschile o femminile, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati, il numero della tessera elettorale di ciascun elettore che vota nel luogo di cura.

I compiti del seggio volante cessano non appena le schede votate dagli elettori ricoverati nei luoghi di cura sono portate nella sede della sezione e immediatamente introdotte nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori ricoverati che hanno votato nel luogo di cura e che sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta.

In particolare, nel verbale dell'Ufficio elettorale di sezione ordinario [**modello n. 85/AR**], nell'apposito allegato (all. 1: votazione di elettori presso luoghi di cura o di detenzione o a domicilio), si deve dare atto che i compiti del seggio volante si sono conclusi.

(Cfr. art. 12, comma 2, legge n. 108/1968; art. 44 T.U. n. 570/1960 e s.m.i., art. 9, comma 10, legge n. 136/1976, art. 53 D.P.R. n. 361/1957 e s.m.i.)

II - Negli ospedali e altri luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto il voto degli elettori ricoverati è raccolto da un seggio speciale, composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore. Il seggio è costituito il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione.

Gli elettori di un Comune della Regione che si trovano ricoverati possono votare per le elezioni regionali se la struttura sanitaria è ubicata nel territorio della stessa Regione.

Anche il voto degli elettori ricoverati in ospedali e case di cura con almeno 200 posti letto che, a giudizio della direzione sanitaria, sono impossibilitati ad accedere alla cabina della sezione ospedaliera è raccolto da un seggio speciale direttamente al loro capezzale, adottando ogni accorgimento per garantire la libertà e segretezza del voto.

Alle operazioni dei seggi speciali possono chiedere di assistere i rappresentanti delle liste circoscrizionali e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale designati presso il seggio speciale.

La raccolta del voto avviene nelle ore preventivamente concordate con il Comune e la direzione sanitaria e può interessare anche più luoghi di cura.

Il seggio speciale deve portare con sé il seguente materiale:

- un numero di schede autenticate pari a quello degli elettori ricoverati maggiorato del 10%. Tali schede sono contenute in apposita busta **[Busta OS/1 (R)]**;
- l'elenco dei ricoverati ammessi al voto;
- un bollo di sezione con il quale certificare, mediante timbratura della tessera, l'avvenuta espressione del voto;

l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, registro per l'annotazione del numero di tessera, ecc.).

Le schede votate dagli elettori ricoverati, debitamente ripiegate, sono mano inserite in un'altra busta **[Busta OS/2 (R)]**. Sono successivamente riportate nella sezione e immesse nell'urna.

Se al seggio speciale è stato assegnato più di un luogo di cura, le schede autenticate e quelle votate devono essere messe in buste separate per ogni luogo di cura. Le schede deteriorate o quelle ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere conservate in plichi distinti, eventualmente utilizzando buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio, per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione. Per quanto riguarda gli elenchi dei ricoverati ammessi a votare nel luogo di cura e le attestazioni, rilasciate dal Sindaco del Comune di residenza ai ricoverati stessi, che devono essere acquisite dal presidente del seggio speciale e allegate al registro per l'annotazione del numero di tessera, si richiama il contenuto del paragrafo sulle operazioni di voto nelle sezioni ospedaliere (paragrafo § 76).

Il presidente del seggio speciale deve prendere nota del nome e cognome dell'elettore che vota nel luogo di cura nella lista elettorale aggiunta (**modelli n. 258/AR/m e n. 258/AR/f**).

Se al seggio speciale è assegnato più di un luogo di cura, per la registrazione degli elettori che votano deve essere usata un'unica lista elettorale aggiunta.

Lo scrutatore annota, nel registro, maschile o femminile, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati, il numero della tessera elettorale di ciascun elettore che vota nel luogo di cura.

I compiti del seggio speciale cessano non appena le schede votate dagli elettori ricoverati nei luoghi di cura sono portate nella sede della sezione e immediatamente introdotte nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori ricoverati che hanno votato nel luogo di cura e che sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta.

In particolare, nel verbale dell'Ufficio elettorale di sezione ordinario [**modello n. 85/AR**], nell'apposito allegato (all. 1: votazione di elettori presso luoghi di cura o di detenzione o a domicilio), si deve dare atto che i compiti del seggio speciale si sono conclusi.

(Cfr. art. 12, secondo comma, legge n. 108/1968; art. 44 T.U. n. 570/1960; art. 9 legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. e, D.L. n. 161/1976 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 1976, n. 240)

III - Per l'attestazione delle operazioni svolte devono essere compilati, in duplice copia, distinti verbali: **modello n. 86/AR, per i seggi volanti; modello n. 87/AR, per i seggi speciali; modello n. 88/AR, per i seggi speciali incaricati della raccolta del voto al capezzale degli elettori che non possono accedere alla cabina della sezione ospedaliera.**

CAPITOLO XIX

VOTAZIONE DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO

§ 78. votazione dei detenuti

I detenuti che non sono incorsi nella perdita della capacità elettorale hanno diritto di prendere parte alla votazione per le elezioni regionali sempre che gli stessi siano iscritti nelle liste elettorali di una sezione di un Comune della Regione.

Essi, in quanto elettori di un Comune della Regione, possono votare per le elezioni regionali se il luogo di detenzione o custodia preventiva è ubicato nel territorio della stessa Regione. Per votare, oltre alla tessera elettorale, devono esibire l'attestazione del Sindaco del Comune di residenza concernente l'avvenuta inclusione nell'elenco, distinto per sezione elettorale di appartenenza, di coloro che hanno chiesto di votare dove sono reclusi.

Tale attestazione deve essere allegata dal presidente del seggio speciale al registro nel quale vengono annotati i numeri delle tessere elettorali di coloro che hanno votato nel luogo di detenzione.

(Cfr. art. 8 legge n. 136/1976 e s.m.i.; art. 1, comma 1, lett. d), D.L. n. 161/1976 convertito dalla legge n. 240/1976; art. 13 D.P.R. n. 299/2000)

§ 79. Operazioni di votazione dei seggi speciali presso luoghi di detenzione e di custodia preventiva

Nei luoghi di detenzione e di custodia preventiva il voto dei detenuti è raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da un seggio speciale, composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore. Alle operazioni del seggio speciale possono chiedere di assistere i rappresentanti delle liste circoscrizionali e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale designati presso il seggio speciale stesso.

La raccolta del voto avviene nelle ore preventivamente concordate con il Comune e la direzione del luogo di detenzione e può interessare anche più luoghi di detenzione.

Il seggio speciale deve portare con sé il seguente materiale:

- un numero di schede autenticate pari a quello degli elettori detenuti maggiorato del 10%. Tali schede sono contenute in apposita busta **{Busta D/1/R}**;
- l'elenco dei detenuti ammessi al voto;
- un bollo di sezione con il quale certificare, mediante timbratura della tessera, l'avvenuta espressione del voto;

– l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, registro per l'annotazione del numero di tessera, ecc.).

Le schede votate dagli elettori detenuti, debitamente ripiegate, sono mano inserite in un'altra busta **[Busta D/2/R]**. Sono successivamente riportate nella sezione e immesse nell'urna.

Se al seggio speciale è stato assegnato più di un luogo di detenzione, le schede autenticate e quelle votate devono essere messe in buste separate per ogni luogo di detenzione.

Le schede deteriorate o quelle ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere conservate in plichi distinti, eventualmente utilizzando buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato all'Ufficio elettorale di sezione, per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Per quanto riguarda gli elenchi dei detenuti ammessi a votare nel luogo di detenzione e le attestazioni, rilasciate dai Sindaci dei Comuni di residenza ai detenuti stessi, che devono essere acquisite dal presidente del seggio speciale e allegate al registro per l'annotazione del numero di tessera elettorale dei votanti, si richiama il contenuto del paragrafo sulle operazioni di voto nelle sezioni ospedaliere (paragrafo § 76).

Il presidente del seggio speciale deve prendere nota del nome e cognome dell'elettore che vota nel luogo di detenzione nella lista elettorale aggiunta **[modelli n. 259/AR/m e n. 259/AR/f]**.

Se al seggio speciale è assegnato più di un luogo di detenzione, per la registrazione degli elettori che votano deve essere usata un'unica lista elettorale aggiunta, mentre per l'attestazione delle operazioni svolte devono essere compilati, in duplice copia, distinti verbali **[modello n. 89/AR]**.

Lo scrutatore annota, nel registro, maschile o femminile, per la raccolta del voto degli elettori detenuti, il numero della tessera elettorale di ciascun elettore che vota nel luogo di detenzione.

I compiti del seggio speciale cessano non appena le schede votate dagli elettori detenuti sono portate nella sede della sezione e immediatamente introdotte nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che hanno votato nel luogo di detenzione e che sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta.

In particolare, nel verbale dell'Ufficio elettorale di sezione ordinario **[modello n. 85/AR]**, nell'apposito allegato (all. 1: votazione di elettori presso luoghi di cura o di detenzione o a domicilio) si deve dare atto che i compiti del seggio speciale si sono conclusi.

(Cfr. artt. 8 e 9 legge n. 136/1976; art. 1, comma 1, lett. d, D.L. n. 161/1976 convertito dalla legge n. 240/1976)

CAPITOLO XX

VOTAZIONE DEGLI ELETTORI PRESSO IL LORO DOMICILIO

§ 80. Elettori in particolari condizioni di infermità ammessi al voto presso il loro domicilio

Gli elettori di un Comune della Regione “*affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile*” anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune per agevolare il raggiungimento dell'Ufficio elettorale di sezione da parte dei portatori di handicap, e quelli “*affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione*” possono chiedere al Sindaco del Comune di rispettiva iscrizione elettorale di votare per le elezioni regionali presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo, facendo pervenire apposita dichiarazione di volontà in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione. Per le elezioni regionali, le disposizioni sul voto domiciliare si applicano solo se l'elettore dimori nel territorio della stessa Regione.

Alla domanda l'elettore deve avere allegato idoneo certificato medico rilasciato dalla competente autorità sanitaria e copia della tessera elettorale.

Tale certificato, qualora sulla tessera elettorale dell'elettore non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, può anche attestare la necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto. Solo in questo caso, il certificato medico deve essere acquisito e allegato al verbale del seggio volante (paragrafo § 68, lett. d).

Agli elettori ammessi al voto domiciliare, una volta verificata la regolarità e la completezza della documentazione, i Sindaci dei Comuni di iscrizione elettorale dispongono l'ammissione dell'elettore al voto domiciliare, includendolo in determinati elenchi e rilasciano all'elettore un'attestazione di avvenuta inclusione in tali elenchi. Inoltre, i Sindaci dei Comuni di iscrizione elettorale, qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato quale proprio domicilio una dimora ubicata in altro Comune della Regione, entro il settimo giorno antecedente la data della votazione, comunicano al Sindaco di ciascuno dei Comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione, per ogni elettore, di nome e cognome, luogo e data di nascita e indirizzo dell'abitazione in cui dimora.

(Cfr. art. 1 D.L. n. 1/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 22/2006 e come modificato dall'art. 1 della legge n. 46/2009; art. 29 della legge n. 104/1992)

§ 81. Predisposizione degli elenchi per sezione degli ammessi al voto domiciliare e consegna del materiale occorrente

Per le elezioni regionali, l'elettore, secondo dove abita, può votare nel territorio della propria sezione elettorale o nel territorio di altra sezione dello stesso Comune o di un altro Comune della Regione.

I Sindaci dei Comuni, pertanto, formano distinti elenchi degli elettori ammessi al voto a domicilio, distinto per ogni sezione elettorale (paragrafo § 25, n. 8):

- a) elettori aventi dimora nel territorio della stessa sezione;
- b) elettori aventi dimora fuori dal territorio della sezione, nello stesso Comune o in altro Comune della Regione;
- c) elettori iscritti ad altre sezioni elettorali dello stesso Comune o di altri Comuni della Regione, aventi dimora nel territorio della sezione.

In ogni elenco, vengono distinti gli elettori di sesso maschile da quelli di sesso femminile e per ogni elettore vengono indicati: nome e cognome; luogo e data di nascita; indirizzo dell'abitazione; eventuale recapito telefonico.

Gli elenchi stessi, la mattina del sabato, giorno di insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione, sono consegnati ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvedono alla raccolta del voto a domicilio o all'annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Insieme all'altro materiale elettorale, ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione incaricati della raccolta del voto a domicilio deve essere consegnato anche un bollo di sezione in più con il quale certificare, nell'apposito spazio della tessera elettorale personale degli interessati, l'avvenuta espressione del voto (paragrafo § 26, n. 3).

§ 82. Annotazioni nelle liste sezionali e autenticazione delle schede

Nella seduta di costituzione dei seggi, alle ore 16 dello stesso giorno di sabato, i presidenti provvedono a fare annotare nelle rispettive liste sezionali, a seconda dei casi:

- a) i nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio;
- b) i nominativi degli iscritti della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto presso altra sezione;
- c) i nominativi degli elettori iscritti in altre sezioni dei quali raccogliere il voto a domicilio.

I nominativi di cui alla lettera c) sono aggiunti in calce alle liste stesse.

Pertanto, dal numero di schede da autenticare (paragrafo § 45), si detrae il numero degli elettori votanti a domicilio in altra sezione (lett. b) e si aggiunge, invece, il numero degli elettori non iscritti che voteranno a domicilio nella sezione (lett. c).

§ 83. Raccolta del voto domiciliare da parte dell'ufficio distaccato di sezione

Il voto a domicilio è raccolto dal presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, dal segretario e da uno scrutatore (designato con sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione abita l'elettore. Durante l'assenza del presidente e del segretario, le rispettive funzioni sono assunte presso la sezione dal vicepresidente e da uno scrutatore scelto dal presidente stesso.

Il voto a domicilio di uno o più elettori può essere raccolto anche dal seggio speciale che opera presso un luogo di cura ubicato nelle vicinanze dell'abitazione degli elettori medesimi.

Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono chiedere di assistere i rappresentanti delle liste circoscrizionali e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale designati presso il seggio speciale o presso la sezione nella cui circoscrizione opera l'ufficio distaccato di sezione.

La raccolta del voto avviene durante le ore in cui è aperta la votazione e nelle ore preventivamente programmate con il Comune. È opportuno che il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione decida anzitempo, sia pur orientativamente, l'orario in cui si recherà al domicilio degli elettori interessati, scegliendo quello di presumibile minore affluenza presso la sede della sezione da parte degli altri elettori e, laddove il medesimo ufficio distaccato debba recarsi presso luoghi di cura ubicati nell'ambito del territorio della sezione, provvedendo congruamente ai relativi adempimenti.

Il presidente dell'ufficio distaccato di sezione deve portare con sé il seguente materiale:

- un numero di schede autenticate pari a quello degli elettori dei quali raccogliere il voto a domicilio, maggiorato di una scorta adeguata. Tali schede sono contenute in apposita busta **[Busta Voto domiciliare/1 (R)]**;
- gli elenchi degli elettori ammessi al voto a domicilio come predisposti dai Comuni;
- un bollo di sezione assegnato in più per le esigenze dell'ufficio distaccato con il quale certificare, mediante timbratura della tessera, l'avvenuta espressione del voto;
- l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, ecc.).

Le schede votate dagli elettori presso il loro domicilio, debitamente ripiegate, sono inserite in un'altra apposita busta **[Busta Voto domiciliare/2 (R)]** per essere successivamente riportate nella sezione e immesse nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori iscritti in elenco che avranno effettivamente votato a domicilio.

Le schede deteriorate o quelle eventualmente ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere conservate in plichi distinti, anche utilizzando buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato all'Ufficio elettorale di sezione, per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

A fianco dei nominativi riportati negli appositi elenchi, deve prendersi nota se il voto sia stato espresso per una o più consultazioni, in caso di contemporaneo svolgimento. Deve altresì prendersi nota del numero della tessera elettorale del votante e del Comune che l'ha rilasciata. Sulla tessera elettorale, all'interno dell'apposito spazio, deve essere certificata l'avvenuta espressione del voto con il bollo dell'ufficio di sezione e la data.

Le attestazioni trasmesse agli interessati dai Comuni di rispettiva iscrizione elettorale concernenti l'avvenuta inclusione negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare possono essere trattenute dagli elettori.

I nominativi di coloro il cui voto viene raccolto a domicilio da una sezione diversa da quella di iscrizione sono aggiunti in calce alla lista sezionale e di essi viene presa nota nell'apposito verbale da fornire a ciascun seggio. In calce al registro maschile e femminile per l'annotazione del numero della tessera elettorale dei votanti iscritti nelle liste sezionali viene presa annotazione del numero della tessera elettorale anche dei predetti elettori ammessi al voto domiciliare. Sono registrati nel medesimo verbale anche i nominativi di coloro il cui voto viene raccolto a domicilio a cura della stessa sezione elettorale di iscrizione, annotandosi la particolare modalità di voto a fianco del rispettivo nominativo sulla lista sezionale e prendendosi nota altresì nell'anzidetto registro maschile e femminile dei corrispondenti numeri di tessera elettorale.

Viene preso nota nel verbale anche dei nominativi di coloro che esercitano il diritto di voto avvalendosi dell'aiuto di un altro elettore le cui generalità saranno registrate nello stesso verbale e sulla cui tessera elettorale sarà effettuata apposita annotazione. A fianco dei nominativi degli iscritti ad una sezione che votano a domicilio nell'ambito territoriale e a cura di altre sezioni viene effettuata, sulle liste sezionali, corrispondente annotazione.

Gli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, come predisposti dai Comuni e consegnati ai presidenti di seggio, con le relative annotazioni, sono allegati alle liste sezionali e ad altri atti dell'Ufficio elettorale di sezione **[Busta n. 2/R]**.

Il presidente deve prenderne nota nell'apposito verbale (**modello n. 86-bis/AR Voto domiciliare**).

Il presidente dell'Ufficio distaccato di sezione deve curare, con ogni mezzo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle particolari condizioni di salute dell'elettore.

Inoltre, il presidente, gli altri componenti dell'Ufficio elettorale di sezione e gli stessi rappresentanti delle liste circoscrizionali e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale che hanno chiesto di presenziare alla raccolta del voto a domicilio devono garantire il diritto alla riservatezza e la dignità dell'elettore, nel rispetto delle medesime esigenze connesse alle sue condizioni di salute.

I compiti dell'ufficio distaccato di sezione cessano non appena le schede votate dagli elettori ammessi al voto domiciliare sono portate nella sede della sezione e immediatamente introdotte nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori iscritti in elenco e registrati a verbale che hanno effettivamente votato presso il loro domicilio.

In particolare, nel verbale dell'Ufficio elettorale di sezione ordinario (**modello n. 85/AR**), nell'apposito allegato (all. 1: votazione di elettori presso luoghi di cura o di detenzione o a domicilio), si deve dare atto che i compiti dell'ufficio distaccato di sezione si sono esauriti.

§ 84. Altri adempimenti al rientro dell'ufficio distaccato di sezione nella sezione di appartenenza

Dopo che i componenti dell'ufficio distaccato di sezione hanno fatto rientro, con le schede votate e l'altro materiale elettorale, nella sezione di appartenenza, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione ordinario deve curare i seguenti adempimenti:

a) se l'elettore che ha votato a domicilio è iscritto nella lista sezionale: uno scrutatore appone la sua firma accanto al nominativo nell'apposita colonna della lista sezionale;

b) se l'elettore che ha votato a domicilio **NON** è iscritto nella lista sezionale: uno scrutatore appone la sua firma accanto al nominativo aggiunto in calce alla lista sezionale.

Gli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, predisposti dai Comuni e consegnati ai presidenti **degli uffici distaccati di sezione**, sono allegati alle liste sezionali per essere poi inseriti nell'apposito plico [**Busta n. 2(R)**].

CAPITOLO XXI

CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

§ 85. Operazioni di votazione fino alle ore 23 della domenica

Sospensione della votazione e rinvio della medesima alle ore 7 del mattino del lunedì.

Le operazioni di votazione proseguono sino alle ore 23 della domenica. (Cfr. art. 1, decreto-legge n. 7/2024) Tuttavia, se a tale ora siano ancora presenti nella sala o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno votato, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati (*art. 51, primo e secondo comma, del testo unico n. 570 e art. 64, primo comma, del T.U. n. 361/1957*). Qualora, poi, si siano formate fuori dai locali del seggio lunghe «file» di elettori in attesa di poter votare, il presidente disporrà, se necessario, che sia la forza pubblica a regolare l'afflusso degli elettori presentatisi al seggio o sue pertinenze, allo scopo di garantire a tutti i suddetti elettori la possibilità di esercitare il proprio diritto di voto. Dopo che tali elettori hanno votato, il presidente sigilla l'urna contenente le schede votate e la scatola contenente le schede autenticate, richiude in un unico plico **[Busta n. 1-BIS]** tutte le carte, gli atti e i documenti riguardanti la votazione, nonché il bollo della sezione e le matite utilizzate per l'espressione del voto, apponendovi la propria firma e facendovi apporre quelle di almeno due scrutatori, degli elettori e dei rappresentanti di lista che ne facciano richiesta. **ATTENZIONE: LA MANCATA SIGILLATURA DELL'URNA E DELLA SCATOLA, LA MANCANZA DELLE FIRME DEL PRESIDENTE E DI ALMENO DUE SCRUTATORI SUI SIGILLI CHE CHIUDONO L'URNA E LA SCATOLA E LA MANCATA FORMAZIONE DEL PLICO IMPORTANO LA NULLITÀ DELLE OPERAZIONI ELETTORALI** (*art. 51, quarto comma, del testo unico n. 570/1960 s.m.i.*). Infine, il presidente rinvia la votazione alle ore 7 del mattino del giorno successivo, lunedì, e, dopo la firma del verbale, fa sfollare la sala e procede alla chiusura ed alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrare. In proposito si richiamano le istruzioni del paragrafo § 49.

§ 86. Riapertura della votazione alle ore 7 del lunedì- Chiusura della votazione alle ore 15 del lunedì

Alle ore 7 del lunedì il presidente ricostituisce l'ufficio elettorale di sezione (*art. 52, primo comma, del T.U. n. 570/1960 e art. 64-bis, del T.U. n. 361/1957*).

Constatata l'integrità dei mezzi di sigillatura apposti alle aperture ed agli accessi della sala nonché dei sigilli apposti all'urna contenente le schede

votate e alla scatola contenente le schede autenticate ed al plico sigillato contenente gli atti dell'ufficio [**Busta n. 1-BIS**], il presidente apre il plico medesimo, la scatola contenente le schede autenticate e la fessura dell'urna contenente le schede votate e fa riprendere le operazioni di votazione.

Le operazioni di votazione devono proseguire fino alle ore 15 dello stesso giorno di lunedì. Tuttavia, se a tale ora siano ancora presenti nella sala o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno votato, il presidente ne fa prendere nota e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati (*art. 52, secondo comma, del T.U. n. 570/1960 e art. 64-bis, del T.U. n. 361/1957*). Quindi, il presidente dichiara chiusa la votazione.

§ 87. Sgombero del tavolo dell'Ufficio elettorale di sezione - Raccolta e custodia delle matite copiative

Dichiarata chiusa la votazione, il presidente:

- chiude la fessura dell'urna che contiene le schede votate e la cassetta o scatola con le schede autenticate;

- cura che sulle strisce di carta di chiusura dell'urna e della cassetta o scatola vengano apposti il bollo e l'indicazione del numero della sezione, la propria firma e quella di almeno due scrutatori e degli elettori che lo chiedono; la mancata suggellazione dell'urna o l'assenza della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude l'urna stessa o la mancata formazione del plico contenente gli atti relativi alle operazioni compiute comportano la nullità delle operazioni elettorali

(*Cfr. art. 51, comma 4, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.*)

- sgombra il tavolo dell'Ufficio elettorale di sezione dalle carte e dagli oggetti non più necessari

(*Cfr. art. 53, comma 1, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.*)

- raccoglie le matite copiative e ne controlla il loro numero;
- ripone in un unico plico [**Busta n. 7 (R)**] il timbro della sezione, le matite copiative e tutte le carte, gli atti, le pubblicazioni, gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati dopo le operazioni della sezione.

Le operazioni elettorali sono nulle nei casi di:

- mancata chiusura dell'urna o della cassetta o scatola con le schede autenticate;

- mancata apposizione della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulle strisce di chiusura dell'urna o della cassetta o scatola con le schede autenticate;

- mancata formazione del plico con carte, atti e documenti riguardanti la votazione e matite copiative.

(*Cfr. art. 51, commi 2 e 4, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.*)

CAPITOLO XXII
LE OPERAZIONI DI ACCERTAMENTO
DA COMPIERE PRIMA DELLO SCRUTINIO

§ 88. Accertamento del numero dei votanti in base al verbale, alle liste sezionali e alle liste elettorali aggiunte

L'Ufficio elettorale di sezione deve determinare il numero complessivo di elettori che hanno votato per le elezioni regionali e tale numero deve essere anche distinto in elettori di sesso maschile e di sesso femminile.

(Cfr. art. 53, comma 1, n. 2, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

A tale scopo, il presidente accerta:

1) il numero degli elettori iscritti nelle liste sezionali che hanno votato. Nelle liste, accanto al nome di ciascuno dei predetti elettori, deve essere stata apposta, nell'apposita colonna, la firma di uno degli scrutatori;

(Cfr. art. 49, comma 3, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

2) il numero degli elettori che hanno votato nella sezione presentando una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione che li dichiara elettori della Regione oppure un'attestazione del Sindaco di ammissione al voto, secondo quanto risulta dal verbale delle operazioni elettorali⁽⁶⁾;

(Cfr. art. 39, comma 3, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.; cfr. art. 3 legge n. 40/1979 che introduce art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)

Il presidente, con riferimento agli altri elettori che hanno votato nella sezione pur NON essendo iscritti nelle liste della sezione stessa, accerta altresì:

3) il numero degli elettori non deambulanti (paragrafo § 67);

(Cfr. art. 1, comma 4, legge n. 15/1991)

4) il numero dei componenti dell'Ufficio elettorale di sezione, dei rappresentanti delle liste circoscrizionali e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, degli ufficiali e agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso l'Ufficio elettorale di sezione (paragrafo § 64);

(Cfr. art. 12, comma 1, legge n. 108/1968; art. 40 T.U. n. 570/1960 e s.m.i., art. 15, comma 1, L.R. n. 20/2018 e s.m.i.)

(6) Non devono essere ricompresi in questo numero gli elettori ammessi a votare con attestazione del Sindaco sostitutivo della tessera elettorale ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella singola consultazione in quanto gli elettori medesimi risultano già iscritti nelle liste degli elettori della sezione (art. 7 D.P.R. n. 299/2000)

5) il numero degli elettori appartenenti alle Forze armate o a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (paragrafo § 65);

(Cfr. art. 49 T.U. n. 361/1957 e s.m.i.; art. 1, comma 1, lett. f), D.L. n. 161/1976, convertito dalla legge n. 240/1976)

6) il numero dei naviganti (marittimi e aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco (paragrafo § 66);

(Cfr. art. 50 T.U. n. 361/1957; art. 1, comma 1, lett. f), D.L. n. 161/1976, convertito dalla legge n. 240/1976)

7) il numero degli elettori ammessi e che hanno effettivamente votato a domicilio nell'ambito territoriale della sezione (paragrafo § 80)

Cfr. art. 1 D.L. n. 1/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 22/2006 e come modificato dall'art. 1 della legge n. 46/2009; art. 29 della legge n. 104/1992)

Degli elettori di cui al numero 2) si è presa nota nel verbale.

Gli elettori di cui ai numeri 3) e 4) sono stati iscritti in calce alla lista sezionale e di essi si è presa nota nel verbale.

Gli elettori di cui ai numeri 5) e 6) sono stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte (**modelli n. 257/AR/m e n. 257/AR/f**)

Gli elettori di cui al numero 7) sono stati iscritti in calce alla lista sezionale e di essi si è presa nota nell'apposito verbale (**modello n. 86 bis/AR - Voto domiciliare**).

Nelle seguenti sezioni, per l'accertamento del numero dei votanti, devono essere calcolati anche gli elettori che hanno votato per le elezioni regionali nel luogo di cura o di detenzione:

– nelle sezioni ospedaliere, presso le quali, inoltre, possono essere costituiti seggi speciali per la raccolta del voto al capezzale degli elettori impossibilitati a recarsi in cabina;

– nelle sezioni alle quali sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto;

– nelle sezioni alle quali sono assegnati luoghi di detenzione e di custodia preventiva;

– nelle sezioni, infine, alle quali sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto.

Tali elettori risultano dalle iscrizioni fatte dal presidente nella lista sezionale del seggio ospedaliero o nelle liste elettorali aggiunte dei seggi speciali o volanti (**modelli n. 258/AR/m e n. 258/AR/f e modelli n. 259/AR/m e n. 259/AR/f**).

(Cfr. art. 12, comma 2, legge n. 108/1968; artt. 42, 43 e 44 T.U. n. 570/1960 e s.m.i.; artt. 8 e 9 legge n. 136/1976; art. 1, comma 1, lett. e), D.L. n. 161/1976, convertito con modificazioni dalla legge n. 240/1976)

Nel numero dei votanti devono essere ricompresi:

- gli elettori che sono stati allontanati dalla cabina, riammessi o meno a votare dopo che hanno votato gli altri elettori (paragrafo § 69);
- gli elettori che hanno riconsegnato la scheda senza il bollo della sezione o senza la firma dello scrutatore (paragrafo § 70);
- gli elettori che non hanno restituito la scheda (paragrafo § 71);
- gli elettori che non hanno votato nella cabina (paragrafo § 72).

§ 89. Controllo del numero dei votanti in base al registro per l'annotazione del numero di tessera

Dopo avere accertato, con le modalità illustrate nel paragrafo precedente, il numero complessivo degli elettori che hanno votato, dandone attestazione nel verbale dell'Ufficio elettorale di sezione, il presidente controlla che tale numero corrisponda a quello desumibile dalle annotazioni fatte nei registri (distinti tra elettori di sesso maschile e di sesso femminile) dove sono stati riportati i numeri delle tessere elettorali dei votanti, sommando cioè le annotazioni fatte nel registro utilizzato presso l'Ufficio elettorale di sezione e le annotazioni fatte nei registri eventualmente utilizzati dai seggi speciali o volanti.

In caso di contestuale svolgimento di più consultazioni, dagli appositi riquadri stampati nel retro della pagina di copertina dei registri stessi occorre verificare e detrarre, per ogni consultazione, il numero di elettori che, pur avendo avuto annotato il numero di tessera, NON hanno votato per quella consultazione.

In particolare, il numero complessivo di votanti deve corrispondere a:

- a) totale delle tessere elettorali il cui numero è stato annotato nei registri;
- b) diminuito del numero degli elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della propria tessera, hanno rifiutato la scheda (paragrafo § 75, n. 1), oppure hanno votato solo per altre consultazioni contestualmente in svolgimento (numero riportato nell'apposita tabella del registro contenente i numeri delle tessere elettorali);
- c) aumentato del numero delle seguenti categorie di elettori (in quanto privi della tessera o il cui numero di tessera è stato annotato direttamente nel verbale dell'Ufficio elettorale di sezione):
 - elettori che hanno votato esibendo una sentenza o un'attestazione del sindaco (paragrafo § 62);
 - elettori, iscritti o non iscritti nella lista sezionale, il cui voto è stato raccolto a domicilio nell'ambito della sezione (paragrafo § 83).

§ 90. Formazione e spedizione del plico contenente le liste degli elettori della sezione e i registri per l'annotazione del numero di tessera

Dopo avere accertato il numero dei votanti, l'Ufficio elettorale di sezione procede alla formazione del plico contenente le liste degli elettori della sezione utilizzate per le operazioni di votazione **[Busta n. 2 (R)]**.

Nel plico devono essere inserite:

a) la lista degli elettori della sezione, distinta in maschi e femmine;
b) le liste elettorali aggiunte dove si è preso nota dei militari e dei naviganti (marittimi e aviatori) che hanno votato nella sezione (**modelli n. 257/AR/m e n. 257/AR/f**);

c) le liste elettorali aggiunte in cui sono stati iscritti gli elettori che hanno votato nei luoghi di ricovero o di detenzione (per le sezioni ospedaliere; per le sezioni alle quali sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto; per le sezioni alle quali sono assegnati luoghi di detenzione; per le sezioni, infine, alle quali sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto) (**Modelli n. 258/AR/m e n. 258/AR/f e modelli n. 259/AR/m e n. 259/AR/f**)

d) gli elenchi, predisposti dai Comuni, con i nominativi degli elettori, iscritti nella sezione o iscritti in altre sezioni dello stesso Comune o di altri Comuni della Regione, ammessi al voto domiciliare nell'ambito territoriale della sezione.

Le liste elettorali di cui alle lettere a), b) e c) devono essere firmate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori.

L'Ufficio elettorale di sezione procede altresì alla formazione di un altro plico [**Busta n. 2-bis (R)**] contenente i registri (maschile e femminile) per l'annotazione del numero di tessera dei votanti, ivi compresi i registri eventualmente utilizzati per la raccolta del voto degli elettori ricoverati in luoghi di cura o reclusi in luoghi di detenzione. Per le sezioni ospedaliere e per le sezioni alle quali sono stati assegnati luoghi di cura e di detenzione, per gli elettori ammessi a votare ai sensi dell'art. 42 del T.U. n. 570/1960 e dell'art. 8 della legge n. 136/1976, con i registri deve essere inclusa, nella **Busta n. 2-bis (R)** anche l'attestazione di cui alla lettera b, comma 3, dell'art. 42 del T.U. n. 570/1960 e dell'art. 8 della L. n. 136/1976.

Su tale plico appongono la firma il presidente, almeno due scrutatori e i rappresentanti di lista che ne fanno richiesta.

La **Busta n. 2 – bis (R)** viene quindi inserita nella predetta **Busta n. 2 (R)**, sulla quale appongono la firma il presidente, almeno due scrutatori e i rappresentanti di lista e gli elettori presenti che ne fanno richiesta.

Infine, l'anzidetta **Busta n. 2 (R)** viene sigillata e, per il tramite del Comune, prima di iniziare le operazioni di scrutinio, contemporaneamente all'altro plico contenente le schede avanzate a chiusura della votazione [**Busta n. 3 (R)**], verrà inviata al Tribunale che ne rilascerà ricevuta.

(Cfr. art. 53, comma 1, n. 2, T.U. n. 570/1960 e s.m.i. e art. 244 del D.Lgs. n. 51/1998)

§ 91. Accertamento del numero delle schede autenticate nel corso della votazione in aggiunta a quelle autenticate subito dopo la costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione

Per consentire le successive operazioni di riscontro di cui ai paragrafi § 92 e § 106, il presidente deve accertare il numero complessivo delle schede che, nel corso delle operazioni di votazione, sono state autenticate in aggiunta a quelle autenticate il sabato pomeriggio subito dopo la costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione (paragrafo § 45).

Tale numero è dato dalla somma di:

1. schede autenticate per gli elettori che hanno votato nella sezione pur non essendovi iscritti (paragrafo § 54, sub III, numeri da 1 a 7);
2. schede autenticate per gli elettori che hanno votato in luoghi di cura o detenzione dei quali non si era tenuto conto il sabato pomeriggio;
3. schede autenticate in sostituzione di quelle consegnate agli elettori prima allontanati dalle cabine e poi riammessi a votare (paragrafo § 69);
4. schede autenticate in sostituzione di quelle deteriorate (paragrafo § 73) (*Cfr. art. 53, comma 1, n. 3, T.U. n. 570/1960*).

§ 92. Controllo delle schede autenticate non utilizzate per la votazione – Formazione e spedizione del plico contenente le schede avanzate (autenticate e non autenticate)

I - L'Ufficio elettorale di sezione deve controllare il numero delle schede di voto autenticate rimaste nell'apposita cassetta o scatola in quanto non utilizzate per la votazione.

Tale numero, aumentato di quello delle schede consegnate agli elettori che, dopo averle ricevute, non hanno votato, deve corrispondere al numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste della sezione e di quelli assegnati alla sezione medesima, perché ammessi a votare presso luoghi di cura o di detenzione o presso il loro domicilio, che non hanno votato.

(*cfr. art. 43 del T.U. n. 5670/1960 e s.m.i. e art. 1, lettere d) ed e) del D.L. n. 161/1976, convertito con modificazioni dalla legge n. 240/1976 e dell'art. 1 D.L. n. 1/2006, convertito in modificazioni dalla legge n. 22/2006*).

Nel caso di mancata corrispondenza, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione deve indicarne i motivi nel verbale.

a) Dopo tale controllo, l'Ufficio elettorale di sezione procede alla formazione della **Busta n. 3 (R)** nella quale devono essere inclusi i due distinti pacchetti contenenti, rispettivamente:

- b) e schede autenticate non utilizzate per la votazione
- c) le schede non autenticate.

II – Qualora presso il seggio si svolgono anche altre consultazioni, il presidente esegue il medesimo controllo per le schede residue anche per le altre votazioni e procede alla formazione di plichi analoghi, prima di iniziare le operazioni di scrutinio.

III - Il predetto plico [Busta n. 3 (R)], per il tramite del Comune, prima di iniziare le operazioni di scrutinio, contemporaneamente al plico di cui al paragrafo § 89 contenente le liste sezionali e i registri [Busta n. 2 (R)], viene inviato al Tribunale (o sezione distaccata del tribunale), che ne rilascia ricevuta.

(*Cfr. art. 53, comma 1, n. 3, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.*)

IV - Le operazioni descritte nei paragrafi § 88 (Accertamento del numero dei votanti in base al verbale, alle liste sezionali e alle liste elettorali aggiunte), § 89 (Controllo del numero dei votanti in base al registro per l'annotazione del numero di tessera) § 90 (Formazione e spedizione del plico contenente le liste degli elettori della sezione e i registri per l'annotazione del numero di tessera) e nel presente paragrafo devono essere effettuate nell'ordine indicato e del compimento di ciascuna di esse si deve fare menzione nel verbale.

(Cfr. art. 53, comma 3, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

PARTE QUARTA
OPERAZIONI DI SCRUTINIO

CAPITOLO XXIII

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

§ 93. Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori

Prima di iniziare le operazioni di spoglio delle schede e di scrutinio, il presidente:

- sorteggia il nome dello scrutatore, escludendo quello che svolge le funzioni di vicepresidente, che dovrà estrarre le schede, una alla volta, dall'urna;
- assegna a un secondo scrutatore (eventualmente anche il vicepresidente) il compito di registrare su uno dei due esemplari delle tabelle di scrutinio i voti dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, i voti delle liste circoscrizionali e i voti di preferenza per i candidati delle liste circoscrizionali man mano risultanti dallo spoglio delle schede;
- assegna al segretario dell'Ufficio elettorale di sezione il compito di registrare i voti sull'altro esemplare delle tabelle di scrutinio, contemporaneamente ma separatamente dallo scrutatore di cui al punto precedente, in modo da avere un continuo e reciproco controllo dei risultati;
- assegna al terzo scrutatore il compito di deporre le schede man mano scrutinate nella cassetta o scatola che precedentemente conteneva le schede autenticate non utilizzate per la votazione.

(Cfr. art. 68, commi 1 e 2, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

Pertanto, se, in generale, per la validità delle operazioni elettorali l'art. 25 del T.U. n. 570/1960 e s.m.i., è sufficiente la presenza di almeno tre componenti dell'Ufficio elettorale di sezione, tra i quali il presidente o il vicepresidente, durante le operazioni di scrutinio, l'art. 25 va coordinato con l'art. 68 per il quale devono essere presenti almeno cinque componenti, cioè il presidente o il vicepresidente, il segretario e tre scrutatori.

(Cfr. artt. 25, 68, commi 1 e 2, T.U. n. 570/1960 e s.m.i., art. 1, comma 6, legge n. 108/1968 e s.m.i.)

Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti delle liste circoscrizionali e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e gli elettori della sezione.

(Cfr. art. 38, comma 1, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

Nella sala possono essere ammesse, inoltre, per l'adempimento dei loro compiti, le persone indicate nel paragrafo § 32.

CAPITOLO XXIV

TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 94. Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali devono avere inizio non appena completate le operazioni illustrate nei paragrafi da § 88 a § 93.

Lo scrutinio per le elezioni regionali deve svolgersi senza alcuna interruzione.

Tali operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio.

§ 95. Sospensione delle operazioni di scrutinio non completate entro i termini

Se per causa di forza maggiore le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali non possono essere completate entro i termini massimi, rispetto al loro inizio, ricordati nel paragrafo precedente, il presidente le deve sospendere.

Le operazioni di scrutinio saranno completate, utilizzando le stesse tabelle di scrutinio usate dai seggi, dall'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della Provincia. Per agevolare le operazioni di tale Ufficio, si raccomanda di registrare con un segno più marcato o con matita colorata l'ultimo voto spogliato.

Prima di sospendere le operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione, si deve provvedere ai seguenti adempimenti:

- il presidente deve chiudere l'urna contenente le schede non ancora spogliate e la cassetta o scatola nella quale sono state riposte le schede spogliate;
- sull'urna e sulla cassetta o scatola devono essere apposti cartelli sui quali indicare il Comune, il numero della sezione elettorale, l'elezione di cui si tratta e le scritte: «Schede non spogliate» o «Schede già spogliate»;
- il presidente deve raccogliere in un plico tutti gli altri documenti relativi alle operazioni sospese;
- su tale plico devono essere trascritte le stesse indicazioni apposte sull'urna e sulla cassetta o scatola (Comune, numero della sezione, elezione di cui si tratta e scritte: «Schede non spogliate» o «Schede già spogliate») e devono essere apposti altresì il bollo della sezione, la firma del presidente e di almeno due scrutatori, la firma dei rappresentanti delle liste circoscrizionali e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale che lo richiedono;
- il presidente, infine, prima di chiudere il verbale, vi attesta i risultati delle operazioni di scrutinio fino a quel momento svolte.

Al termine delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione, il presidente o, su sua delega scritta, due scrutatori curano il recapito di un esemplare del verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione, dell'urna, della cassetta o scatola e del plico anzidetto all'Ufficio centrale circoscrizionale, per le sezioni elettorali ubicate nel Comune dove ha sede tale Ufficio; oppure al presidente della 1^a sezione, che ne cura il successivo inoltro, nei Comuni ripartiti in due o più sezioni che non sono sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

(Cfr. artt. 14 e 15, comma 1, legge n. 108/1968; art. 73, commi 2, 3 e 4 D.P.R. n. 361/1957)

CAPITOLO XXV
SISTEMA ELETTORALE E SALVAGUARDIA
DELLA VALIDITÀ DEL VOTO

§ 96. Cenni sul sistema elettorale per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata

Per consentire il corretto svolgimento delle operazioni di scrutinio, è opportuno premettere alcune spiegazioni sul sistema elettorale della Regione Basilicata.

L'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata è disciplinata dalla Legge Regionale n. 20/2018, successivamente modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 27/2018 e, aggiornato e coordinato con L.R n.4 del 13 marzo 2019 e con L.R. n.2 del 7 febbraio 2024, in quanto compatibili, dalla legge n. 108/1968 e dalla legge n. 43/1995.

Il Consiglio regionale è composto da 20 Consiglieri più il Presidente della Giunta regionale (*cf. art. 25, comma 1, Statuto della Regione Basilicata e art. 2, comma 3, Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.*).

Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio regionale (*cf. art. 48, comma 2, Statuto della Regione Basilicata e art. 2, comma 1, Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.*).

È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi su tutto il territorio regionale sommando i voti ottenuti in ciascuna circoscrizione provinciale (*cf. art. 2, comma 2, Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.*).

È eletto Consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente (*cf. art. 2, comma 4, Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.*).

Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti su base circoscrizionale e con premio di maggioranza, secondo la disciplina della citata Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i. (*cf. artt. 3, comma 1, e 20 Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.*).

In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali concorrenti di candidati alla carica di Consigliere regionale.

Le operazioni di calcolo per il riparto dei seggi tra le varie liste, così come le proclamazioni degli eletti, sono demandati agli Uffici centrali circoscrizionali e all'Ufficio centrale regionale per quanto di competenza (*cf. artt. 3, comma 2, e 20 Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.*).

Gli Uffici elettorali di sezione debbono solamente raccogliere e registrare gli elementi che dovranno poi servire di base a detti calcoli e cioè: i voti dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, i voti delle liste circoscrizionali e i voti di preferenza per i candidati delle liste circoscrizionali.

Ai sensi degli articoli 14 e 17 della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i. ogni elettore può esprimere:

1. un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale
2. un voto a favore di una lista di candidati alla carica di Consigliere regionale nella circoscrizione in cui vota
3. fino a due preferenze per i candidati alla carica di Consigliere regionale nella circoscrizione in cui vota purché di sesso diverso ed appartenenti alla medesima lista circoscrizionale.

Il voto di preferenza valido espresso per uno o più candidati (di sesso diverso e della medesima lista circoscrizionale) comporta l'attribuzione del voto anche alla lista circoscrizionale e al candidato alla Presidenza della Giunta regionale ad essa collegata.

Il voto valido espresso a favore di una lista circoscrizionale comporta l'attribuzione del voto anche al candidato alla Presidenza della Giunta regionale ad essa collegata.

Il voto espresso solo a favore del candidato alla Presidenza della Giunta regionale è attribuito solo al candidato e non si estende anche alla/alle lista/liste collegata/collegate.

(Cfr. art. 14, 17 della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.; art. 57, comma 8; art. 5 D.P.R. 28/04/1993, n. 132; art. 2 legge n. 43/1995)

§ 97. Principio di salvaguardia della validità del voto. Univocità e non riconoscibilità del voto

Nelle operazioni di scrutinio l'Ufficio elettorale di sezione deve anzitutto tener presente il principio fondamentale stabilito dalla legge e dal costante orientamento della giurisprudenza della salvaguardia della validità del voto (c.d. "favor voti").

Ciò significa che la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa tutte le volte in cui si può desumere la volontà effettiva dell'elettore (c.d. **univocità del voto**), salvo i casi di schede non conformi a legge o non recanti la firma di uno scrutatore o il bollo della sezione o di schede che presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (c.d. **riconoscibilità del voto**).

(Cfr. artt. 64 e 69 T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

La finalità è di garantire il rispetto della volontà di tutti gli elettori, anche di quelli che non sono in grado di apprendere e di osservare in pieno le disposizioni normative sulla espressione del voto⁽⁷⁾

(7) Cons. Stato, n. 199 del 25 febbraio 1997; n. 853 del 29 luglio 1997; n. 3861 del 10 luglio 2000; n. 1897 del 2 aprile 2001; n. 2291 del 12 aprile 2001; n. 3358 del 7 luglio 2015; n. 4208 del 6 luglio 2017.

Pertanto, non devono invalidare il voto:

- mere anomalie del tratto;
- i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un'espressione rafforzativa del voto;
- l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore;
- erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impediscono l'agevole identificazione;
- le incertezze grafiche nella individuazione dei candidati prescelti.

Di conseguenza, le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda contiene segni, scritte o espressioni che inoppugnabilmente e inequivocabilmente sono idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità: sono da considerare tali i segni che non trovano, al di fuori di questa volontà, altra ragione o spiegazione⁽⁸⁾.

(8) Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, formatasi soprattutto in tema di elezioni comunali, l'accertamento della idoneità di segni, scritture o errori sulla scheda a costituire elementi di riconoscimento dell'elettore deve essere inteso in senso oggettivo e non soggettivo, stante l'evidente impossibilità di approfondire lo stato soggettivo o l'elemento psicologico dell'elettore, in ragione della segretezza del voto (Cons. Stato, Sez. III, 6 aprile 2017, n. 1821; Sez. V, 7 gennaio 2013, n. 12). Pertanto il voto è nullo solo quando dalla scheda emerge in modo inoppugnabile ed univoco l'intento dell'elettore di farsi riconoscere.

Non invalidano il voto espresso, non potendo assurgere, di per sé, al rango di segno di riconoscimento:

- mere anomalie del tratto, incertezze grafiche, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, segni suscettibili di spiegazioni diverse rispetto alla volontà dell'elettore di farsi riconoscere (Sez. III, n. 4526 del 06/10/16; Sez. V, n. 2087/16; Sez. V, n. 245/16; Sez. V, n. 374 del 4-2-2004; n. 6052 del 3-12-2001; n. 1897 del 2-4-2001; n. 5609 del 18-10-2000);
- il mero segno di abrasione rinvenuto su una scheda (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004);
- il voto espresso da un elettore in sostituzione di uno precedentemente segnato e cancellato, per errore o per respicenza; tale voto va, quindi, ritenuto valido, purché nel caso concreto sia univoca la volontà dell'elettore stesso di recedere dalla precedente espressione di voto (Sez. V, n. 6052 del 3-12-2001; n. 1897 del 2-4-2001);
- l'allungamento verso il basso dell'ultima vocale del nominativo del candidato per il quale viene espressa la preferenza (Sez. V, n. 7561 del 18-11-2004);
- l'indicazione di un voto di preferenza ad un candidato di una lista diversa, con la conseguenza che la scheda recante il voto per il candidato alla carica di sindaco ed il voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale di altra lista è da considerare valido per il sindaco, ed inefficace relativamente al voto di preferenza, in quanto appartenente ad altra lista, non potendo invocarsi, in presenza della puntuale previsione normativa, la necessità di privilegiare l'effettiva volontà dell'elettore (Sez. V, n. 2726 del 05/05/16; Sez. V, n. 5384 del 27/11/15);
- tre "ics" apposte sul nome prestampato del candidato a sindaco (Sez. V, n. 3931 del 15/04/14; Sez. V, n. 374 del 4-2-2004);
- la trascrizione del nominativo del candidato sindaco nello spazio destinato all'indicazione della preferenza. Tale trascrizione, pure in mancanza di croceseo sul simbolo, è da interpretarsi come conferma, benché superflua, del voto espresso per l'elezione del sindaco (Sez. V, n. 5187 del 28-9-2005) anche, eventualmente in considerazione delle condizioni socio-culturali della collettività chiamata ad esprimere il voto (Sez. V, n. 7561 del 18-11-2004);

- l'erronea indicazione, nello spazio delle preferenze, nel riquadro del contrassegno di lista votato, di un cognome non riconducibile ad alcun candidato alle elezioni comunali, bensì riconducibile a un candidato alle contestuali elezioni provinciali, potendo costituire la circostanza frutto di un'involontaria confusione (*Sez. V, n. 459 del 3-2-2006*);

- la preferenza espressa per il candidato utilizzando espressioni identificative quali diminutivi o soprannomi, comunicate in precedenza agli elettori, in quanto modalità di espressione della preferenza che può essere usata da qualunque elettore (*Sez. V, n. 198 del 23-1-2007*). Il voto è valido, naturalmente, sempre che si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore;

- l'indicazione del titolo professionale del candidato (*Sez. III, n. 1821 del 06/04/17; Sez. V, n. 4349 del 19/06/12; Sez. V, n. 6052 del 3-12-2001*). Tuttavia, costituisce segno di riconoscimento l'abbreviazione "geo" posta davanti al cognome del candidato sindaco, apparendo decisivo il fatto che l'abbreviazione più comune per designare la figura del geometra consiste nell'espressione "geom." (*Sez. V, n. 3861 del 10-7-2000*);

- l'errore grafico consistente nello scrivere il cognome del candidato sostituendo alla "v" una "p" (nel caso in questione: "Papese" al posto di "Pavese"). Tale errore va valutato tenendo conto delle connotazioni socio-culturali della collettività chiamata alle urne (*Sez. V, n. 5187 del 28-9-2005*);

- minuscoli segni grafici, quali trattini, pallini o asterischi, per la loro ripetitività e comunanza, non possono assurgere a segni di riconoscimento, sembrando piuttosto ascrivibili a difficoltà di scrittura compatibili con il basso tasso di scolarizzazione (*Sez. V, n. 3931 del 15/04/14*).

La giurisprudenza ha altresì affermato che:

- non ha valore di segno di riconoscimento, che possa invalidare la scheda, il segno di voto sul contrassegno di lista, costituito da un semplice tratto di matita, oppure un cerchio, anziché da una croce (*Sez. V, n. 245 del 25/01/16; Sez. V, n. 400 del 9-9-1947; Sez. V, n. 862 del 27-12-1988; Sez. V, n. 660 del 26-10-1987*);

- è valida la scheda che presenta segni vari e discontinui dovuti all'incerto e meccanico movimento della mano e privi di ogni parvenza di convenuta espressione figurativa, ovvero segni palesemente fortuiti (*Sez. V, n. 305 del 2-4-1954; Sez. V, n. 539 del 22-5-1954; Sez. V, n. 157 del 1-7-1988; Sez. V, n. 660 del 26-10-1987*);

- non è nulla la scheda che rechi, oltre ad un inequivoco segno di voto su una lista, un breve segno presso il contrassegno di altra lista (*Sez. V, n. 289 del 30-4-1960*);

- è valida la scheda che, oltre al voto di lista e ai voti di preferenza, rechi le stesse preferenze, annullate con una croce, in altro spazio corrispondente ad un contrassegno non votato (*sez. V, n. 615 del 29-8-1972*);

- il segno apposto in una scheda con una riga obliqua, che taglia tutte le righe destinate ai voti di preferenza, può interpretarsi come manifestazione di volontà di non dare voti di preferenza ai candidati della lista che l'elettore ha votato; la scheda è valida (*Sez. V, n. 239 del 12-6-1981*);

- è valido il voto espresso con un doppio segno di croce sul simbolo votato (*Sez. V, n. 4474 del 25/06/13; Sez. V, n. 862 del 27-12-1988*);

- è valida la scheda che reca voto di lista e relativi voti di preferenza nonché altro voto di lista abraso (*Sez. VI, n. 157 del 10-3-1989*);

- la deformazione del cognome o del nome di un candidato, o anche l'incertezza nella relativa indicazione, si possono spiegare con una scarsa dimestichezza del votante con la scrittura o con un'inesatta memoria del nome mentre non dimostrano in maniera inoppugnabile la volontà dell'elettore di rendere riconoscibile il proprio voto (*Cons. Stato, Sez. V, 9 settembre 2013, n. 4474*);

- l'apposizione di tre puntini non può costituire segno di riconoscimento dal momento che all'evidenza consiste in una incertezza grafica suscettibile di spiegazione diversa dalla intenzione incontrovertibile di apposizione di un segno di riconoscimento e non invalida di per sé il voto espresso, essendo tipica espressione di incertezza su quanto si intenda scrivere il ticchettio della matita sul foglio bianco (*Sez. V, n. 6070 del 07/06/11*);

- è valida la scheda nella quale il voto è stato espresso con un segno grafico apposto in direzione e in prossimità del simbolo della lista, cui è stata aggiunta la preferenza per il candidato consigliere indicato come "Saco 68". Il cognome del candidato, infatti, è stato indicato nel riquadro riservato a ricevere i voti di una sola e ben determinata lista, individuata in modo chiaro ed univoco. La parziale erronea indicazione del cognome ("Saco" anziché "Sacco") non giustifica, pur in presenza di un candidato di un'altra lista avente lo stesso cognome, dubbi o incertezze circa la volontà dell'e-

lettore. Non vi è inoltre riconoscibilità del voto, in quanto risulta plausibile che l'imprecisione in cui è incorso l'elettore sia frutto di un errore mnemonico o di altra natura. Non necessariamente il voto di preferenza riflette la capacità di trascrivere perfettamente il nome del candidato prescelto, non potendosi quindi escludere che la scarsa scolarizzazione induca a scrivere il cognome con una sola consonante, anziché con due (*Cons. Stato, Sez. V, 11 febbraio 2014, n. 665*);

- è valida la scheda recante due segni grafici, di cui uno più deciso, in prossimità del simbolo della lista, perché, pur trattandosi di segni grafici certamente inusuali, tale circostanza non è sufficiente a rivelare che siano stati apposti per consentire il riconoscimento dell'elettore. Non è irragionevole ritenere, nella specie, che si tratti di segni riferibili a condizioni di disagio fisico o psicologico dell'elettore, la cui mano ha fatto toccare per due volte con la matita in punti non distanti la scheda elettorale (*Cons. Stato, Sez. V, 11 febbraio 2014, n. 665*).

Sempre secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, formatasi prevalentemente in tema di elezioni comunali, possono essere ritenuti segni di riconoscimento, idonei ad invalidare il voto, quelli eccedenti il modo normale di esprimere la volontà elettorale, e dunque una particolare anomalia nella compilazione della scheda non semplicemente riducibile e non spiegabile in base alla fisiologica incertezza o svista occorse nell'indicare un determinato simbolo, nell'apporre il crocesegno o nell'indicare il nominativo del candidato suffragato (*Cons. Stato, Sez. V, n. 2087 del 28/04/16; Sez. V, 25 gennaio 2016, n. 245, 18 gennaio 2016, n. 142, 7 luglio 2015, n. 3368, 15 giugno 2015, n. 2934, 17 marzo 2015, n. 1376, 9 settembre 2013, n. 4474*), quali ad esempio:

- il motto "sei forte", riferito al candidato per cui si esprime la preferenza (*Sez. V, n. 374 del 4-2-2004*);

- la frase "candidato alla carica di consigliere" apposta dall'elettore prima del nome e cognome del candidato scelto, non trovando tale locuzione alcuna spiegazione logica e rivelandosi del tutto superflua, non casuale, né involontaria, tale da consentire la individuazione dell'elettore (*Sez. V, n. 2291 del 12-4-2001*);

- le parole "SI" od "OK" scritte sul rigo della preferenza, trattandosi di ipotesi di allontanamento volontario dalla modalità prescritta che non si può spiegare ragionevolmente come frutto di un errore materiale (*Sez. V, n. 5379 del 05-11-2015; Sez. V, n. 4933 del 21-9-2005*);

- la cancellazione della preferenza già espressa, sebbene sostituita dall'indicazione corretta del nome del candidato prescelto, costituisce chiaro segno di riconoscimento non solo sotto il profilo oggettivo-fattuale, ma anche sotto l'aspetto soggettivo-psicologico, essendo la condotta dell'elettore lesiva del dovere comportamentale sopra evidenziato (cfr. *Cons. Stato, sez. V, n. 3949, del 4 giugno 2015; 21 maggio 2010, n. 3210*).

Inoltre, per la stessa giurisprudenza:

- è potenzialmente idoneo a far conoscere il votante, ed ha quindi valore di segno di riconoscimento, che rende nulla la scheda, il segno di croce apposto sulla facciata esterna (retro) della scheda (*Sez. V, n. 400 del 9-9-1947*);

- il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall'ufficio elettorale (nella specie, penna a sfera) può costituire idoneo mezzo di identificazione dell'elettore, ed è pertanto nullo (*Adunanza Plenaria, n. 28 del 29-11-1979; Sez. V, n. 457 del 16-10-1981; Sez. V, n. 39 del 18-3-1985*).

- è nullo il voto che contenga l'espressione di preferenza per un nominativo che non corrisponde a quello di nessuno dei candidati, costituendo siffatta erronea indicazione un palese segno di riconoscimento del voto (*Sez. V, n. 5742 del 2-9-2004; n. 374 del 4-2-2004; n. 2291 del 12-4-2001*), salvo che, per il tipo di errore e per la collocazione del nominativo, possa ritenersi che si tratti esclusivamente di un errore dell'elettore dovuto a ignoranza (*Sez. V, n. 2087 del 28 aprile 2016; Sez. V, n. 109 del 18-1-2006*).

Peraltro, in occasione di elezioni regionali, in sede di decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale su contestazioni avverso le operazioni di scrutinio degli uffici elettorali di sezione, sono state ritenute valide le schede e sono stati pertanto assegnati i relativi voti espressi nei casi in cui a fianco del contrassegno della lista votata sia stata apposta l'indicazione del nome del leader del medesimo partito o movimento, in quanto la scelta della lista risultava univoca e la predetta dicitura si è ritenuto che non costituisca segno di riconoscimento (*Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Roma, decisione del 28 marzo 2013*).

In alcune recenti pronunce del Consiglio di Stato, riferite soprattutto a elezioni comunali, il riconoscimento o meno della **univocità del voto** ha comportato l'attribuzione o la dichiarazione di nullità del voto stesso:

- secondo la *Sez. V, n. 4607 del 5 luglio 2011*, non costituiscono segni di riconoscimento gli errori dovuti ad ignoranza (cfr. *C.d.S., Sez. V, 18.10.2006 n. 109*) e, in ossequio sempre al preminente principio del favor voti, occorre altresì tener conto delle variegate connotazioni socio-culturali della collettività chiamata ad esprimere il voto (cfr. *C.d.S., Sez. V, 18.11.2004 n. 7561*); pertanto un segno di riconoscimento, per essere tale, deve sostanziarsi in una espressione fornita di caratteristiche che siano oggettivamente ed univocamente idonee a manifestare un messaggio che possa permettere al destinatario del voto di ricondurre in modo certo l'espressione stessa ad uno specifico elettore (*v. ex plurimis, C.d.S., Sez. V, n. 5187/2005*);

- voto espresso indicando prenomi di persone non candidate o presenti in altra lista. Il voto espresso indicando prenomi di persone non candidate, o presenti in altra lista, va annullato quando, essendovi più candidati con lo stesso cognome, non può evincersi in maniera sicura la volontà dell'elettore (*Sez. V, n. 3459 del 28-5-2004*);

- scheda, senza croceseqno sul contrassegno di lista, recante preferenza per un candidato consigliere espressa non nel riquadro della lista di appartenenza ma nel riquadro di diversa lista. La scheda è nulla. Qualora l'elettore si sia limitato a scrivere il cognome del candidato nella riga stampata sotto un contrassegno di lista diverso, sia pure appartenente alla medesima coalizione, non è legittimo interpretare la sua volontà attribuendo la preferenza al contrassegno di lista e la scheda va considerata nulla perché intrinsecamente contraddittoria. Non è infatti possibile considerare il voto attribuito al candidato perché apposto nella riga stampata sotto una lista diversa da quella per cui si è presentato né è possibile attribuire il voto alla lista per la quale il candidato si era presentato essendo stata comunque indicata una lista diversa (*Sez. V, n. 5913 del 21-11-2007*);

- scheda recante preferenza per due sindaci. È nulla la scheda recante preferenza per due sindaci. Nel sistema elettorale comunale, infatti, il voto è valido solo se esprime, direttamente od indirettamente, la preferenza per un candidato sindaco. Né potrebbe essere annullato il solo voto relativo al sindaco, posto che non è con sentito votare una lista, senza scegliere il sindaco collegato, od un altro candidato sindaco (*Sez. V, n. 6052 del 3-12-2001*);

- voto espresso indicando prenomi erronei. L'erronea indicazione del nome di battesimo del candidato, con corretta indicazione del cognome, non giustifica, in assenza di candidati di altre liste aventi lo stesso cognome, dubbi o incertezze circa la volontà dell'elettore. Per quanto riguarda la riconoscibilità del voto, è plausibile che l'imprecisione sia frutto di un errore mnemonico, non improbabile poiché non necessariamente il voto di preferenza riflette una conoscenza diretta del candidato prescelto (*Sez. V, n. 1020 del 22 febbraio 2001*);

- è nulla la scheda contenente una macroscopica macchia di inchiostro blu, considerata come "non casuale segno di riconoscimento" (*Sez. V, n. 1578 del 03/03/2016*).

Si riportano infine, sempre in tema di **univocità o meno del voto espresso**, le seguenti altre massime di pronunce dello stesso Consiglio di Stato:

- è nulla la scheda nella quale il segno di voto è posto a cavallo della linea di separazione tra due contrassegni (*Sez. V, n. 539 del 22-4-1954*);

- è invalida la scheda che reca, accanto al contrassegno di lista, non votato, in luogo del voto di preferenza, il nome di un candidato dello stesso partito ma per altra contemporanea elezione (*Sez. V, n. 271 del 19-6-1981*).

Con riferimento a determinate altre specifiche fattispecie in materia di elezioni comunali, il Consiglio di Stato ha avuto modo di pronunciarsi dettando principi utili ai fini del riconoscimento di validità della scheda e del voto e dell'attribuzione del voto medesimo:

- scheda recante voto sul contrassegno di una lista e una preferenza per candidati della stessa lista, nonché un segno di voto sul contrassegno di altra lista. In tale caso il voto è attribuito alla lista alla quale appartiene il candidato indicato, in applicazione del principio emergente dall'art. 57, penultimo comma, del D.P.R. n. 570/1960. Tale principio, originariamente dettato per le elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, appare applicabile anche al sistema di votazione nei comuni con popolazione inferiore al detto limite (*Sez. V, n. 2291 del 12-4-2001*; *Sez. V, n. 6685 del 14-11-2006*);

I segni che possono invalidare la scheda sono esclusivamente quelli apposti dall'elettore, e non i segni tipografici o di altro genere.

Inoltre, nel caso di contemporaneo svolgimento di più consultazioni e, quindi, di consegna all'elettore di più schede di voto, può succedere che, malgrado le avvertenze fornite dal presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, le schede vengano sovrapposte dall'elettore l'una sull'altra, con l'effetto che il segno di voto regolarmente tracciato su una scheda si riverbera per pressione su quella sottostante: quest'ultima scheda, tuttavia, se la volontà dell'elettore è univoca e la scheda stessa non è da dichiarare nulla per altri motivi, deve essere ritenuta valida.

- la fattispecie concreta rientra nell'ipotesi disciplinata dal citato art. 57, comma 7, del D.P.R. n. 570/1960, per cui, in applicazione del principio del "favor voti", allorché l'elettore voti per una lista, ma poi indichi preferenze per candidati appartenenti ad una lista differente, vanno annullate le preferenze, ma fatto salvo il voto di lista (*Consiglio di Stato, Sez. V, 28 febbraio 2006, n. 903*) che presenta un maggiore spessore politico nella formazione delle maggioranze consiliari (*Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1477 del 25/02/16; Sez. V, 28 febbraio 2006, n. 903, 31 ottobre 2001, n. 5692, 24 maggio 2004, n. 3360 e 21 giugno 2005, n. 3280*);

- scheda in cui l'elettore indica, oltre al candidato sindaco prescelto e al suo contrassegno (ed eventualmente a preferenza al candidato consigliere comunale per una lista collegata al candidato sindaco), anche una preferenza per un candidato consigliere appartenente ad una lista non collegata. Il voto con cui l'elettore indica senza dubbio il candidato sindaco prescelto e il di lui contrassegno – come quello con cui esprime la preferenza al candidato consigliere comunale per una lista collegata al candidato sindaco – è valido perché inequivocabilmente lascia individuare la forza politica cui esso si riferisce anche nel caso in cui l'elettore esprima pure una preferenza per un candidato consigliere appartenente ad una lista non collegata. Viceversa, il voto a quest'ultimo è nullo, per l'evidente ragione di non poter legittimamente considerare sullo stesso piano giuridico i due tipi di voto (*Sez. V, n. 1520 del 15-3-2001*);

- scheda senza croce sul simbolo di lista, recante l'indicazione, nella casella a fianco del contrassegno di lista, del solo cognome del candidato consigliere, che corrisponde sia ad un candidato della lista n. 1 sia ad un candidato della lista n. 2. Il voto è validamente espresso, in quanto le incertezze che potrebbero derivare dalla presenza in altre liste di candidati aventi lo stesso cognome sono superate, sul piano formale, dal disposto dell'art. 57, quinto comma, D.P.R. n. 570/1960; sul piano logico, dalla circostanza che il cognome del candidato è stato indicato nel riquadro riservato a ricevere i voti di una sola e ben determinata lista, individuata in modo chiaro ed univoco sia dal proprio simbolo sia dal nominativo del candidato alla carica di sindaco (*Sez. V, n. 1020 del 22 febbraio 2001*).

In ogni caso, in applicazione del principio del favor voti, nel caso di annullamento del voto di preferenza, ove possibile, va fatto salvo il voto di lista (*Sez. V, n. 1477 del 25/02/16; Sez. V, 28 febbraio 2006, n. 903*) che presenta un maggiore spessore politico nella formazione delle maggioranze consiliari (*Consiglio di Stato, Sez. V, 28 febbraio 2006, n. 903, 31 ottobre 2001, n. 5692, 24 maggio 2004, n. 3360 e 21 giugno 2005, n. 3280*).

CAPITOLO XXVI LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 98. Inizio dello scrutinio per le elezioni regionali

Il presidente, senza aprire subito l'urna, prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio, deve anzitutto agitarla, affinché le schede votate contenute al suo interno possano mescolarsi.

Dopo di ciò, ricolloca nuovamente l'urna sul tavolo, la apre e dà inizio alle operazioni di spoglio.

§ 99. Modalità di espressione del voto: richiamo

Come illustrato nei paragrafi § 53 e § 96, gli articoli 14 e 17 della Legge Regionale n. 20/2018 e s.m.i., hanno espressamente disciplinato le varie modalità con le quali l'elettore può esprimere validamente il proprio voto, modalità che si intendono qui integralmente richiamate.

Nonostante la puntualità della previsione legislativa e delle corrispondenti istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione, peraltro, si è rilevato che non sempre le modalità di voto vengono puntualmente osservate dagli elettori.

Ciò ha comportato, da parte dei presidenti dell'Ufficio elettorale di sezione, l'adozione di criteri spesso disomogenei o difformi per dichiarare la validità o meno dei voti contenuti nelle schede votate; tale circostanza ha dato luogo ad un rilevante contenzioso elettorale.

Allo scopo di evitare o, comunque, di attenuare il fenomeno — e, nell'impossibilità di individuare dettagliatamente e con completezza tutte le possibili e diverse modalità di espressione del voto che possono comportare o meno la nullità dello stesso — si è ritenuto opportuno allegare alla presente pubblicazione talune esemplificazioni, che possono servire da guida nella valutazione sulla validità dei voti espressi ai quali si rimanda per l'interpretazione dei casi dubbi e/o controversi (**Allegato B**).

§ 100. Spoglio e registrazione dei voti

Assegnati i compiti per le operazioni di scrutinio ai singoli componenti dell'Ufficio elettorale di sezione, il presidente — come già ricordato nel paragrafo § 98 — apre l'urna contenente le schede votate, dopo averla agitata affinché le schede stesse possano opportunamente mescolarsi, e procede alle operazioni di spoglio.

Date le particolari caratteristiche tecniche del sistema elettorale, si richiede la massima diligenza e precisione nell'adempimento del compito relativo alla registrazione dei voti. Per tale procedimento si osservano le norme dell'art. 68 del T.U. 570/1960 e s.m.i. e dell'art. 2 della legge n. 43/1995.

Pertanto, lo scrutatore designato dalla sorte estrae dall'urna una scheda per volta e la consegna al presidente.

I - Laddove risulti votato espressamente un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, il presidente dà lettura ad alta voce del nominativo del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

(*Art. 17, comma 3, ultimo periodo, L.R. n. 20/2018 - ESEMPIO 1*).

Laddove, invece, non risulti segno di votazione su alcun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, il presidente verifica se sia stato espresso un voto per una lista circoscrizionale o siano state indicate le preferenze per candidati/candidate di una lista circoscrizionale e attribuisce il voto al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato alla lista circoscrizionale prescelta, leggendone il nominativo. (*art. 17, commi 1, 2 e 3 L.R. n. 20/2018 - ESEMPI 2 - 4 - 5*).

Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista circoscrizionale, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato alla predetta lista (**ESEMPIO 2**). (*Cfr. art. 17, comma 3, Legge Regionale n. 20/2018 e s.m.i.*).

Diversamente, laddove il voto sia espresso esclusivamente sul nominativo di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tale manifestazione di voto non comporta alcuna attribuzione di voto alla lista o alle liste circoscrizionali collegate.

(*Cfr. art. 17, comma 3, ultimo periodo, Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i. - ESEMPIO 1*).

II - Ove risulti votato il contrassegno di una lista circoscrizionale il presidente ne dà lettura ad alta voce, precisando altresì, se occorre, il numero progressivo della lista stessa.

(*Art. 17, comma 3 L.R. n. 20/2018 - ESEMPI 3 - 4 - 5 - 17*)

Il voto espresso su liste diverse collegate allo stesso candidato Presidente si intende attribuito al solo candidato Presidente.

(*Cfr. art. 17, comma 4, primo periodo, Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i. - ESEMPI 8 - 9 - 25*).

Poiché non è ammesso il voto disgiunto, il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista circoscrizionale diversa da quelle a lui collegate importa la nullità sia del voto per il Presidente che per la lista.

(*Cfr. art. 17, comma 5, Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i. - ESEMPI 6 -7-12-19*).

Il voto espresso su liste collegate a candidati Presidenti diversi importa la nullità dei voti per entrambe le liste e, di conseguenza, per i candidati Presidenti ad esse collegate.

(Cfr. art. 17, comma 5, Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i. - **ESEMPI 13 - 18 - 21 - 26**).

III - Se la scheda contiene voti di preferenza per uno o due candidati alla carica di Consigliere regionale, il presidente legge il cognome del/i candidato/i a cui la preferenza è attribuita, secondo l'ordine di presentazione nella lista. Il voto è attribuito al/ai candidato/i consigliere/i regionale/i indicato/i alla lista circoscrizionale e al candidato alla Presidenza della Giunta regionale ad essa collegata.

(Cfr. art. 17, comma 1, Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i. - **ESEMPI 4 - 5**).

Poiché l'elettore ha facoltà di esprimere una doppia preferenza, purché riservata ad un candidato di sesso diverso dal primo e appartenente alla stessa lista, il presidente verifica che, in caso di doppia preferenza espressa, la seconda sia riferita a un/una candidato/a di genere diverso dal primo e appartenga alla medesima lista. Nel caso in cui non si verifichino entrambe le condizioni, il presidente annulla la seconda preferenza.

(Cfr. art. 17, comma 2, Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i. - **ESEMPI 24 - 27 - 28 - 29**).

Se la scheda reca esclusivamente la/le preferenza/e per i candidati consiglieri regionali, il presidente assegna il voto al/ai candidato/i consigliere/i regionale/i, alla lista circoscrizionale alla quale appartiene e al candidato alla Presidenza della Giunta regionale collegato alla lista circoscrizionale.

(Cfr. art. 17, commi 1, 2 e 3, primo periodo, Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.; art. 57, comma 8, T.U. n. 570/1960 e s.m.i. - **ESEMPI 4 - 5**).

In caso di voto espresso su liste circoscrizionali diverse collegate allo stesso candidato Presidente, l'indicazione della preferenza espressa per un candidato alla carica di consigliere regionale appartenente ad una delle due liste si intende prevalente e, in tal caso, il presidente attribuisce il voto al candidato Presidente, alla lista che lo sostiene e al candidato alla carica di consigliere.

(Cfr. art. 17, comma 4, Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.; art. 57, comma 9, T.U. n. 570/1960 e s.m.i. - **ESEMPI 10 - 23**).

Il voto di preferenza espresso per un candidato consigliere regionale sullo spazio riservato a una lista diversa da quella di appartenenza ma collegata allo stesso candidato Presidente, si intende prevalente e il presidente attribuisce il voto al candidato medesimo, alla lista che lo sostiene e al candidato alla Presidenza della Giunta regionale collegato alla lista circoscrizionale.

(Cfr. art. 17, comma 4, Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i. - **ESEMPI 15 - 22**).

Il presidente passa quindi la scheda così spogliata allo scrutatore che, insieme al segretario, prende nota, contestualmente e separatamente, negli appositi prospetti delle tabelle di scrutinio, del numero dei voti ottenuti di volta in volta da ciascuna lista circoscrizionale, da ciascun candidato della lista circoscrizionale stessa in base alle preferenze riportate, nonché da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Il segretario, inoltre, proclama ad alta voce i voti riportati da ciascuna lista circoscrizionale e i voti di preferenza di ciascun candidato, nonché i voti riportati da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Proclamati ad alta voce i voti riportati da ciascuna lista circoscrizionale e i voti di preferenza di ciascun candidato, nonché i voti riportati da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella scatola dalla quale furono tolte le schede non utilizzate, curando di tenere ben distinte le schede che non contengono voti di preferenza da quelle che invece contengono espressioni preferenziali.

Solo quando la scheda scrutinata è stata riposta nella predetta scatola, è consentito estrarre dall'urna un'altra scheda da scrutinare.

Si rammenta, infatti, che l'art. 68, comma 3, del T.U. n. 570/1960 e s.m.i. stabilisce espressamente che *“è vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto”*.

La vigente normativa, pertanto, non consente l'estrazione contemporanea dall'urna di più schede e un provvisorio accantonamento di uno o più gruppi di esse per un successivo spoglio.

La violazione delle anzidette prescrizioni comporta la pena della reclusione da 3 a 6 mesi (*cf. art. 96, comma 2, del T.U. n. 570/1960 e s.m.i.*).

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti dell'Ufficio elettorale di sezione.

Si richiama quindi la particolare attenzione dei presidenti degli Uffici elettorali di sezione sulla scrupolosa ed esatta osservanza delle presenti istruzioni e in special modo sull'ordine con il quale le operazioni di spoglio e registrazione dei voti contenuti in ciascuna scheda devono essere compiute.

§ 101. - Casi di nullità

Prima di passare ad esaminare i vari casi di nullità, si richiamano nuovamente la norma dell'art. 69, comma 1, del T.U. n. 570/1960 e s.m.i. che stabilisce che *“la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore”*, le istruzioni impartite nel capitolo XXV sul principio di salvaguardia della validità del voto (favor voti) e sugli altri principi (univocità e non riconoscibilità) da tenere presenti nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio nonché le esemplificazioni riportate nell'allegato B.

Nel corso dello scrutinio possono verificarsi, in base al disposto degli artt. 54, 57 e 69, comma 2, del T.U. n. 570/1960 e s.m.i., e dell'art. 17 della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i., tre diverse specie di nullità, di cui una totale e due parziali:

I - schede nulle;

II - schede contenenti voti nulli per le liste circoscrizionali ma voti validi per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;

III - schede contenenti uno o entrambi i voti di preferenza nulli.

I - Schede nulle. — Si ha la NULLITÀ TOTALE della scheda nei seguenti casi:

a. quando la scheda – tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista o candidato, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto - presenti, però, scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (cfr. paragrafo § 97);

b. quando la scheda – tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista o candidato, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto – non sia però conforme al modello predisposto oppure non porti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore ai sensi dell'art. 47 del T.U. n. 570/1960 e s.m.i. (vedasi paragrafo § 70 - artt. 49, comma 5, 53, comma 1, n. 3, e 90, comma 2, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.);

c. quando la volontà dell'elettore si sia manifestata in modo non univoco e non sussiste alcuna possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista o il candidato prescelto, come nei casi di seguito indicati:

- distinti segni su due o più nominativi di candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale importano la nullità del voto per entrambi i candidati (**ESEMPI 11 - 14**);

- il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista circoscrizionale diversa da quelle a lui collegate importa la nullità sia del voto per il candidato Presidente che per la lista (non è ammesso il voto disgiunto - cfr. art. 17, comma 5, Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i. - **ESEMPI 6 -7- 11 -12 -19**);

- il voto espresso su liste collegate a candidati Presidenti diversi importa la nullità dei voti per entrambe le liste e, di conseguenza, per i candidati Presidenti ad esse collegate (cfr. art. 17, comma 5, Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i. - **ESEMPI 12 - 13 - 18 - 21 - 26**).

LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL VOTO ESPRESSO PER IL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DETERMINA, IN OGNI CASO, LA NULLITÀ DELLA SCHEDA E QUINDI ANCHE DEL VOTO PER LA LISTA CIRCOSCRIZIONALE E DEI VOTI DI PREFERENZA EVENTUALMENTE ESPRESSI.

II - Schede contenenti voti nulli per le liste circoscrizionali ma voti validi per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale

Ricorre tale ipotesi di NULLITÀ PARZIALE quando la volontà dell'elettore, pur risultando univoca ai fini della validità o attribuibilità del voto al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, non si è manifestata in modo univoco per la lista circoscrizionale e non sussiste quindi alcuna possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza eventualmente espresso, di identificare la lista circoscrizionale prescelta.

Costituiscono, ad esempio, casi di nullità del voto alla lista circoscrizionale, dopo che l'elettore ha espresso univocamente un segno di voto per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, ma non ha espresso alcun voto di preferenza per un candidato di liste circoscrizionali:

a. avere tracciato un altro segno di voto a cavallo di due o più contrassegni contigui di liste circoscrizionali, collegate al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale prescelto;

b. avere tracciato distinti altri segni di voto su due o più contrassegni di liste circoscrizionali, collegate al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale prescelto. Si ricorda che il voto espresso su liste diverse collegate allo stesso candidato Presidente, si intende attribuito al solo candidato Presidente ed è nullo per le liste (*cf. art. 17, comma 4, primo periodo, Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i. - ESEMPI 8 - 9 - 25*).

(Nel caso in cui siano stati tracciati sia a cavallo che distinti segni di voto su due o più contrassegni di liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale prescelto la scheda è affetta da **NULLITÀ TOTALE**, sia per il voto al candidato Presidente che per il voto delle liste circoscrizionali, come indicato al precedente punto I - lettera c);

c. voto di preferenza espresso al candidato alla Presidenza della Giunta nello spazio riservato alle preferenze per i candidati consiglieri regionali. In tal caso il voto è valido per il candidato alla Presidenza della Giunta regionale ed è nullo per la lista circoscrizionale (*cf. art. 69, comma 1, d.p.r. n. 570/1960 e s.m.i. e art. 17, comma 3, secondo periodo, Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i. ESEMPIO 16*).

III - Schede contenenti uno o entrambi i voti di preferenza per candidati alla carica di Consigliere regionale nulli.

I casi di nullità del voto di preferenza sono tassativamente e chiaramente indicati dall'art. 57 del T.U. n. 570/1960 e s.m.i., da integrare con i casi introdotti dall'art. 17 della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.

Costituiscono, ad esempio, casi di nullità del voto di preferenza:

a. avere espresso il voto di preferenza scrivendo un numero, ad esempio il numero d'ordine di un candidato nella lista, anziché il cognome (o il nome e cognome) del candidato stesso (*cf. art. 17, comma 1, Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i. - ESEMPIO 20*);

b. non avere scritto il cognome (o il nome e cognome) del candidato preferito con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. Nel caso in cui il candidato abbia due cognomi, è sufficiente scriverne uno solo salvo che vi sia la possibilità di confusione tra più candidati (per omonimia anche parziale ecc.) (Cfr. art. 17, comma 1, Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.; art. 57, comma 4, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.);

c. avere espresso voti di preferenza in eccedenza rispetto al numero consentito dalla legge (Cfr. art. 17, commi 1 e 2, Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.; art. 57, comma 10, T.U. n. 570/1960 e s.m.i. - **ESEMPIO 30**);

d. avere espresso due voti di preferenza per candidati dello stesso sesso compresi nella medesima lista; in questo caso, infatti, è valido solo il primo voto di preferenza, mentre è nulla la preferenza successiva alla prima (Cfr. art. 17, comma 2, Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i. - art. 57, comma 10, T.U. n. 570/1960 e s.m.i. **ESEMPIO 27- 28 -29**);

e. aver espresso due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere regionale compresi in diverse liste circoscrizionali. Nel caso in cui le predette liste sono collegate al medesimo candidato Presidente, il voto è nullo per le liste e per le preferenze ma è valido per il candidato Presidente. (cfr. art. 17, commi 1, 2 e 3 Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.; **ESEMPIO 25**). Se le liste sono collegate a diversi candidati alla Presidenza, la scheda è totalmente NULLA (**ESEMPIO 26**).

LA NULLITÀ DEL VOTO ALLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DETERMINA, IN OGNI CASO, LA NULLITÀ DEI VOTI DI PREFERENZA ESPRESSI NELLA SCHEDA.

La nullità dei voti di preferenza non importa necessariamente la nullità delle altre espressioni di voto contenute nella scheda, le quali, se non sono nulle per altre cause, rimangono valide per il voto alla lista circoscrizionale e/o al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Sono validi i voti di preferenza nei casi di seguito indicati:

a. voti di preferenza espressi in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno della lista circoscrizionale votata, purché si riferiscano a candidati della lista stessa (cfr. art. 57, comma 5, T.U. n. 570/1960 e s.m.i. - **ESEMPIO 15**);

b. voti di preferenza espressi nello spazio posto a fianco della lista circoscrizionale nella quale i candidati votati sono compresi, anche nel caso in cui non sia stato tracciato alcun segno di voto sul contrassegno della lista. In tal caso, il voto si intende espresso anche per la lista circoscrizionale stessa e per il candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale ad essa collegato (cfr. art. 17, commi 1, 2 e 3, Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.; art. 5, comma 1, D.P.R. n. 132/1993; art. 2 legge n. 43/1995 - **ESEMPI 4 -5**);

c. in caso di voto di preferenza per un candidato sullo spazio riservato a una lista diversa da quella di appartenenza ma collegata al medesimo candidato Presidente, la preferenza espressa si intende prevalente e si attribuisce il voto al candidato medesimo, alla lista che lo sostiene e al candidato alla Presidenza della Giunta regionale collegato alla lista circoscrizionale;

(Cfr. art. 17, comma 4, Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i. – ESEMPI 15 – 22 - 23).

In caso di voto di più di un contrassegno di liste circoscrizionali collegate al medesimo candidato Presidente e una o due preferenze per candidato/i compreso/i in una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla preferenza espressa, alla lista circoscrizionale di appartenenza del/i candidato/i votato/i espressamente e al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato alla medesima lista circoscrizionale (cfr. art. 17, comma 4, Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i. – ESEMPIO 10).

In generale, si richiama l'applicazione dei principi generali:

a. Univocità del voto: sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista (cfr. art. 57, comma 6, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.);

b. Salvaguardia della validità del voto (paragrafo § 97), in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogniqualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore. Deve essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscono comunque di individuare il candidato prescelto. (Cfr. art. 69, comma 1, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

§ 102. Schede bianche. Registrazione e custodia di schede bianche, schede nulle e schede contenenti voti nulli

I - Schede bianche

Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto né segni o tracce di scrittura (c.d. scheda bianca), il presidente deve subito apporre il bollo della sezione “sul retro” della scheda stessa. Per fugare ogni incertezza sulla collocazione di tale bollo e per dare maggiore visibilità al segno attestante che la scheda è “bianca”, si suggerisce di apporre il bollo della sezione sia sulla parte esterna della scheda (in aggiunta al bollo con il quale la scheda è stata autenticata), sia sulla parte interna, in uno spazio non utilizzato per la stampa dei contrassegni.

Le schede bianche devono essere altresì vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori. Si suggerisce che anche tali firme o sigle vengano apposte sia sulla parte esterna che sulla parte interna della scheda.

Del numero delle schede bianche, lo scrutatore ed il segretario prendono annotazione nelle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti.

(Cfr. artt. 54, comma 3, e 68, comma 2, ultimo periodo, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.).

II - Schede nulle

Oltre alle schede bianche, anche le schede nulle, ma solo in caso di NUL-LITÀ TOTALE della scheda, devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori. Si suggerisce che tali firme o sigle vengano apposte sulla parte esterna della scheda.

III - Registrazione e custodia di schede bianche e nulle

Nel verbale dell'Ufficio elettorale di sezione il presidente deve far prendere nota del numero:

- delle schede bianche;
- delle schede nulle;
- dei voti dichiarati nulli per i candidati alla carica di Presidente della

Giunta regionale;

- dei voti dichiarati nulli per le liste circoscrizionali, sebbene la scheda di voto sia stata ritenuta valida per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;

- dei voti di preferenza, per ciascuna lista circoscrizionale, dichiarati nulli, sebbene la scheda sia stata ritenuta valida per il candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale e per la lista circoscrizionale.

Anche nei due esemplari delle tabelle di scrutinio, negli appositi riquadri, il segretario e lo scrutatore devono registrare il numero delle schede bianche, delle schede nulle, dei voti dichiarati nulli per i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, dei voti dichiarati nulli per le liste circoscrizionali e dei voti di preferenza dichiarati nulli, per ciascuna lista circoscrizionale.

Le schede bianche e le schede totalmente nulle, man mano che vengono scrutinate e accantonate sono raccolte, al termine dello scrutinio, in distinte fascette e devono essere inserite nella **Busta n. 4 (R)/d** per essere allegate al verbale.

Le schede contenenti voti dichiarati nulli per le liste circoscrizionali ma contenenti voti validi per i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e le schede contenenti uno o entrambi i voti di preferenza nulli ma validi per le liste circoscrizionali e per i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, devono essere accantonate e, al termine dello scrutinio, raccolte in distinta fascetta, inserite nella **Busta n. 5 (R)**, insieme alle schede valide.

(Cfr. art. 54, commi 3 e 4, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

§ 103. Riepilogo del numero delle schede annullate durante le operazioni di voto e di quelle dichiarate nulle nel corso dello scrutinio

Per le successive operazioni di riscontro (paragrafo § 106) e per il completamento del verbale dell'Ufficio elettorale di sezione, il presidente riepiloga il numero complessivo delle schede che sono state annullate durante le operazioni di voto e quelle che sono state dichiarate nulle nel corso delle operazioni di scrutinio.

Il numero complessivo delle schede annullate durante le operazioni di voto (A) è dato dalla seguente somma:

- 1) numero delle schede consegnate agli elettori allontanati dalla cabina e NON riannessi a votare (paragrafo § 69);
- 2) numero delle schede riconsegnate senza il bollo della sezione o la firma dello scrutatore (paragrafo § 70);
- 3) numero delle schede consegnate a elettori che non le hanno restituite (paragrafo § 71);
- 4) numero di schede annullate perché l'elettore non ha votato nella cabina o perché colto nell'atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto (paragrafo § 72).

Il numero complessivo delle schede dichiarate nulle durante lo scrutinio (B) è dato dalla seguente somma:

- 1) numero di schede che presentano scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- 2) numero di schede contenenti voti nulli, perché la volontà dell'elettore, per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, si è manifestata in modo non univoco;
- 3) numero di schede non conformi alla legge o non recanti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore.

Il numero complessivo delle schede dichiarate nulle durante lo scrutinio (B) deve corrispondere a quello risultante nell'apposito riquadro delle tabelle di scrutinio.

Il numero complessivo delle schede nulle, da riportare nell'apposito paragrafo del verbale, sarà pertanto dato dalla somma di A più B.

§ 104. Voti contestati

Durante lo scrutinio possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda, sia per quanto riguarda il voto al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, sia per quanto riguarda il voto di lista e i voti di preferenza.

Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione decide sull'assegnazione o meno dei voti contestati, sentiti gli scrutatori. È rimesso al presidente il compito di evitare ogni tentativo, da parte di alcuno, di sollevare senza fondato motivo, incidenti o contestazioni, per turbare l'andamento delle operazioni o per rendere incerti i risultati dello scrutinio. Si rammenta, inoltre, che il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non vincolante (*cf. Art. 54, comma 1, T.U. n. 570/1960 e s.m.i. e paragrafo § 10*).

Il principio fondamentale, come già detto (paragrafi § 97 e § 101) è quello di salvaguardare la validità del voto (*favor voti*) ogniqualvolta sia possibile desumere l'effettiva ed univoca volontà dell'elettore (con i principi di univocità e non riconoscibilità).

Nel verbale deve essere indicato il numero totale delle schede contestate e non attribuite, che costituirà la sommatoria di:

- schede contenenti voti ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale contestati e non attribuiti;
- schede contenenti voti alle liste circoscrizionali contestati, che non sono stati attribuiti nemmeno ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Inoltre, per ogni scheda contestata, sia che venga assegnata, sia che non venga assegnata, devono essere indicati i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e/o le liste circoscrizionali il cui voto è stato contestato nonché le preferenze contestate, i motivi della contestazione e le decisioni prese.

Le decisioni del Presidente, peraltro, hanno carattere provvisorio, in quanto i voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono ripresi in esame dall'Ufficio centrale circoscrizionale che decide sulla assegnazione o meno dei voti stessi, ai fini della ripartizione dei seggi.

Le schede corrispondenti ai voti al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e/o di lista e/o di preferenza contestati, immediatamente vidimate dal Presidente e da almeno due componenti l'Ufficio, prima di essere allegate al verbale dell'Ufficio elettorale di sezione, devono essere inserite, unite da apposita fascetta, rispettivamente:

- quelle contenenti voti provvisoriamente assegnati, nella **Busta n. 4 (R)/b**;
- quelle contenenti voti provvisoriamente non assegnati, nella **Busta n. 4 (R.)/c**.

Le schede contestate per le liste circoscrizionali e/o per le preferenze, ma valide per i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale sono invece inserite nella **Busta n. 5/R**.

§ 105. Operazioni di controllo dello spoglio

Ultimato lo scrutinio, dopo, cioè, che nell'urna non sia rimasta più alcuna scheda da estrarre, il presidente toglie dalla scatola tutte le schede spogliate e le conta. Successivamente conta le schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte perché contenenti voti contestati, provvisoriamente assegnati o non, le schede nulle e le schede bianche e verifica se il totale di tutte queste schede più quelle contenenti voti validi corrisponde a quello risultante dalle tabelle di scrutinio.

§ 106. Operazioni di riscontro della corrispondenza e della congruità delle cifre da riportare nel verbale

Il presidente, prima di compilare il verbale dell'Ufficio elettorale di sezione, deve riscontrare personalmente la corrispondenza delle cifre da segnare nelle varie colonne del verbale stesso concernenti il numero degli elettori iscritti o

assegnati alla sezione, il numero dei votanti, il numero dei voti validi, il numero delle schede nulle, il numero delle schede bianche e il numero delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati.

(Cfr. art 68, comma 6, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

I - Il numero complessivo degli elettori assegnati alla sezione (paragrafo § 45) si ricava dalla somma di:

- 1) numero degli elettori iscritti nella sezione;
- 2) numero degli elettori ricoverati in luoghi di cura e reclusi in luoghi di detenzione assegnati alla sezione;
- 3) numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali ma ammessi al voto domiciliare nella sezione;

detratto il:

- 4) numero degli elettori della sezione ammessi al voto domiciliare presso un'altra sezione.

II - Il numero complessivo delle schede autenticate prima o nel corso della votazione si ricava dalla somma di:

- 1) numero degli elettori di cui al punto I (paragrafo § 45);
- 2) numero delle schede autenticate durante la votazione (paragrafo § 90).

III - Il numero complessivo dei votanti nella sezione si ricava dalle operazioni di accertamento di cui al paragrafo § 88.

IV - Il numero complessivo delle schede autenticate NON utilizzate per la votazione si ricava dalle operazioni di controllo di cui al paragrafo § 91.

V - Il numero complessivo delle schede nulle si ricava dalla somma di:

- 1) schede annullate durante le operazioni di voto (paragrafo § 103, lett. A);
- 2) schede dichiarate nulle nel corso dello scrutinio (paragrafo § 103, lett. B).

VI - Il numero complessivo delle schede scrutinate, da registrare nell'apposito riepilogo del verbale dell'Ufficio elettorale di sezione, si ricava dalla somma di:

- 1) schede spogliate contenenti voti validi ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale (compresi quelli contestati ma comunque attribuiti ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, oppure contenenti voti alle liste circoscrizionali o voti di preferenza dichiarati nulli);
- 2) schede bianche;

- 3) schede nulle (paragrafo § 103, lett. A + lett. B);
- 4) schede contenenti voti contestati e NON assegnati ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

IL NUMERO COMPLESSIVO DI CUI AL PUNTO III (ELETTORI VOTANTI) DEVE COINCIDERE CON QUELLO DI CUI AL PUNTO VI (SCHEDE SCRUTINATE).

Nel caso di mancata corrispondenza, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione deve indicarne i motivi nel verbale.

§ 107. Risultato dello scrutinio: dichiarazione e certificazione nel verbale

Il presidente, ultimate le operazioni di controllo e riscontro illustrate nei paragrafi § 105 e § 106:

- dichiara il risultato dello scrutinio, dandone pubblica lettura nella sala dell'Ufficio elettorale di sezione;
- attesta e certifica il risultato dello scrutinio nel verbale;
- fa firmare in ciascun foglio e sottoscrivere da tutti i componenti dell'ufficio e dai rappresentanti delle liste **circoscrizionali** e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale presenti il verbale, in duplice esemplare, dell'Ufficio elettorale di sezione [modello n. 85/AR].

(Cfr. art. 70, commi 1 e 2, T.U. n. 570/1960 e s.m.i.)

§ 108. Chiusura del verbale dell'Ufficio elettorale di sezione - Formazione dei plichi contenenti i verbali e gli atti dello scrutinio

Il presidente, prima di chiudere il verbale dell'Ufficio elettorale di sezione, deve far confezionare i plichi contenenti gli atti e i documenti della votazione e dello scrutinio da inviare agli Uffici competenti.

Il presidente, pertanto, procede alle seguenti operazioni:

- 1) include:
 - a) nella Busta n. 4 (R.)/b le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente assegnati e le carte relative;
 - b) nella Busta n. 4 (R.)/c le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati e le carte relative;
- 2) riunisce le anzidette **Buste n. 4 (R.)/b e n. 4 (R.)/c** nella **Busta n. 4 (R.)/a** con una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso) e tutte le carte relative alle proteste e ai reclami in ordine alle operazioni della sezione per la elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata;
- 3) include nella **Busta n. 4 (R.)/d** le schede bianche e le schede nulle;
- 4) accoglie nella **Busta n. 4 (R.)/e** le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore oppure ritirate ad elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto.

La **Busta n. 4 (R.)**/a, confezionata come descritto al n. 2 del presente paragrafo, e le **Buste n. 4 (R.)**/d e n. 4 (R.)/e vengono incluse nella **Busta n. 4 (R.)** destinata a contenere un esemplare del verbale di sezione e gli atti ad esso allegati;

5) chiude tutte le schede valide della sezione, previo conteggio del numero complessivo di esse, e una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero) nella **Busta n. 5 (R.)**. Sono incluse tra le anzidette schede sia quelle valide per i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale ma contenenti voti nulli per le liste circoscrizionali sia quelle valide anche per la lista circoscrizionale ma contenenti voti di preferenza nulli, tenendo distinti tra loro tali gruppi di schede con apposite fascette.

Su tale busta vengono apposti l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo della sezione, le firme del presidente, di almeno due scrutatori, dei rappresentanti delle liste circoscrizionali e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale nonché degli elettori presenti che ne facciano richiesta.

Il plico viene messo da parte per essere inviato, insieme con il plico contenente il verbale delle operazioni della sezione, all'Ufficio centrale circoscrizionale.

La consegna del plico contenente un esemplare del verbale [**Busta n. 4 (R.)**] e del plico con le schede valide della sezione [**Busta n. 5 (R.)**] dovrà essere effettuata dal presidente o, per sua delegazione scritta, da due scrutatori per il tramite del Comune, alla Cancelleria del Tribunale competente per il successivo inoltro all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L.R. n. 20/2018, nei Comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne cura il successivo inoltro all'ufficio centrale circoscrizionale. Per le sezioni dei comuni di Potenza e Matera, i presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, per il tramite del Comune curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale (Cfr. art. 18, commi 1 e 3, L.R. 20/2018).

L'altro esemplare del verbale, chiuso in apposito plico [**Busta n. 6 (R.)**], viene subito depositato nella segreteria del Comune.

Nel caso in cui presso la sezione non si sia resa necessaria la verbalizzazione delle operazioni indicate nell'allegato n. 1 (votazione degli elettori ricoverati in luoghi di cura o presenti nei luoghi di detenzione o degli elettori ammessi al voto domiciliare), il presidente, prima di includere i due esemplari del verbale nelle rispettive buste, dovrà provvedere a strappare lungo la linea tratteggiata l'allegato stesso, che potrà, pertanto, essere definitivamente reso inutilizzabile e accantonato.

CAPITOLO XXVII RICONSEGNA DEL MATERIALE ELETTORALE

§ 109. Persone incaricate di ritirare il materiale elettorale

Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, non appena completate tutte le operazioni di competenza dell'Ufficio, deve infine curare la riconsegna del materiale elettorale al rappresentante del Comune o al rappresentante della Forza pubblica più elevato in grado in servizio presso la sezione.

§ 110. Confezione del plico con il materiale da restituire

A cura del presidente e del segretario dell'Ufficio elettorale di sezione devono essere riposti nella **Busta n. 7 (R)**:

- il contenitore con il bollo della sezione (togliendo la bottiglietta d'inchiostro, se è stata aperta per bagnare il tampone inchiostatore, per evitare che l'inchiostro si versi);
- l'eventuale secondo bollo consegnato all'Ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione si trovino luoghi di cura o di detenzione o abitino elettori ammessi al voto domiciliare;
- le matite copiative rimaste;
- le pubblicazioni, gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati;
- una copia del verbale di riconsegna al Comune del materiale dell'Ufficio elettorale di sezione [modello n. 245- AR/R].

La **Busta n. 7 (R.)**, sulla quale appongono la firma il presidente e il segretario, viene chiusa alla presenza del rappresentante del Comune o, in sua assenza, del rappresentante della Forza pubblica più elevato in grado in servizio presso la sezione e consegnata al rappresentante stesso che la porterà alla segreteria del Comune.

ALLEGATO A

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE BASILICATA**

ISTRUZIONI PER IL CONFEZIONAMENTO DEI PLICHI

BUSTA	CONTENUTO	DESTINATARI	PARAGRAFO DI RIFERIMENTO
BUSTONE ER	Pubblicazioni, stampati e oggetti occorrenti per la votazione 1. Pubblicazione recante le istruzioni per le operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione 2. Verbali delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione 3. Fascicolo dei moduli di ricevuta per la consegna/trasmisione plichi 4. Liste aggiunte militari e naviganti 5. Tabelle di scrutinio 6. Registri per l'annotazione del numero di tessera elettorale	Ufficio elettorale di sezione	§ 24
Busta n. 1 (R)	1. Liste degli elettori della sezione (maschile e femminile) autenticate dalla Commissione elettorale circondariale; 2. Atti di nomina degli scrutatori e di designazione dei rappresentanti delle liste circoscrizionali e dei candidati alla carica di Presidente, nonché tutti gli altri atti e comunicazioni pervenuti all'Ufficio elettorale di sezione; 3. Schede non autenticate 4. Cassettina contenente il bollo della sezione; 5. Mazzetta delle matite copiative per l'espressione del voto degli elettori; 6. I due esemplari dei verbali di sezione; 7. Pubblicazioni, tabelle di scrutinio, e tutti gli altri stampati in dotazione alla sezione.	Tale busta deve essere chiusa, preferibilmente incollandone il lembo gommato, sul quale appongono la firma i componenti dell'Ufficio elettorale di sezione e i rappresentanti di lista o dei candidati Presidenti che lo richiedano. Da lasciare sul tavolo della sezione insieme con il rimanente materiale occorrente per la votazione, la sera di sabato dopo la firma delle schede.	§ 49

BUSTA	CONTENUTO	DESTINATARI	PARAGRAFO DI RIFERIMENTO
Busta n. 2 (R)	<ol style="list-style-type: none"> 1. la lista degli elettori della sezione, distinta in maschi e femmine; 2. le liste elettorali aggiunte dove si è preso nota dei militari e dei naviganti (marittimi e aviatori) che hanno votato nella sezione (modelli n. 257/AR/m e n. 257/AR/f); 3. le liste elettorali aggiunte in cui sono stati iscritti gli elettori che hanno votato nei luoghi di ricovero o di detenzione (per le sezioni ospedaliere; per le sezioni alle quali sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto; per le sezioni alle quali sono assegnati luoghi di detenzione; per le sezioni, infine, alle quali sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto) (Modelli n. 258/AR/m e n. 258/AR/f e modelli n. 259/AR/m e n. 259/AR/f) 4. gli elenchi, predisposti dai Comuni, con i nominativi degli elettori, iscritti nella sezione o iscritti in altre sezioni dello stesso Comune o di altri Comuni della Regione, ammessi al voto domiciliare nell'ambito territoriale della sezione. 	La Busta n. 2 (R) viene sigillata e, per il tramite del Comune, prima di iniziare le operazioni di scrutinio, contemporaneamente all'altro plico contenente le schede avanzate a chiusura della votazione [Busta n. 3 (R)], verrà inviata al Tribunale che ne rilascerà ricevuta	<p>§ 83 § 84 § 89 § 91</p>
Busta n. 2-bis (R)	<p>I registri (maschile e femminile) per l'annotazione del numero di tessera dei votanti, ivi compresi i registri eventualmente utilizzati per la raccolta del voto degli elettori ricoverati in luoghi di cura o reclusi in luoghi di detenzione.</p> <p>Per le sezioni ospedaliere e per le sezioni alle quali sono stati assegnati luoghi di cura e di detenzione, per gli elettori ammessi a votare ai sensi dell'art. 42 del T.U. n. 570/1960 e art. 8 della legge n. 136/1976, con i registri deve essere inclusa, anche l'attestazione di cui alla lettera b, comma 3, dell'art. 42 del T.U. n. 570/1960 e art. 8 della L. n. 136/1976</p>	La Busta n. 2 – bis (R) viene inserita nella Busta n. 2 (R).	§ 89

BUSTA	CONTENUTO	DESTINATARI	PARAGRAFO DI RIFERIMENTO
Busta n. 3 (R)	Schede avanzate a chiusura della votazione 1. Schede autenticate e non utilizzate 2. Schede non autenticate	La Busta n. 3 (R) viene sigillata e, per il tramite del Comune, prima di iniziare le operazioni di scrutinio, contemporaneamente all'altro plico contenente la lista degli elettori della sezione [Busta n. 2 (R)], verrà inviata al Tribunale che ne rilascerà ricevuta	§ 48 § 62 § 73 § 76 § 89 § 91
Busta n. 4 (R.)	1. Busta n. 4 (R.)/a 2. Busta n. 4 (R.)/d 3. Busta n. 4 (R.)/e 4. un esemplare del verbale di sezione e gli atti ad esso allegati	La consegna del plico contenente un esemplare del verbale [Busta n. 4 (R.)] dovrà essere effettuata dal presidente o, per sua delegazione scritta, da due scrutatori per il tramite del Comune, alla Cancelleria del Tribunale competente per il successivo inoltro all'Ufficio Centrale Circoscrizionale per il successivo inoltro all'Ufficio Centrale Circoscrizionale per il successivo inoltro all'Ufficio Centrale Circoscrizionale	§ 108
Busta n. 4 (R.)/a	1. Busta n. 4 (R.)/b 2. Busta n. 4 (R.)/c 3. Copia delle tabelle di scrutinio (<u>frontespizio stampato in rosso</u>) 4. tutte le carte relative alle proteste e ai reclami in ordine alle operazioni della sezione	Da inserire nella Busta n. 4 (R.)	§ 108
Busta n. 4 (R)/b	Schede corrispondenti a voti contestati e provvisoriamente assegnati e carte relative	Da inserire nella Busta n. 4 (R.)/a	§ 104 § 108
Busta n. 4 (R)/c	Schede corrispondenti a voti contestati e provvisoriamente non assegnati e carte relative	Da inserire nella Busta n. 4 (R.)/a	§ 104 § 108
Busta n. 4 (R)/d	1. Schede bianche 2. Schede totalmente nulle	Da inserire nella Busta n. 4 (R.)	§ 102 § 108

BUSTA	CONTENUTO	DESTINATARI	PARAGRAFO DI RIFERIMENTO
Busta n. 4 (R)/e	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schede ritirate ad elettori allontanati dalla cabina per artificioso indugio nel voto 2. Schede consegnate dagli elettori senza bollo della sezione o firma dello scrutatore 3. Scheda dell'elettore che non vota nella cabina 4. Scheda dell'elettore colto nell'atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto 5. Schede deteriorate 	Da inserire nella Busta n. 4 (R.)	§ 69 § 70 § 72 § 73 § 108
Busta n. 5 (R)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schede valide 2. schede contenenti voti dichiarati nulli per le liste circoscrizionali ma contenenti voti validi per i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale 3. schede contenenti uno o entrambi i voti di preferenza nulli ma validi per le liste circoscrizionali e per i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale 4. schede contestate per le liste circoscrizionali e/o per le preferenze, ma valide per i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale 5. copia delle tabelle di scrutinio con <u>frontespizio stampato in nero</u> 	La consegna del plico con le schede valide della sezione [Busta n. 5 (R.)] dovrà essere effettuata dal presidente o, per sua delegazione scritta, da due scrutatori, per il tramite del Comune, alla Cancelleria del Tribunale competente per il successivo inoltro all'Ufficio Centrale Circoscrizionale	§ 102 § 104 § 108
Busta n. 6 (R.)	Un esemplare del verbale di sezione	Depositato nella segreteria del Comune	§ 108
Busta n. 7 (R)	<ol style="list-style-type: none"> 1. il contenitore con il bollo della sezione (togliendo la bottiglietta d'inchiostro, se è stata aperta per bagnare il tampone inchiostrotore, per evitare che l'inchiostro si versi); 2. l'eventuale secondo bollo consegnato all'Ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione si trovino luoghi di cura o di detenzione o abitino elettori ammessi al voto domiciliare; 3. le matite copiative rimaste; 4. le pubblicazioni, gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati; 5. una copia del verbale di riconsegna al Comune del materiale dell'Ufficio elettorale di sezione [modello n. 245- AR/R]. 	La Busta n. 7 (R.), sulla quale appongono la firma il presidente e il segretario, viene chiusa alla presenza del rappresentante del Comune o, in sua assenza, del rappresentante della Forza pubblica più elevato in grado in servizio presso la sezione e consegnata al rappresentante stesso che la porterà alla segreteria del Comune	§ 86 § 110

BUSTA	CONTENUTO	DESTINATARI	PARAGRAFO DI RIFERIMENTO
Busta OS/1 (R)	<p>1. Schede autenticate per la votazione degli elettori ricoverati degenti nei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto e per i ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina (nelle sezioni ospedaliere) Voto raccolto dal SEGGIO SPECIALE</p> <p>2. schede autenticate per la votazione degli elettori ricoverati degenti nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto Voto raccolto da parte del SEGGIO VOLANTE</p>	Nell'Ufficio di sezione elettorale ordinario	§ 52 § 77
Busta Os/2 (R)	<p>1. Schede votate dagli elettori ricoverati degenti nei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto del SEGGIO SPECIALE</p> <p>2. Schede votate dagli elettori ricoverati degenti nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto del SEGGIO VOLANTE</p>	Nell'Ufficio di sezione elettorale ordinario	§ 77
Busta D/1 (R)	Schede autenticate per la votazione dei detenuti aventi diritto al voto presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva	Nell'Ufficio di sezione elettorale ordinario	§ 52 § 79
Busta D/2 (R)	Schede votate dai detenuti aventi diritto al voto presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva	Nell'Ufficio di sezione elettorale ordinario	§ 79
Busta Voto domiciliare/1 (R)	Schede autenticate per la raccolta del voto presso il domicilio degli elettori ammessi al voto domiciliare	Nell'Ufficio di sezione elettorale ordinario	§ 83
Busta Voto domiciliare/2 (R)	Schede votate dagli elettori ammessi al voto domiciliare	Nell'Ufficio di sezione elettorale ordinario	§ 83

MODELLO	OGGETTO	PARAGRAFO DI RIFERIMENTO
Modello n. 85/AR	Verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di Sezione (in duplice esemplare)	§ 14 § 77 § 79 § 83 § 107
Modello n. 69/AR	Consegna al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione delle liste sezionali e del materiale elettorale occorrente per le operazioni di votazione e di scrutinio	§ 24
Modelli n. 257/AR/m, se di sesso maschile; n. 257/AR/f, se di sesso femminile	Modelli per la registrazione dei nominativi di militari delle Forze armate, appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e dei naviganti (marittimi e aviatori)	§ 54 § 65 § 66 § 87 § 89
Modelli n. 258/AR/m se di sesso maschile e n. 258/AR/f se di sesso femminile	Liste aggiunte per la registrazione degli elettori che votano nel seggio ospedaliero, nel seggio speciale o nel seggio volante	§ 76 § 77 § 87 § 89
Modelli n. 259/AR/m se di sesso maschile e n. 259/AR/f se di sesso femminile	Liste aggiunte per la registrazione dai detenuti aventi diritto al voto esistenti presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva	§ 79 § 87 § 89
Modello n. 86/AR	Verbali delle operazioni svolte dai seggi volanti	§ 77
Modello n. 87/AR	Verbali delle operazioni svolte dai seggi speciali	§ 77
modello n. 88/AR	Verbali delle operazioni svolte dai seggi speciali incaricati della raccolta del voto al capezzale degli elettori che non possono accedere alla cabina della sezione ospedaliera	§ 77
Modello n. 89/AR	Verbale delle operazioni svolte dal seggio speciale presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva	§ 79
Modello n. 86-bis/AR	Verbale per la raccolta del voto presso il domicilio degli elettori ammessi al voto domiciliare	§ 83 § 87
Modello n. 245- AR/R	Verbale di riconsegna al Comune del materiale dell'Ufficio elettorale di sezione	§ 110

ALLEGATO B

MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO
PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA

ESEMPLIFICAZIONI DEL VOTO

ESEMPIO n. 1

① _____ _____	TIZIO
② _____ _____	CAIO
③ _____ _____	
④ _____ _____	

Il voto è VALIDO SOLO per il candidato alla Presidenza CAIO
(art. 17, comma 3, ultimo periodo, L.R. n. 20/2018)

ESEMPIO n. 2

<input checked="" type="checkbox"/> _____ _____	TIZIO
--	-------

② _____ _____	CAIO
③ _____ _____	
④ _____ _____	

Il voto è VALIDO per la lista n. 1 e per il candidato alla Presidenza TIZIO
(art. 17, commi 1 e 3, primo periodo L.R. n. 20/2018)

ESEMPIO n. 3

<input checked="" type="checkbox"/> _____ _____	<input checked="" type="checkbox"/> TIZIO
--	---

<input type="checkbox"/> _____ _____	<input type="checkbox"/> CAIO
<input checked="" type="checkbox"/> _____ _____	
<input checked="" type="checkbox"/> _____ _____	

Il voto è VALIDO per il candidato alla Presidenza TIZIO e per la lista n. 1
(art. 17, commi 1 e 3, L.R. n. 20/2018)

ESEMPIO n. 4

<table border="1"><tr><td>①</td><td>SEMPRONIO</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr></table>	①	SEMPRONIO		_____		_____	<table border="1"><tr><td>TIZIO</td></tr></table>	TIZIO
①	SEMPRONIO							

TIZIO								

<table border="1"><tr><td>②</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr></table>	②	_____		_____	<table border="1"><tr><td>CAIO</td></tr></table>	CAIO
②	_____					

CAIO						
<table border="1"><tr><td>③</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr></table>	③	_____		_____		
③	_____					

<table border="1"><tr><td>④</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr></table>	④	_____		_____		
④	_____					

<table border="1"><tr><td>①</td><td>SEMPRONIO</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr></table>	①	SEMPRONIO		_____		_____	<table border="1"><tr><td>TIZIO</td></tr></table>	TIZIO
①	SEMPRONIO							

TIZIO								

<table border="1"><tr><td>②</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr></table>	②	_____		_____	<table border="1"><tr><td>CAIO</td></tr></table>	CAIO
②	_____					

CAIO						
<table border="1"><tr><td>③</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr></table>	③	_____		_____		
③	_____					

<table border="1"><tr><td>④</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr></table>	④	_____		_____		
④	_____					

<p>① SEMPRONIO</p> <hr/> <hr/>	<p>TIZIO</p>
<p>②</p> <hr/> <hr/>	<p>CAIO</p>
<p>③</p> <hr/> <hr/>	
<p>④</p> <hr/> <hr/>	

(Sempronio è candidato della lista n. 1)
Il voto è VALIDO per il candidato alla Presidenza TIZIO,
per la lista n. 1 e per il candidato Sempronio
(art. 17, commi 1 e 3 L.R. n. 20/2018)

ESEMPIO n. 5

<table border="1"><tr><td>①</td><td>MEVIA SEMPRONIO</td></tr></table>	①	MEVIA SEMPRONIO	<table border="1"><tr><td>TIZIO</td></tr></table>	TIZIO
①	MEVIA SEMPRONIO			
TIZIO				

<table border="1"><tr><td>②</td><td>_____ _____</td></tr></table>	②	_____ _____	<table border="1"><tr><td>CAIO</td></tr></table>	CAIO
②	_____ _____			
CAIO				
<table border="1"><tr><td>③</td><td>_____ _____</td></tr></table>	③	_____ _____		
③	_____ _____			
<table border="1"><tr><td>④</td><td>_____ _____</td></tr></table>	④	_____ _____		
④	_____ _____			

<table border="1"><tr><td>①</td><td>MEVIA SEMPRONIO</td></tr></table>	①	MEVIA SEMPRONIO	<table border="1"><tr><td>TIZIO</td></tr></table>	TIZIO
①	MEVIA SEMPRONIO			
TIZIO				

<table border="1"><tr><td>②</td><td>_____ _____</td></tr></table>	②	_____ _____	<table border="1"><tr><td>CAIO</td></tr></table>	CAIO
②	_____ _____			
CAIO				
<table border="1"><tr><td>③</td><td>_____ _____</td></tr></table>	③	_____ _____		
③	_____ _____			
<table border="1"><tr><td>④</td><td>_____ _____</td></tr></table>	④	_____ _____		
④	_____ _____			

<p>① MEVIA SEMPRONIO</p>	<p>TIZIO</p>
------------------------------	-------------------------

<p>② _____ _____</p>	<p>CAIO</p>
<p>③ _____ _____</p>	
<p>④ _____ _____</p>	

(Sempronio e Mevia sono candidati di sesso diverso della lista n. 1)
Il voto è VALIDO per il candidato alla Presidenza Tizio,
per la lista n. 1 e per i candidati Sempronio e Mevia
(art. 17, commi 1, 2 e 3 L.R. n. 20/2018)

ESEMPIO n. 6

<p>① <u>MEVIA</u> <u>SEMPRONIO</u></p>	<p>TIZIO</p>
<p>② _____ _____</p>	<p>CAIO</p>
<p>③ _____ _____</p>	
<p>④ _____ _____</p>	

VOTO TOTALMENTE NULLO

(art. 17, comma 5, primo e secondo periodo, L.R. n. 20/2018)

ESEMPIO n. 7

<table border="1"><tr><td>1</td><td>MEVIA SEMPRONIO</td></tr></table>	1	MEVIA SEMPRONIO	<table border="1"><tr><td>TIZIO</td></tr></table>	TIZIO
1	MEVIA SEMPRONIO			
TIZIO				

<table border="1"><tr><td>2</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr></table>	2	_____		_____	<table border="1"><tr><td>CAIO</td></tr></table>	CAIO
2	_____					

CAIO						
<table border="1"><tr><td>3</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr></table>	3	_____		_____		
3	_____					

<table border="1"><tr><td>4</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr></table>	4	_____		_____		
4	_____					

VOTO TOTALMENTE NULLO

(art. 17, comma 5, primo e secondo periodo, L.R. n. 20/2018)

ESEMPIO n. 8

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 1 _____ _____ </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 80px; margin: 0 auto;">TIZIO</div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 2 _____ _____ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 3 _____ _____ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 4 _____ _____ </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 80px; margin: 0 auto;">CAIO</div>

Il voto è VALIDO per il candidato alla Presidenza CAIO.
 Il voto è NULLO per le liste circoscrizionali 2, 3 e 4, perché l'elettore
 si è espresso in modo non univoco ed è impossibile identificare
 la lista circoscrizionale prescelta
*(art. 69, comma 1, d.p.r. n. 570/1960; art. 17, comma 4, primo periodo,
 L.R. n. 20/2018)*

ESEMPIO n. 9

① _____ _____	TIZIO
② _____ _____	
③ _____ _____	
④ _____ _____	
CAIO	

Il voto è VALIDO per il candidato alla Presidenza CAIO.

Il voto è NULLO per le liste 2, 3 e 4

(art. 69, comma 1, d.p.r. 570/1960; art. 17, comma 4, primo periodo,
L.R. n. 20/2018)

ESEMPIO n. 10

<table border="1"><tr><td>①</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr></table>	①	_____		_____	<table border="1"><tr><td>TIZIO</td></tr></table>	TIZIO		
①	_____							

TIZIO								
<table border="1"><tr><td>②</td><td>MEVIA</td></tr><tr><td></td><td>SEMPRONIO</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr></table>	②	MEVIA		SEMPRONIO		_____	<table border="1"><tr><td>CAIO</td></tr></table>	CAIO
②	MEVIA							
	SEMPRONIO							

CAIO								
<table border="1"><tr><td>③</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr></table>	③	_____		_____				
③	_____							

<table border="1"><tr><td>④</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr></table>	④	_____		_____				
④	_____							

(Sempronio e Mevia sono candidati di sesso diverso della lista n. 2)

Il voto è VALIDO per il candidato alla Presidenza CAIO,
per la lista n. 2, per Sempronio e Mevia
(art. 57, comma 9, del d.p.r. n. 570/1960; art. 17, comma 4,
secondo periodo L. R. n. 20/2018)

ESEMPIO n. 11

<p>① _____ _____</p>	<p>TISSO</p>
<p>② _____ _____</p>	<p>CAIO</p>
<p>③ _____ _____</p>	
<p>④ _____ _____</p>	

Il voto è TOTALMENTE NULLO perché la volontà dell'elettore si è espressa in modo non univoco in ordine ai candidati alla Presidenza
(art. 17, comma 5, L.R. n. 20/2018)

ESEMPIO n. 12

<table border="1"><tr><td>1 _____ _____</td><td>TIZIO</td></tr></table>	1 _____ _____	TIZIO		
1 _____ _____	TIZIO			
<table border="1"><tr><td>2 _____ _____</td><td rowspan="3">CAIO</td></tr><tr><td>③ _____ _____</td></tr><tr><td>④ _____ _____</td></tr></table>	2 _____ _____	CAIO	③ _____ _____	④ _____ _____
2 _____ _____	CAIO			
③ _____ _____				
④ _____ _____				

Il voto è TOTALMENTE NULLO
(art. 17, comma 5, secondo periodo, L.R. n. 20/2018)

ESEMPIO n. 13

<input checked="" type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____	TIZIO
---	-------

<input checked="" type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____	CAIO
③ _____ _____	
④ _____ _____	

Il voto è TOTALMENTE NULLO
(art. 17, comma 5, secondo periodo, L.R. n. 20/2018)

ESEMPIO n. 14

① _____ _____	TILO
② _____ _____	CAIO
③ _____ _____	
④ _____ _____	

Il voto è TOTALMENTE NULLO
(art. 14 e art. 17 L.R. n. 20/2018)

ESEMPIO n. 15

<table border="1"><tr><td>①</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr></table>	①	_____		_____	<table border="1"><tr><td>TIZIO</td></tr></table>	TIZIO										
①	_____															

TIZIO																
<table border="1"><tr><td>②</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr><tr><td>③</td><td>MEVIA SEMPRONIO</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr><tr><td>④</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr></table>	②	_____		_____	③	MEVIA SEMPRONIO		_____		_____	④	_____		_____	<table border="1"><tr><td>CAIO</td></tr></table>	CAIO
②	_____															

③	MEVIA SEMPRONIO															

④	_____															

CAIO																

(Sempronio e Mevia sono candidati di sesso diverso della lista n. 2)
Il voto è VALIDO per il candidato alla Presidenza CAIO,
per la lista n. 2, e per Sempronio e Mevia
(art. 57, comma 5, d.p.r. n. 570/1960; art. 17, comma 4, secondo periodo,
L.R. n. 20/2018)

ESEMPIO n. 16

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> ① <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> TIZIO _____ _____ _____ </div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center; width: 150px; margin: 0 auto;">TIZIO</div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> ② <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> _____ _____ </div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center; width: 150px; margin: 0 auto;">CAIO</div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> ③ <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> _____ _____ </div> </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> ④ <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> _____ _____ </div> </div>	

(TIZIO è candidato alla Presidenza, ma non è candidato della lista circoscrizionale)

Il voto è VALIDO per il candidato alla Presidenza Tizio

Il voto è NULLO per la lista circoscrizionale n. 1

(art. 69, comma 1, d.p.r. n. 570/1960, art. 17, comma 3, secondo periodo,
L.R. n. 20/2018)

ESEMPIO n. 17

<table border="1"><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>TIZIO</td></tr><tr><td>_____</td><td>_____</td></tr><tr><td>_____</td><td>_____</td></tr></table>	<input checked="" type="checkbox"/>	TIZIO	_____	_____	_____	_____	<table border="1"><tr><td>TIZIO</td></tr></table>	TIZIO
<input checked="" type="checkbox"/>	TIZIO							
_____	_____							
_____	_____							
TIZIO								

<table border="1"><tr><td>②</td><td>_____</td></tr><tr><td>_____</td><td>_____</td></tr></table>	②	_____	_____	_____	<table border="1"><tr><td>CAIO</td></tr></table>	CAIO
②	_____					
_____	_____					
CAIO						
<table border="1"><tr><td>③</td><td>_____</td></tr><tr><td>_____</td><td>_____</td></tr></table>	③	_____	_____	_____		
③	_____					
_____	_____					
<table border="1"><tr><td>④</td><td>_____</td></tr><tr><td>_____</td><td>_____</td></tr></table>	④	_____	_____	_____		
④	_____					
_____	_____					

(TIZIO è candidato alla Presidenza, ma non è candidato della lista circoscrizionale)

Il voto è VALIDO per il candidato alla Presidenza Tizio
e per la lista circoscrizionale n. 1

(art. 69, comma 1, d.p.r. n. 570/1960, art. 17, comma 1, L.R. n. 20/2018)

ESEMPIO n. 18

<table border="1"><tr><td>1</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr></table>	1	_____		_____	<table border="1"><tr><td>TIZIO</td></tr></table>	TIZIO						
1	_____											

TIZIO												
<table border="1"><tr><td>2</td><td>MEVIA SEMPRONIO _____</td></tr><tr><td>3</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr><tr><td>4</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr></table>	2	MEVIA SEMPRONIO _____	3	_____		_____	4	_____		_____	<table border="1"><tr><td>CAIO</td></tr></table>	CAIO
2	MEVIA SEMPRONIO _____											
3	_____											

4	_____											

CAIO												

(Sempronio e Mevia sono candidati della lista n. 2)

Il voto è TOTALMENTE NULLO

(art. 17, comma 5, ultimo periodo, L.R. n. 20/2018)

ESEMPIO n. 19

<p>① _____ _____</p>	<p>TIZIO</p>
<p>② MEVIA SEMPRONIO _____</p>	<p>CAIO</p>
<p>③ _____ _____</p>	
<p>④ _____ _____</p>	

(Sempronio e Mevia sono candidati della lista n. 2)

Il voto è TOTALMENTE NULLO

(art. 17, comma 5, primo e secondo periodo, L. R. n. 20/2018)

ESEMPIO n. 20

<table border="1"><tr><td>①</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr></table>	①	_____		_____	<table border="1"><tr><td>TIZIO</td></tr></table>	TIZIO
①	_____					

TIZIO						
<table border="1"><tr><td>②</td><td>_____ 1</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr></table>	②	_____ 1		_____	<table border="1"><tr><td>CAIO</td></tr></table>	CAIO
②	_____ 1					

CAIO						
<table border="1"><tr><td>③</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr></table>	③	_____		_____		
③	_____					

<table border="1"><tr><td>④</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td>_____</td></tr></table>	④	_____		_____		
④	_____					

Il Voto è VALIDO per il candidato alla Presidenza CAIO e per la lista n. 2.
È NULLA LA PREFERENZA per il candidato della lista n. 2 per l'impossibilità
di esprimere voto di preferenza con indicazioni numeriche
(art. 17, commi 1 e 3, L.R. n. 20/2018)

ESEMPIO n. 21

① SEMPRONIO	TIZIO
② _____	CAIO
③ _____	
④ _____	

(Sempronio è candidato della lista n. 2)

Il voto è TOTALMENTE NULLO perché contraddittorio,
non essendosi la volontà dell'elettore manifestata in modo univoco
(art. 69, comma 1, del d.p.r. n. 570/1960; art. 17, comma 5, L.R. n. 20/2018)

ESEMPIO n. 22

① _____ _____	TIZIO
② MEVIA SEMPRONIO _____	CAIO
③ _____ _____	
④ _____ _____	

(Sempronio e Mevia sono candidati di sesso diverso della lista n. 4)
Il voto è VALIDO per il candidato alla Presidenza Caio, per la lista n. 4
e per Sempronio e Mevia
(art. 17, commi 1, 3 e 4, secondo periodo, L.R. n. 20/2018)

ESEMPIO n. 23

<table border="1"><tr><td>① _____ _____</td><td>TIZIO</td></tr></table>	① _____ _____	TIZIO		
① _____ _____	TIZIO			
<table border="1"><tr><td>② _____ _____</td><td rowspan="3">CAIO</td></tr><tr><td>③ _____ _____</td></tr><tr><td>④ MEVIA SEMPRONIO</td></tr></table>	② _____ _____	CAIO	③ _____ _____	④ MEVIA SEMPRONIO
② _____ _____	CAIO			
③ _____ _____				
④ MEVIA SEMPRONIO				

(Sempronio e Mevia sono candidati di sesso diverso della lista n. 4)
Il Voto è VALIDO per il candidato alla Presidenza Caio, per la lista n. 4
e per Sempronio e Mevia
(art. 17, commi 1, 3 e 4, secondo periodo, L.R. n. 20/2018)

ESEMPIO n. 24

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center; vertical-align: middle;">①</td> <td style="padding: 5px;"> MEVIA _____ SEMPRONIO _____ _____ </td> </tr> </table>	①	MEVIA _____ SEMPRONIO _____ _____	<table border="1" style="width: 80%; margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 10px;">TIZIO</td> </tr> </table>	TIZIO					
①	MEVIA _____ SEMPRONIO _____ _____								
TIZIO									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center; vertical-align: middle;">②</td> <td style="padding: 5px;"> _____ </td> </tr> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center; vertical-align: middle;">③</td> <td style="padding: 5px;"> _____ </td> </tr> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center; vertical-align: middle;">④</td> <td style="padding: 5px;"> _____ </td> </tr> </table>		②	_____	③	_____	④	_____	<table border="1" style="width: 80%; margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 10px;">CAIO</td> </tr> </table>	CAIO
②	_____								
③	_____								
④	_____								
CAIO									

(Sempronio è candidato della lista n. 1, Mevia è candidata della lista n. 2)

Il voto è VALIDO per il candidato alla Presidenza Tizio,
per la lista n. 1 e per Sempronio.

Il voto è NULLO per Mevia

(art. 69, comma 1, del d.p.r. n. 570/1960; art. 17, commi 1, 2 e 5,
L.R. n. 20/2018)

ESEMPIO n. 25

① _____ _____	TIZIO
② MEVIA _____	CAIO
③ SEMPRONIO _____	
④ _____ _____	

(Mevia è candidata della lista n. 2, Sempronio è candidato della lista n. 3)

Il voto è VALIDO per il candidato alla Presidenza Caio.

Il VOTO è NULLO per le liste n. 2 e 3 e per le preferenze a Mevia e a Sempronio perché contraddittorio.

(art. 17, commi 1, 2, 3 e 4, primo periodo, L. R. n. 20/2018)

ESEMPIO n. 26

<table border="1"><tr><td>①</td><td>SEMPRONIO</td></tr></table>	①	SEMPRONIO	<table border="1"><tr><td>TIZIO</td></tr></table>	TIZIO				
①	SEMPRONIO							
TIZIO								
<table border="1"><tr><td>②</td><td>MEVIA</td></tr><tr><td>③</td><td></td></tr><tr><td>④</td><td></td></tr></table>	②	MEVIA	③		④		<table border="1"><tr><td>CAIO</td></tr></table>	CAIO
②	MEVIA							
③								
④								
CAIO								

(Sempronio è candidato della lista n. 1, Mevia è candidata della lista n. 2)

Il voto è TOTALMENTE NULO perché contraddittorio
(art. 69, primo comma, del d.p.r. n. 570/1960; art. 17, commi 1, 2, 3 e 4,
primo periodo e 5, L.R. n. 20/2018)

ESEMPIO n. 27

<p>①</p> <p>MEVIA _____ SEMPRONIA _____</p>	<p>TIZIO</p>
<p>② _____ _____</p>	<p>CAIO</p>
<p>③ _____ _____</p>	
<p>④ _____ _____</p>	

(Sempronia e Mevia sono candidate dello stesso sesso della lista n. 1)

Il voto è VALIDO per il candidato alla Presidenza Tizio,
per la lista n. 1 e per Mevia

Il voto è NULLO per Sempronia.

(art. 17, comma 2, L.R. n. 20/2018; art. 57, comma 8, d.p.r. n. 570/1960)

ESEMPIO n. 28

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 1 _____ _____ </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">TIZIO</div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 2 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> _____ MEVIA _____ SEMPRONIO _____ </div> </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 3 _____ _____ </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> CAIO </div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 4 _____ _____ </div>	

(Sempronio è candidato della lista n. 1, Mevia è candidata della lista n. 2)

Il voto è VALIDO per il candidato alla Presidenza Caio,
per la lista n. 2 e per Mevia.

Il voto è NULLO per Sempronio

(art. 57, comma 7, d.p.r. n. 570/1960, art. 17 L.R. n. 20/2018)

ESEMPIO n. 29

① _____ _____	TIZIO
② MEVIA SEMPRONIO _____	CAIO
③ _____ _____	
④ _____ _____	

(Sempronio è candidato della lista n. 1, Mevia è candidata della lista n. 2)

Il voto è VALIDO per il candidato alla Presidenza Caio,
per la lista n. 2 e per Mevia.

Il voto è NULLO per Sempronio

(art. 57, comma 7, d.p.r. n. 570/1960, art. 17 L.R. n. 20/2018)

ESEMPIO n. 30

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 1 _____ _____ </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">TIZIO</div>				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> 2 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black; padding: 2px 5px;">MEVIA</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black; padding: 2px 5px;">SEMPRONIO</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">FILANO</td></tr> </table> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 3 _____ _____ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 4 _____ _____ </div>		MEVIA	SEMPRONIO	FILANO	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">CAIO</div>
MEVIA					
SEMPRONIO					
FILANO					

(Sempronio, Mevia e Filano sono candidati della lista n. 2)

Il voto è VALIDO per il candidato alla Presidenza Caio, per la lista n. 2,
per Sempronio e Mevia.

Il voto è NULLO per Filano, poiché la legge regionale consente all'elettore
di esprimere al massimo due preferenze

(art. 17, comma 2, L.R. 20/2018; art. 57, comma 10, d.p.r. n. 570/1960)

APPENDICE NORMATIVA

1. LEGGE REGIONALE 20 agosto 2018, n. 20 e s.m.i

Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali

2. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.

3. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 (stralcio)

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali

4. LEGGE 10 agosto 1964, n. 663

Modificazioni alle norme per la elezione dei Consigli comunali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed alle norme per la elezione dei Consigli provinciali di cui alle leggi 8 marzo 1951, n. 122, e 10 settembre 1960, n. 962.

5. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1967, n. 223 (stralcio)

Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

6. LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108 (stralcio)

Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale

7. LEGGE 23 aprile 1976, n. 136 (stralcio)

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale

8. DECRETO-LEGGE 3 maggio 1976, n. 161 (stralcio)

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976

9. LEGGE 13 marzo 1980, n. 70 (stralcio)

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione

10. LEGGE 30 aprile 1981, n. 178 (stralcio)

Estensione della norma dell'articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali

11. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447 (stralcio)

Approvazione del codice di procedura penale

12. LEGGE 8 marzo 1989, n. 95 (stralcio)

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica dell'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

13. LEGGE 21 marzo 1990, n. 53 (stralcio)

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale

14. LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15 (stralcio)

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti

15. LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 29)

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

16. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132 (stralcio)

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali

17. LEGGE 23 febbraio 1995, n. 43 (stralcio)

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario

18. LEGGE 05 febbraio 1998, n. 22

Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea.

19. DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 (Art. 244)**20. LEGGE 30 aprile 1999, n. 120 (art. 13)**

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale

21. LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1999, n. 1 (stralcio)

Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni

22. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2000, n. 121 (art.4)

Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici

23. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120

24. LEGGE 2 luglio 2004, n. 165 (stralcio)

Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione

25. DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1 (art. 1)

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche

26. DECRETO-LEGGE 1° aprile 2008, n. 49

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie

27. DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010 n. 66 (stralcio)

Codice dell'ordinamento militare

28. D.Lgs. n. 104/2010: decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 recante codice del processo amministrativo

29. Decreto del Ministro dell'Interno 1 aprile 2011: determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali

30. LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 (stralcio)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2018, n. 20 e s.m.i

Testo aggiornato e coordinato con LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2018, n. 27.

Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali sulla base di quanto disposto dall'art. 122 della Costituzione, nel rispetto dello Statuto regionale e dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge 2 luglio 2004, n. 165.

Art. 2.

Elezione diretta del Presidente della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale.

2. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi su tutto il territorio regionale, sommando i voti ottenuti in ciascuna circoscrizione provinciale.

3. Ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto regionale, oltre che dal Presidente della Giunta regionale eletto direttamente, il Consiglio regionale è composto da 20 consiglieri eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti.

4. È eletto Consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente, ai sensi della presente legge.

5. Qualora il candidato Presidente non eletto si dimetta o decada dalla carica di Consigliere, il seggio è assegnato alla lista circoscrizionale cui è stato sottratto ai sensi dell'art. 20, comma 5, lettera c)⁽⁹⁾.

Art. 3.

Elezione dei Consiglieri regionali e rappresentanza di genere

1. I Consiglieri regionali sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti su base circoscrizionale e con premio di maggioranza, secondo la disciplina della presente legge.

(9) Comma così sostituito dall'art. 1 Legge Regionale n. 27/2018.

2. L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti su base circoscrizionale è effettuata con criterio proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.

3. Le liste concorrenti su base circoscrizionale sono composte in modo che i candidati dello stesso sesso non eccedano il 60% del totale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c bis) punto 1, della Legge 2 luglio 2004, n. 165. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina. In caso di mancato rispetto delle suddette percentuali, i candidati eccedenti vengono esclusi dalla lista, a partire da quelli collocati in coda.

Art. 4.

Circoscrizioni elettorali e ripartizione dei seggi

1. Il territorio della Regione è ripartito in 2 circoscrizioni elettorali coincidenti con il territorio delle province di Matera e di Potenza.

2. La ripartizione dei 20 seggi tra le circoscrizioni elettorali avviene in misura proporzionale alla popolazione residente, quale risulti dai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale⁽¹⁰⁾ nazionale, dividendo il numero complessivo dei cittadini residenti nell'intero territorio regionale per i 20 seggi, in base ai quozienti interi e ai più alti resti.

3. La ripartizione dei 20 seggi tra le due circoscrizioni è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

Art. 5.

Indizione delle elezioni e convocazione dei comizi

1. Le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo previsto dalla legge dello Stato in base all'articolo 122, comma 1, della Costituzione e non oltre il termine di cui all'art. 5 della Legge 2 luglio 2004, n. 165.

2. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale, fissa la data delle elezioni ed emana il decreto di convocazione dei comizi almeno sessanta giorni prima della data di celebrazione delle elezioni.

3. Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui all'articolo 4 comma 3 sono notificati ai Sindaci della Regione.

4. I Sindaci dei Comuni della Regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che è affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

5. Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, è comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione.

(10) Comma così modificato dall'art. 2 della Legge Regionale n. 27/2018.

Art. 6.

Presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale

1. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate, contestualmente alla presentazione delle liste a lui collegate con le modalità di cui all'art. 10, presso ciascun Ufficio centrale circoscrizionale, che le invia all'Ufficio centrale regionale per la verifica dell'ammissibilità e delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità.⁽¹¹⁾

2. La presentazione delle candidature è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una lista o gruppi di liste o coalizione di liste.

3. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento sono autenticate ai sensi dell'articolo 11.

4. La candidatura di ciascun candidato Presidente è efficace solo se è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dello stesso, autenticata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, e dalla documentazione di cui all'art. 11, comma 1; inoltre, ha efficacia solo se convergente con la dichiarazione di collegamento di cui all'articolo 11, comma 2.

5. La candidatura di ciascun candidato Presidente è presentata da non meno di mille e da non più di millecinquecento elettori della Regione.

6. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente della Giunta regionale non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Art. 7.

Presentazione delle liste elettorali

1. In ogni circoscrizione sono presentate liste circoscrizionali di candidati Consiglieri regionali, contrassegnate da un simbolo:

a) è definito "gruppo di liste" l'insieme delle liste circoscrizionali contrassegnate dal medesimo simbolo.

b) è definita "coalizione di liste" l'insieme di gruppi di liste collegati ad una medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale.

2. La presentazione delle liste circoscrizionali è accompagnata a pena di nullità, dalla dichiarazione di collegamento ad un candidato Presidente della Giunta regionale. Nel caso di un gruppo di liste il candidato Presidente, a pena di nullità, deve essere lo stesso.

3. Più liste circoscrizionali o più gruppi di liste possono indicare il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. In questo caso sono necessarie dichiarazioni convergenti dei delegati alla presentazione della rispettiva lista. Le liste con il medesimo candidato Presidente partecipano congiuntamente all'attribuzione del premio di maggioranza.

(11) Comma così sostituito dall'art. 3 Legge Regionale n. 27/2018.

4. Le liste sono presentate da non meno di trecento e da non più di seicento elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione.

5. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 4, non è richiesta la sottoscrizione degli elettori per la presentazione delle liste circoscrizionali per i partiti o i gruppi politici che, nelle ultime elezioni regionali o politiche, hanno presentato candidature con il medesimo contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio nel Consiglio regionale o in Parlamento. L'esonero dalla sottoscrizione è previsto anche in caso di presentazione di liste con contrassegno composito che riproduca in tutto o in parte il contrassegno medesimo insieme a quello di un altro o di altri partiti o gruppi⁽¹²⁾.

Art. 8.⁽¹³⁾

Organi elettorali

1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, sono costituiti l'Ufficio centrale regionale e l'Ufficio centrale circoscrizionale per ciascuna delle due circoscrizioni provinciali.

2. L'Ufficio centrale regionale è costituito presso la Corte d'Appello del capoluogo di Regione ed è composto da tre magistrati dei quali uno con funzione di Presidente nominati dal Presidente della Corte d'Appello medesima. Le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale regionale sono assicurate dal personale della cancelleria della Corte d'Appello.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale è costituito presso il Tribunale di ciascun capoluogo di Provincia ed è composto da tre magistrati di cui uno con funzione di Presidente, nominati dal Presidente del Tribunale stesso. Le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono assicurate dal personale della cancelleria del Tribunale stesso.

4. L'Ufficio centrale circoscrizionale soprintende alle operazioni previste dalla presente legge.

5. L'Ufficio centrale regionale decide i ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per l'attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale e per la distribuzione tra le diverse coalizioni e liste del premio di maggioranza. Svolge tutti gli altri compiti che gli sono attribuiti dalla presente legge.

6. Al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento elettorale, il Presidente della Giunta regionale assume tutte le necessarie iniziative, anche mediante intese con i competenti organi dell'amministrazione statale centrale e periferica.

(12) Comma così sostituito dall'art. 4 della Legge Regionale n. 27/2018.

(13) Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1, della Legge Regionale n. 27/2018.

Art. 9.

Elettorato attivo e passivo

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate secondo le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

2. Sono eleggibili alla carica di Presidente della Giunta regionale e di Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

TITOLO II

LE LISTE ELETTORALI E LE CANDIDATURE

Art. 10.

Candidature e liste dei candidati

1. Le candidature a Presidente della Giunta regionale e le liste dei candidati per ogni circoscrizione sono presentate all'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Comune capoluogo di Provincia dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo l'Ufficio rimane aperto quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

2. Le candidature e le liste dei candidati devono essere sottoscritte dagli elettori, secondo quanto previsto dagli articoli 6, comma 3, e 7, commi 4 e 5. Ai fini della sottoscrizione, nei quindici giorni antecedenti il termine di presentazione delle liste, ogni comune assicura agli elettori di qualunque comune della circoscrizione la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati, durante l'orario di apertura dei propri uffici e, comunque, per non meno di otto ore al giorno dal lunedì al venerdì e durante le giornate del sabato e della domenica antecedenti il termine di presentazione delle liste; le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari di apertura sono resi noti al pubblico mediante avviso reso palese anche nelle ore di chiusura degli uffici, nonché attraverso gli organi di informazione.

3. La firma degli elettori, indicante il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, apposta su modulo recante il contrassegno di lista, è autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale); è indicato il Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura o lista di candidati.

4. Ciascuna lista circoscrizionale comprende un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere nella circoscrizione e non inferiore ad un terzo, arrotondato all'unità superiore.

5. Di tutti i candidati è indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione reca una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

6. È consentito presentare la propria candidatura in una sola lista e in due circoscrizioni. Il candidato che sia proclamato eletto consigliere contemporaneamente in due circoscrizioni, deve optare per una delle due entro quindici giorni dalla proclamazione. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nella circoscrizione in cui ha riportato la cifra elettorale individuale più elevata.

Art. 11.

Documenti per la presentazione delle candidature e delle liste

1. La candidatura a Presidente della Giunta regionale, oltre a quanto previsto dall'articolo 6, è corredata dai seguenti documenti:

a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei Comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della candidatura, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione. I sindaci rilasciano tali certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura del candidato Presidente. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;

c) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7, del Decreto Legislativo n. 235 del 2012;

d) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica, nonché il certificato del casellario giudiziale;

e) la dichiarazione di collegamento del candidato Presidente della Giunta con una lista, o un gruppo di liste, o una coalizione di liste. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l'analoga dichiarazione resa dai delegati delle rispettive liste.

2. La lista è corredata dai seguenti documenti:

a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei Comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione. I sindaci rilasciano tali certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ciascun candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;

c) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7, del Decreto Legislativo n. 235 del 2012;

d) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica del candidato, nonché il certificato del casellario giudiziale;

e) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o che si possono facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza. Non possono essere presentati, altresì, contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;

f) la dichiarazione di collegamento di ciascuna lista ad un candidato Presidente della Giunta. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l'analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura.

3. La dichiarazione di presentazione della lista contiene l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Art. 12.⁽¹⁴⁾

Esame ed ammissione delle liste e delle candidature.

Ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati di cui all'articolo 10, comma 1:

a) verifica se le liste sono state presentate in termine, sono sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendono un numero di candidati pari almeno al minimo prescritto, rispettano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4 e all'art. 3, comma 3 e sono accompagnate dalla dichiarazione di collegamento ad un candidato Presidente della Giunta;

b) dichiara non valide le liste che non corrispondono alle condizioni di cui alla lettera a) e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione o un numero

(14) Articolo così sostituito dall'art. 6 della Legge Regionale n. 27/2018.

di candidati dello stesso sesso eccedente il 60% del totale, cancellando gli ultimi nomi, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 10, comma 4 e dell'articolo 3, comma 3;

c) ricusa i contrassegni che non sono conformi alle norme di cui all'articolo 11, comma 2, lettera e);

d) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c) e dei candidati a carico dei quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di una delle condizioni di incandidabilità previste dall'articolo 7, del D. Lgs. 235/2012, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 11, comma 2;

e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non hanno compiuto o che non compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non è presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e il certificato del casellario giudiziale;

f) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

g) trasmette all'Ufficio centrale regionale le dichiarazioni di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f).

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi l'indomani alle ore nove per ascoltare eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

4. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

5. I delegati di lista possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati o di candidature alla presidenza entro ventiquattro ore dalla comunicazione; il ricorso è depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

6. L'Ufficio centrale circoscrizionale, nella stessa giornata, trasmette all'Ufficio centrale regionale il ricorso con le proprie deduzioni; l'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

7. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate entro ventiquattro ore dalla loro adozione ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

Art. 13.⁽¹⁵⁾

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste. Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

a) assegna un numero a ciascuna lista o coalizione di liste ammesse, secondo l'ordine del sorteggio di cui all'articolo 16, comma 3, effettuato alla presenza dei delegati di lista;

b) assegna un numero a ciascuna lista all'interno della coalizione, secondo l'ordine del sorteggio di cui all'articolo 16, comma 2, effettuato alla presenza dei delegati di lista;

c) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

d) procede, per mezzo del Dipartimento Presidenza della Giunta regionale, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente quello della votazione;

e) trasmette immediatamente al Dipartimento Presidenza della Giunta regionale le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

TITOLO III DELLE MANIFESTAZIONI DI VOTO

Art. 14.

Diritto di voto dell'elettore

1. Ogni elettore può esprimere un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e un voto a favore di una lista nella circoscrizione in cui vota.

2. Ogni elettore, inoltre, ha facoltà di attribuire preferenze con le modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 15.

Norme speciali per gli elettori

1. Gli elettori di cui all'art. 40 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), sono ammessi a votare nella sezione presso la

(15) Articolo così sostituito dall'art. 7 della Legge Regionale n. 27/2018.

quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

2. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, con le modalità di cui agli articoli 42, 43 e 44 del D.P.R. n. 570/1960, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

Art. 16.

Scheda elettorale

1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze. Alla destra di tale rettangolo è indicato il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato. Il primo rettangolo, nonché il nome e cognome del candidato Presidente, sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.

2. In caso di coalizione di più liste provinciali, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato Presidente collegato alla coalizione è posto al centro di detto più ampio rettangolo.

3. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio.

Art. 17.

Manifestazione del voto

1. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo o esprimendo un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa.

2. L'elettore ha facoltà di esprimere una seconda preferenza, riservata a un candidato di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della preferenza successiva alla prima.

3. Il voto espresso per una delle liste provinciali è contestualmente attribuito al candidato Presidente della lista o coalizione cui la lista è collegata. Il voto espresso per il solo candidato Presidente è attribuito al Presidente stesso.

4. Il voto espresso su liste diverse collegate allo stesso candidato Presidente si intende attribuito al solo candidato Presidente; nello stesso caso,

il voto di preferenza espresso per un candidato appartenente ad una delle liste si intende prevalente ed è attribuito alla lista medesima ed il voto di preferenza espresso per un candidato sullo spazio riservato a lista diversa da quella di appartenenza si intende attribuito al candidato medesimo ed alla lista che lo sostiene.

5. Non è ammesso il voto disgiunto. Il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate è nullo. Il voto espresso su liste collegate a candidati Presidente diversi è nullo.

TITOLO IV
LE OPERAZIONI DI ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
E DI PROCLAMAZIONE, CONVALIDA, SURROGA
E SUPPLENZA DEGLI ELETTI

Art. 18.

Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale

1. I Presidenti degli Uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, per il tramite del Comune, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

2. Nei Comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al Presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne cura il successivo inoltro.

3. Per le sezioni dei Comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del comma 1.

Art. 19.

Clausola di sbarramento

1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali o gruppi di liste circoscrizionali non facenti parte di coalizioni che abbiano ottenuto, nell'intera Regione, meno del tre per cento dei voti validi.

2. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali o gruppi di liste circoscrizionali facenti parte di coalizioni che abbiano ottenuto, nell'intera Regione, meno dell'otto per cento dei voti validi.

3. Sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali o gruppi di liste circoscrizionali facenti parte di coalizioni che abbiano ottenuto, nell'intera Regione, almeno l'otto per cento dei voti validi, indipendentemente dalla percentuale ottenuta dalle liste o gruppi di liste circoscrizionali.

4. Sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali o gruppi di liste circoscrizionali che abbiano ottenuto, nell'intera Regione, almeno il quattro per cento dei voti validi, anche se facenti parte di coalizioni che abbiano

ottenuto, nell'intera Regione, meno dell'otto per cento dei voti validi. In tal caso le suddette liste partecipano all'assegnazione dei seggi come liste circoscrizionali o gruppi di liste circoscrizionali non facenti parte di coalizioni ⁽¹⁶⁾.

Art. 20. ⁽¹⁷⁾

Assegnazione dei seggi

1. Compiute le operazioni di cui all'art. 15, co 1 e 2, della legge n. 108 del 1968 e successive modificazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina i voti individuali dei singoli candidati Presidenti della Giunta regionale compresi quelli assegnati ai sensi dell'art. 15, comma 1, numero 2), della L. n. 108/1968, sommando i voti ottenuti dai candidati nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi dell'art. 15, comma 1, numero 2), della L. n. 108/1968, ottenuti da ciascuna lista nelle singoli sezioni della circoscrizione;

c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi dell'art. 15, comma 1, numero 2), della L. n. 108/1968, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;

e) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale della coalizione è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalle liste circoscrizionali collegate;

f) divide il totale dei voti validi espressi a favore di tutte le liste della circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;

g) comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle Sezioni, con i relativi atti e documenti allegati, devono essere inviati subito dal Presidente dell'Uf-

(16) Comma aggiunto dall'art. 8 Legge Regionale 27/2018.

(17) Articolo così sostituito dall'art. 9 Legge Regionale n. 27/2018.

fficio centrale circoscrizionale alla Segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria del Tribunale.

3. L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni degli Uffici centrali circoscrizionali:

a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi e proclama eletto alla carica di Consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente;

b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, sommando le cifre elettorali circoscrizionali definite ai sensi del comma 1, lettera b);

c) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste, corrispondente ai voti validi riportati nel complesso delle circoscrizioni.

d) divide la cifra elettorale delle coalizioni e dei gruppi di liste, ammessi all'assegnazione dei seggi ai sensi dell'articolo 19, successivamente per 1, 2, 3, 4... e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;

e) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera d), i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare e determina in tal modo quanti seggi spettano a ciascuna coalizione o gruppo di liste;

f) l'Ufficio verifica che almeno dodici seggi, escluso quello attribuito al Presidente eletto, siano stati assegnati al gruppo di liste o alla coalizione ad esso collegata. Se i seggi riportati sono in numero inferiore, l'Ufficio attribuisce al gruppo o alla coalizione, i seggi necessari per raggiungere tale consistenza, a condizione che il Presidente eletto abbia ricevuto almeno il 40% dei voti validamente espressi. Se invece il Presidente eletto ha ottenuto meno del 40% dei voti validamente espressi, al gruppo o alla coalizione ad esso collegati sono attribuiti: 11 seggi, se il Presidente eletto ha ottenuto almeno il 30 % dei voti validamente espressi; 10 seggi nelle altre ipotesi. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano soltanto nelle ipotesi in cui il gruppo o la coalizione collegate al Presidente eletto non abbiano già raggiunto o superato le soglie di seggi sopra indicate sulla base del riparto di cui alla precedente lettera e). L'Ufficio, una volta determinato il numero di seggi assegnato al gruppo o coalizione collegate al Presidente eletto, distribuisce i seggi residui tra le altre coalizioni e gruppi di liste con le modalità di cui alla lettera e);

g) in ogni caso, al gruppo di liste o alla coalizione collegata al candidato eletto Presidente, non possono essere attribuiti più di 14 seggi. Se i seggi assegnati sono in numero superiore, l'Ufficio sottrae al gruppo di liste o alla coalizione collegata al Presidente eletto i seggi eccedenti rispetto a tale soglia e li assegna alle restanti coalizioni e gruppi di liste, seguendo la graduatoria dei quozienti di cui alla lettera d);

h) nel caso in cui il gruppo di liste o la coalizione collegata al Presidente eletto ottenga un numero di seggi non inferiore a 12 e non superiore a 14, resta fermo il riparto di cui alla lettera e);

i) L'Ufficio procede alla ripartizione dei seggi tra i gruppi di liste della medesima coalizione. A tal fine divide la cifra elettorale dei gruppi di liste appartenenti alla coalizione, successivamente per 1, 2, 3, 4, ...; forma, poi, una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti, scegliendo i più alti in numero uguale a quello dei seggi assegnati alla coalizione e determinando in tal modo i seggi da attribuire a ciascun gruppo.

4. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:

a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale, assegnataria di seggi, per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed attribuisce ad ogni lista circoscrizionale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 5, lettera b);

b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista circoscrizionale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista circoscrizionale.

5. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:

a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste circoscrizionali a norma del comma 4, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 3, sottrae i seggi in eccedenza alle liste circoscrizionali, partendo da quelle che hanno avuto assegnati più seggi e seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);

b) dispone, in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 4, lettera b), e distribuisce tra le liste circoscrizionali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione ai sensi dall'art. 4, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 3. Qualora a seguito delle predette operazioni, non vengano assegnati tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione ai sensi dell'art. 4, a partire dalle liste circoscrizionali del gruppo che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste circoscrizionali del gruppo;

c) individua il seggio spettante al candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A tale scopo, riserva l'ulti-

mo dei seggi spettanti alle liste circoscrizionali collegate in applicazione della lettera b). Qualora tutti i seggi spettanti alle liste circoscrizionali collegate siano stati assegnati a quoziente intero, l'Ufficio riserva al candidato Presidente il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista circoscrizionale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale.

6. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste circoscrizionali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 4, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 5, lettera b). In nessun caso alle circoscrizioni può essere attribuito un numero di seggi superiore rispetto al numero di seggi risultante dalla ripartizione di cui all'articolo 4 della presente legge, al netto del seggio di cui al comma 5, lettera c) del presente articolo. Il Presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale, quindi, proclama eletti i candidati di ogni lista circoscrizionale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 1, lettera d).

7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale che ne rilascia ricevuta nella prima adunanza del Consiglio stesso; l'altro è depositato nella Cancelleria della Corte d'Appello.

TITOLO V DISPOSIZIONI SULLE SPESE PER LE ELEZIONI E SULLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Art. 21.

Spese per le elezioni

1. Le spese inerenti alle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli Uffici elettorali, sono a carico della Regione.

2. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dall'applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alla amministrazione regionale, sono anticipati dai comuni e sono immediatamente rimborsati dalla Regione in base a documentato rendiconto presentato entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Art. 22.

Accordo con il Ministero dell'Interno

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a concludere entro 3 mesi dalla data di adozione della presente legge, e comunque in tempo utile per il regolare svolgimento delle elezioni, un accordo con il Ministero dell'Interno per la gestione delle prossime elezioni regionali sulla base della presente legge e della disciplina statale e regionale.

2. L'onere economico del presente accordo trova copertura nel Bilancio pluriennale 2018 - 2020 della Regione Basilicata Missione 01 - Programma 07 - Titolo 1 - Macroaggregato 104.

Art. 23.

Supplenza e surroga dei Consiglieri Assessori

1. La nomina ad Assessore regionale comporta la sospensione di diritto dalla carica di Consigliere regionale, per la durata dell'incarico assessorile accettato dallo stesso Consigliere, e la sua sostituzione temporanea con un Consigliere supplente, da effettuarsi nella prima seduta consiliare successiva alla nomina, nella persona del candidato della medesima lista circoscrizionale non eletto avente la cifra elettorale individuale più elevata.

2. Qualora, durante l'incarico di Assessore dello stesso Consigliere, così temporaneamente sospeso da tale carica, si renda necessario il subentro di un nuovo Consigliere per dimissioni o decadenza di un altro componente del Consiglio regionale eletto nella stessa lista, il Consigliere supplente l'Assessore ai sensi del comma 1 è proclamato definitivamente eletto e l'Assessore è sostituito dal candidato Consigliere della stessa lista avente la cifra elettorale individuale più elevata. Agli adempimenti di cui al presente comma si provvede nella prima seduta consiliare successiva alle dimissioni o decadenza dell'altro Consigliere regionale eletto nella stessa lista.

Art. 24.

Cause di ineleggibilità ed incompatibilità

1. Per le cause di incompatibilità e di ineleggibilità si rinvia alla normativa nazionale.

Art. 25.⁽¹⁸⁾

Norma transitoria

Abrogato

(18) Articolo abrogato dall'art. 5, comma 2, della Legge Regionale n. 27/2018 come ripubblicato nel testo coordinato ai sensi dell'art. 81 del Regolamento interno del Consiglio Regionale (BUR n. 42 Speciale del 04.10.2018) Il testo abrogato è il seguente: [1. *In sede di prima applicazione, qualora non sia ancora costituita la Consulta di garanzia statutaria, l'Ufficio centrale circoscrizionale è costituito presso il Tribunale di ciascun capoluogo di Provincia ed è composto da tre magistrati di cui uno con funzione di Presidente, nominati dal Presidente del Tribunale stesso. Le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono assicurate dal personale della cancelleria del Tribunale stesso.* 2. *In sede di prima applicazione, qualora non sia ancora costituita la Consulta di garanzia statutaria, l'Ufficio centrale regionale è costituito presso la Corte d'Appello del capoluogo di Regione ed è composto da tre magistrati dei quali uno con funzione di Presidente nominati dal Presidente della Corte d'Appello medesima. Le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale regionale sono assicurate dal personale della cancelleria della Corte d'Appello.* 3. *Al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento elettorale, il Presidente della Giunta regionale assume tutte le necessarie iniziative, anche mediante intese con i competenti organi dell'amministrazione statale centrale e periferica.*]

Art. 26.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.

Omissis

Art 32.

I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella D, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'interno.

Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno⁽¹⁹⁾ (106).

Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassetine per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico^{(20) (21)}.

Omissis

Art. 38.

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età⁽²²⁾;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio⁽²³⁾;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Omissis

(19) Comma così sostituito dall'art. 8, L. 13 marzo 1980, n. 70.

(20) Comma così sostituito dall'art. 8, L. 13 marzo 1980, n. 70.

(21) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 1° aprile 2011.

(22) Vedi, anche, l'art. 1, L. 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'art. 9, comma 1, L. 30 aprile 1999, n. 120.

(23) La presente lettera, già abrogata dall'art. 2268, comma 1, n. 429), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010, ha ripreso vigore ai sensi di quanto disposto dal n. 1) della lettera s) del comma 1 dell'art. 9, D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248, che ha soppresso il citato n. 429).

Art. 48.

Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle liste votano, previa presentazione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio plurinominale. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando la tessera elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale ⁽²⁴⁾.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 49.

I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel Comune, in cui si trovano per causa di servizio ⁽²⁵⁾.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

È vietato ad essi di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.

La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente ⁽²⁶⁾.

Art. 50.

I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dai seguenti documenti:

a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a

(24) Comma prima sostituito dall'art. 7, L. 11 agosto 1991, n. 271, poi modificato dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 e dal comma 17 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270 e, infine, così sostituito dall'art. 2, comma 18, L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale ultima disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

(25) Comma così sostituito dall'art. 8, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(26) Così modificato dal D.L. 8 maggio 1981, n. 186 (Gazz. Uff. 11 maggio 1981, n. 127), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 1981, n. 349 (Gazz. Uff. 9 luglio 1981, n. 187).

votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante⁽²⁷⁾;

b) certificato del Sindaco del Comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco.

I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

I Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione⁽²⁸⁾.

Omissis

Art. 53.

Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nel cui collegio plurinomiale è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto⁽²⁹⁾ (136).

Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Omissis

(27) Lettera così sostituita dall'art. 2, L. 25 maggio 1993, n. 160 (Gazz. Uff. 27 maggio 1993, n. 122).

(28) Articolo così modificato dall'art. 2, L. 25 maggio 1993, n. 160 (Gazz. Uff. 27 maggio 1993, n. 122).

(29) Comma così modificato prima dall'art. 2, D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, a decorrere dal 28 dicembre 1993, poi dal comma 18 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270 e, infine, dall'art. 2, comma 19, L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale ultima disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

Art. 73.

Le operazioni di cui all'art. 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente⁽³⁰⁾.

Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del lunedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'art. 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali⁽³¹⁾.

Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni della circoscrizione e della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliono aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori⁽³²⁾.

La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al Cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'art. 75.

Omissis

Art. 95.

Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a lire 10.000.000⁽³³⁾.

(30) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.) e poi dal comma 6 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62. Vedi, anche, l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002.

(31) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, poi dal comma 6 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62 e, infine, dal comma 399 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Vedi, anche, l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002.

(32) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 28 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270

(33) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.

Omissis

Art. 119.

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni⁽³⁴⁾.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa⁽³⁵⁾.

Omissis

Tabella D

Bollo della sezione

Il bollo, in duralluminio, è fornito dal Ministero dell'interno e reca una numerazione progressiva unica per tutte le sezioni elettorali della Repubblica.

Esso è racchiuso in una cassetina di legno debitamente sigillata, cosicché il numero recato dal bollo rimane segreto sino al momento dell'inizio delle operazioni di votazione.

Omissis

(34) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(35) La L. 30 aprile 1981, n. 178 (Gazz. Uff. 6 maggio 1981, n. 122), ha così disposto: «Art. 1. Le norme di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali.

Art. 2. Le somme corrisposte in base alla norma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dal precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito.

Art. 3. La presente legge si applica anche alle elezioni regionali, provinciali e comunali dell'8 e 9 giugno 1980».

Con disposizione di interpretazione autentica, l'art. 1, L. 29 gennaio 1992, n. 69 (Gazz. Uff. 13 febbraio 1992, n. 36), ha così disposto: «Art. 1. 1. Il comma 2 dell'art. 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 11 della L. 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art. 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali».

Articolo così sostituito dall'art. 11, L. 21 marzo 1990, n. 53.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali⁽³⁶⁾.

Omissis

Art. 20.

In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente e di un segretario.

Il presidente è designato dal presidente della corte di appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del presidente, siano idonei all'ufficio, escluse le categorie di cui all'art. 23.

L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale⁽³⁷⁾.

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

Omissis

Art. 23.

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età⁽³⁸⁾;

(36) Sui giorni e orari delle operazioni di votazione ("nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23"), si veda ora l'art. 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Legge di stabilità 2014*). Per effetto di tale disposizione devono ritenersi implicitamente abrogate quelle contenute negli artt. 47, decimo comma, 48, primo comma, 51, primo e secondo comma, e 52 del presente testo unico, nella parte in cui fanno riferimento a un diverso arco temporale di svolgimento delle operazioni di votazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 299/2000, ogni riferimento al certificato elettorale o al tagliando del certificato elettorale, contenuto in vari articoli del presente testo unico (artt. 38, 40, 41, 42, 53, 97, 98) deve intendersi sostituito dal riferimento, rispettivamente, alla tessera elettorale o al registro per l'annotazione del numero della tessera elettorale dei votanti.

(37) L'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 ha istituito l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presso la cancelleria di ogni corte d'appello.

(38) Il limite del 70° anno di età non trova applicazione nei confronti degli scrutatori, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 24.

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore che assume la vicepresidenza dell'Ufficio coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

Tutti i membri dell'Ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi a danno dei membri dell'Ufficio si procede con giudizio direttissimo.

Art. 25.

Tre membri almeno dell'Ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Omissis

Art. 27.

Il sindaco provvede affinché, nel giorno precedente le elezioni, prima dell'insediamento del seggio, siano consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale⁽³⁹⁾, e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'art. 39;
- 3) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'art. 37;
- 4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 21⁽⁴⁰⁾;

(39) La parola "circondariale" è stata inserita dal comma 3, art. 2, legge n. 244/1989.

(40) L'art. 21 è stato abrogato dall'art. 8 della legge 8 marzo 1989, n. 95. Il richiamo deve intendersi ora fatto al verbale delle operazioni di nomina degli scrutatori ai sensi dell'art. 6 della stessa legge n. 95/1989.

- 5) il pacco delle schede che al Sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- 6) le urne e le cassette o scatole occorrenti per la votazione ⁽⁴¹⁾;
- 7) un congruo numero di matite copiative per il voto.

Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A e B - per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti - e C e D - per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti - allegate al presente Testo Unico, vistate dal Ministro dell'interno. Le schede dovranno pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate. I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi degli articoli 28 e 32 ⁽⁴²⁾.

I bolli e le urne, conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche, sono forniti a cura del Ministro dell'interno.

Sezione III

La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti⁽⁴³⁾

Art. 32.

Omissis

La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28 ⁽⁴⁴⁾.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Omissis

Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione dove recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

(41) Disposizione così sostituita dall'art. 9 legge n. 70/1980.

(42) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, L. 15 ottobre 1993, n. 415.

(43) Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo n. 267/2000.

(44) Comma così modificato dall'art. 4, comma 7, L. 11 agosto 1991, n. 271.

Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso Comune⁽⁴⁵⁾.

Con la lista deve essere presentata:

- 1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;
- 2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura⁽⁴⁶⁾;
- 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune dalla Repubblica di ogni candidato;
- 4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 28.

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione⁽⁴⁷⁾.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta detagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio.

Omissis

Art. 35.

La Commissione elettorale circondariale⁽⁴⁸⁾, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al Sindaco per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 27, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale.

Tale designazione potrà essere comunicata entro il giovedì precedente l'elezione al segretario del Comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

Omissis

(45) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 2, L. 23 aprile 1981, n. 154. Con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è stato approvato il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, che all'art. 274, comma 1, lett. l), prevede l'abrogazione della L. 154/1981, fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali. Per la modifica dei termini per la presentazione delle liste e delle candidature, limitatamente alle elezioni amministrative della primavera 2012, vedi l'art. 1, comma 1, D.L. 27 febbraio 2012, n. 15, convertito dalla L. 5 aprile 2012, n. 36.

(46) Numero sostituito dall'art. 2, comma 3, L. 18 gennaio 1992, n. 16 e, successivamente, così modificato dall'art. 17, comma 1, lett. c), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del medesimo D.Lgs. 235/2012.

(47) Comma sostituito dall'art. 4, comma 10, L. 11 agosto 1991, n. 271.

(48) La parola "circondariale" è stata inserita dal comma 3, art. 2, legge n. 244/1989.

Capo V Della votazione

Sezione I Disposizioni generali

Art. 37.

La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento destinato all'Ufficio elettorale gli elettori possono entrare per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere salva comprovata impossibilità logistica, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto.

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente testo unico.

Art. 38.

Non possono essere ammessi nella sala delle elezioni se non gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all'art. 19.

Essi non possono entrare armati o muniti di bastone.

Art. 39. ⁽⁴⁹⁾

Salvo il disposto degli articoli 40, 42, 43 e 44, non ha diritto di votare chi non è iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista dev'essere affissa nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli elettori.

Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di corte di appello, con cui si dichiara che essi sono elettori del Comune.

(49) Vedasi anche l'art. 1, lettera d), del decreto-legge n. 161/1976.

Art. 40.

Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato⁽⁵⁰⁾ di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 41.

Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'Ufficio elettorale.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi comune della Repubblica⁽⁵¹⁾.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito⁽⁵²⁾.

I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati⁽⁵³⁾.

Detti certificati devono attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche⁽⁵⁴⁾.

(50) Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 299/2000 la parola "certificato" è sostituita con "tessera elettorale".

(51) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, legge 5 febbraio 2003, n. 17.

(52) Per l'annotazione sulla tessera elettorale, si veda anche l'art. 11 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

(53) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 2, L. 11 agosto 1991, n. 271.

(54) Comma inserito dall'art. 1, comma 2, legge 5 febbraio 2003, n. 17.

L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.⁽⁵⁵⁾

Art. 42.⁽⁵⁶⁾

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano elettori del

Comune o della Provincia rispettivamente per la elezione del Consiglio comunale e provinciale.

A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura.

La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 27, al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione della avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

Art. 43.⁽⁵⁷⁾

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti.

Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio;

(55) A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono in vigore le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con contestuale abrogazione della legge 675/1996 citata nel testo.

(56) Vedasi anche l'art. 1, lettera e), del decreto-legge n. 161/1976.

(57) Vedasi anche l'art. 1, lettera e), del decreto-legge n. 161/1976.

alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste⁽⁵⁸⁾ gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.

Nel caso di contemporaneità delle elezioni del Consiglio comunale e di quello provinciale, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

Per i ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, il presidente curerà che la votazione abbia luogo secondo le norme di cui all'articolo seguente.

Art. 44.⁽⁵⁹⁾

Per gli ospedali e case di cura minori, il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa, all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto.

Nelle ore fissate, il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie il voto dei ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in cabina mobile o con mezzo idoneo ad assicurare la libertà e segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o due plichi distinti nel caso di elezioni comunali e provinciali contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna, o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella apposita lista.

Art. 45.

Abrogato⁽⁶⁰⁾

Art. 46.

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti di Forza pubblica e della Forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

(58) Ai sensi dell'art. 7 del testo unico sull'elettorato attivo, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, l'aggiornamento delle liste elettorali si effettua, ora, a mezzo di due revisioni semestrali.

(59) Vedasi anche l'art. 1, lettera e), del decreto-legge n. 161/1976.

(60) Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla Forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la

Forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le Autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalla cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione degli articoli 51 e 52 riguardo al termine ultimo della votazione.

Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Art. 47.

Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni.

Quando tutti od alcuni scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, purché abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare e dimostrino, comunque, di saper leggere e scrivere⁽⁶¹⁾.

Quindi il presidente, dopo aver effettuato sulla lista sezionale le eventuali annotazioni previste dalla lettera a) dell'art. 42, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

(61) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, L. 21 marzo 1990, n. 53.

Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore [scrive il numero progressivo sulla appendice di ciascuna scheda ed]⁽⁶²⁾ appone la sua firma a tergo della scheda stessa.

Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Quindi il presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda.

Il presidente depone le schede nella prima urna o in apposita cassetta, se unitamente alla elezione del Consiglio comunale si svolge anche quella del Consiglio provinciale, e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente 15 e dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza⁽⁶³⁾.

Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali⁽⁶⁴⁾.

Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi⁽⁶⁵⁾.

È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa⁽⁶⁶⁾.

(62) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, L. 25 maggio 1993, n. 160.

(63) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, L. 25 maggio 1993, n. 160 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 10, L. 16 aprile 2002, n. 62, a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. A norma dell'art. 1, comma 399, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. A norma dell'art. 4, L. 16 aprile 2002, n. 62, le disposizioni dell'art. 1 della medesima legge si applicano nelle regioni a statuto ordinario, con riferimento alle elezioni regionali, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che saranno emanate in materia

(64) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, L. 25 maggio 1993, n. 160.

(65) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, L. 25 maggio 1993, n. 160.

(66) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 11, L. 16 aprile 2002, n. 62

Art. 48.

Alle ore otto della domenica fissata per l'inizio della votazione, il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. È tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala⁽⁶⁷⁾.

Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono uno dei seguenti documenti:

a) carta d'identità o altro documento di identificazione munito di fotografia rilasciato dalla Pubblica

Amministrazione, purché la loro validità non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno della elezione;

b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;

c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, saranno indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'Ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'Ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, la identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 95.

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra. In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 54.

Art. 49.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla prima urna o dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore insieme con la matita copiativa, [leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice,

(67) L'art. 3, comma 3, L. 25 maggio 1993, n. 160, ha sostituito con il presente comma gli originari commi 1, 2, 3 e 4. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 11, L. 16 aprile 2002, n. 62, a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. A norma dell'art. 1, comma 399, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. A norma dell'art. 4, L. 16 aprile 2002, n. 62, le disposizioni dell'art. 1 della medesima legge si applicano nelle regioni a statuto ordinario, con riferimento alle elezioni regionali, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che saranno emanate in materia.

che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale della sezione, nell'apposita colonna accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda] ⁽⁶⁸⁾.

L'elettore si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda e dopo la restituisce al presidente, già piegata [e anche chiusa nei Comuni con oltre 15.000 ⁽⁶⁹⁾ abitanti].

Il presidente ne verifica l'autenticità esaminando la firma e il bollo [e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista, distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata] e pone la scheda stessa nell'urna.

Uno dei membri dell'Ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui, nell'apposita colonna della lista.

Con la scheda, l'elettore deve restituire anche la matita.

Le schede mancanti [dell'appendice o prive di numero], di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Tali schede sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

Art. 50.

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'Ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale.

Art. 51. ⁽⁷⁰⁾

La votazione deve proseguire fino alle ore 22 ⁽⁷¹⁾.

A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio:

1) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;

2) procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo;

3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'ufficio nonché la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;

(68) Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

(69) Ora, 5.000 abitanti in forza della L. 10 agosto 1964, n. 663.

(70) Ora, 5.000 abitanti in forza della L. 10 agosto 1964, n. 663.

(71) A norma dell'art. 1, comma 399, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23.

4) rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.

La mancanza di suggellazione delle urne, o della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse o la mancanza di formazione del plico di cui al n. 2 del secondo comma del presente articolo producono la nullità delle operazioni elettorali.

Dopo la firma del verbale l'adunanza è sciolta immediatamente.

Art. 52.⁽⁷²⁾

Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione. La votazione deve proseguire fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare⁽⁷³⁾.

Art. 53.

Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

- 1) dichiara chiusa la votazione;
- 2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale nonché da quella di cui agli articoli 43 e 44 e dai tagliandi dei certificati elettorali.

Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al Pretore del circondario che ne rilascia ricevuta⁽⁷⁴⁾;

(72) A norma dell'art. 1, comma 399, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23.

(73) Comma così modificato dall'art. 1, comma 12, L. 16 aprile 2002, n. 62, a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. A norma dell'art. 4, L. 16 aprile 2002, n. 62, le disposizioni dell'art. 1 della medesima legge si applicano nelle regioni a statuto ordinario, con riferimento alle elezioni regionali, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che saranno emanate in materia.

(74) Numero così modificato dall'art. 7, L. 8 marzo 1989, n. 95.

3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza [appendice o senza il numero o]⁽⁷⁵⁾ il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al Pretore del circondario⁽⁷⁶⁾.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.

Art. 54.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'Ufficio ed allegati al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

Omissis

Sezione III

*Disposizioni particolari per la votazione nei Comuni
con popolazione superiore ai 15.000 abitanti*

Omissis

Art. 57.

Omissis⁽⁷⁷⁾

(75) Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate.

(76) Le parole «Pretore del circondario», contenute nel presente comma, ai sensi dell'art. 244 del decreto legislativo n. 51/1998, devono intendersi sostituite con le seguenti «Tribunale o sezione distaccata del Tribunale competente».

(77) I primi tre commi dell'art. 57, che prevedevano le modalità di espressione del voto di preferenza da parte dell'elettore, sono stati abrogati dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. La indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscono a candidati della lista votata.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comune sono nulle.⁽⁷⁸⁾

Omissis

Capo VI Dello scrutinio e della proclamazione

Sezione I *Disposizioni generali*

Omissis

Art. 61.

Il Sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Art. 62.

Il Pretore⁽⁷⁹⁾ invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine giorni tre dalla data di ricezione del piego contenente la lista della

(78) Per le elezioni regionali della Basilicata l'elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per candidati compresi nella lista circoscrizionale, purché di sesso diverso (art. 17, comma 2, L.R. Basilicata n. 20/2018 e s.m.i.).

(79) Ora: Tribunale o sezione distaccata del Tribunale, ai sensi dell'art. 244 del decreto legislativo n. 51/1998.

votazione, all'apertura del piego medesimo. Tale lista rimane depositata per 15 giorni nella Cancelleria della Pretura ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Omissis

Sezione III

Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti

Art. 68.⁽⁸⁰⁾

1. Per lo spoglio dei voti uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza, o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

7. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a' termini dell'art. 54.

(80) Articolo così sostituito dall'art. 15, comma 1, L. 21 marzo 1990, n. 53.

Art. 69.

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui al comma seguente.

Sono nulli i voti contenuti in schede che:

1) non sono quelle di cui agli allegati C e D⁽⁸¹⁾ o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48;

2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Art. 70.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'Ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'art. 54, ultimo comma.

Omissis

Capo IX

Delle disposizioni penali

Art. 86.

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con

(81) Per le elezioni regionali della Basilicata, la scheda elettorale è disciplinata dall'art. 16 della L.R. n. 20/2018 e s.m.i. che si riporta di seguito: "1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze. Alla destra di tale rettangolo è indicato il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato. Il primo rettangolo, nonché il nome e cognome del candidato Presidente, sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. 2. In caso di coalizione di più liste provinciali, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato Presidente collegato alla coalizione è posto al centro di detto più ampio rettangolo. 3. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio."

essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065⁽⁸²⁾, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 87.⁽⁸³⁾

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.

La pena è aumentata – e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni – se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a euro 5.164.

Art. 87.-bis⁽⁸⁴⁾

1. Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 88.⁽⁸⁵⁾

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni

(82) Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(83) Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(84) Articolo inserito dall'art. 2, comma 5, L. 18 gennaio 1992, n. 16.

(85) Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

zioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.

Art. 89.⁽⁸⁶⁾

Salve le maggiori pene stabilite nell'art. 96 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da euro 206 a euro 516. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'Ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

Art. 90.

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065⁽⁸⁷⁾.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena soggiace chiunque con minacce o con atti di violenza ostacola la libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali previste dal presente testo unico⁽⁸⁸⁾.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro⁽⁸⁹⁾.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sot-

(86) Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(87) Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(88) Comma inserito dall'art. 5, comma 1, L. 3 luglio 2017, n. 105.

(89) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. a), n. 1), L. 2 marzo 2004, n. 61.

toscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro.⁽⁹⁰⁾

[Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal Tribunale con giudizio direttissimo⁽⁹¹⁾.]

Art. 91.

Chiunque s'introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, ancorché sia elettore o membro dell'Ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Si procede con giudizio direttissimo.

Art. 92.⁽⁹²⁾

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 206.

Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.

Art. 93.⁽⁹³⁾

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di can-

(90) Comma così modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. a), n. 1), L. 2 marzo 2004, n. 61. La Corte Costituzionale, con sentenza 8-23 novembre 2006, n. 394 (Gazz. Uff. 29 novembre 2006, n. 47 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(91) Comma abrogato dall'art. 1, comma 2, lett. a), n. 2), L. 2 marzo 2004, n. 61.

(92) A norma dell'art. 52, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 nel caso di competenza del giudice di pace si applica l'ammenda da L. 1.500.000 a L. 5.000.000 o la pena della permanenza domiciliare da 20 a 45 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 1 a 6 mesi. Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 2.000. Per la competenza del giudice di pace nel delitto di cui al presente articolo, vedi l'art. 15, comma 3, L. 24 novembre 1999, n. 468 e l'art. 4, commi 2, lett. e), 3 e 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

(93) La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-8 aprile 1997, n. 84 (Gazz. Uff. 16 aprile 1997, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 93, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 93, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 18-30 luglio 1997, n. 305 (Gazz. Uff. 20 agosto 1997, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 93, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

didatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065⁽⁹⁴⁾.

Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro⁽⁹⁵⁾.

Art. 94.

Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065⁽⁹⁶⁾.

Art. 95.

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a euro 1.032.

Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065⁽⁹⁷⁾.

Art. 96.

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065⁽⁹⁸⁾.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi⁽⁹⁹⁾.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone

(94) Comma così modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689 e, successivamente, dall'art. 1, comma 2, lett. b), n. 1), L. 2 marzo 2004, n. 61.

(95) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, lett. b), n. 2), L. 2 marzo 2004, n. 61.

(96) Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(97) Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(98) Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(99) Comma inserito dall'art. 17, comma 1, L. 21 marzo 1990, n. 53.

la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065⁽¹⁰⁰⁾. In tal caso il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.

Il segretario dell'Ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 2.065⁽¹⁰¹⁾.

I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065⁽¹⁰²⁾.

Art. 97.⁽¹⁰³⁾

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a euro 2.065.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a euro 2.065.

Art. 98.

Il presidente dell'Ufficio che trascura di staccare l'apposito tagliando dal certificato elettorale o di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 99.⁽¹⁰⁴⁾

L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 309⁽¹⁰⁵⁾.

[Con uguale ammenda viene punito il presidente che non distacca l'appendice della scheda].

(100) Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(101) Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(102) Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(103) Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(104) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(105) Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 100.

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione⁽¹⁰⁶⁾.

Art. 101.

Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni.

Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene, secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.

Art. 102.

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque né maggiore di dieci anni.

Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale, e in altre leggi, per i reati più gravi non previsti dal presente testo unico⁽¹⁰⁷⁾.

Omissis

(106) La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 1998, n. 455 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 48, secondo comma, 97 e 112 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 5-9 luglio 1999, n. 288 (Gazz. Uff. 14 luglio 1999, n. 28, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 100, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione.

(107) La Corte costituzionale, con sentenza 17-23 luglio 1980, n. 121 (Gazz. Uff. 30 luglio 1980, n. 208), ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, il quale dispone, per i reati elettorali previsti dal presente T.U., il divieto di applicare i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale.

LEGGE 10 agosto 1964, n. 663

Modificazioni alle norme per la elezione dei Consigli comunali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed alle norme per la elezione dei Consigli provinciali di cui alle leggi 8 marzo 1951, n. 122, e 10 settembre 1960, n. 962.

Art. 3.

Le norme previste dall'art. 95 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361⁽¹⁰⁸⁾, sono estese alle elezioni comunali e provinciali⁽¹⁰⁹⁾.

(108) Recante norme sulle elezioni per la camera dei deputati

(109) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1^o(gradi) dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore degli artt. 3, 4 e 5 del presente provvedimento.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1967, n. 223

Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

Art. 1.

Sono elettori i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3⁽¹¹⁰⁾.

Art. 2.⁽¹¹¹⁾

Non sono elettori:

{a) coloro che sono dichiarati falliti finché dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento⁽¹¹²⁾;

b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'art. 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.

Art. 3.⁽¹¹³⁾

Abrogato

(110) Articolo così sostituito dall'art. 14, L. 8 marzo 1975, n. 39.

(111) Articolo modificato dalla L. 13 maggio 1978, n. 180, dalla L. 3 agosto 1988, n. 327 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, L. 16 gennaio 1992, n. 15.

(112) Lettera abrogata dall'art. 152, comma 1, lett. a), D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, a decorrere dal 16 gennaio 2006. La Corte costituzionale, con ordinanza 18-29 luglio 1996, n. 327 (Gazz. Uff. 28 agosto 1996, n. 35, Serie speciale), aveva dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettera a), sostituito dall'art. 1, L. 16 gennaio 1992, n. 15, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(113) Articolo abrogato dall'art. 11, comma 1, L. 13 maggio 1978, n. 180.

Art. 4.-bis⁽¹¹⁴⁾

Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.

In ciascun comune l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.

Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto.

*Omissis**Art. 32.-bis*⁽¹¹⁵⁾

Decorso il termine di cui al quarto comma dell'articolo 32 relativo alle iscrizioni previste al numero 5) dell'articolo stesso, la commissione elettorale circondariale dispone l'ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta⁽¹¹⁶⁾.

Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all'articolo 36.

Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente, in sostituzione del certificato elettorale.

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.

Art. 32.-ter⁽¹¹⁷⁾

1. Qualora, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, pervenga al comune provvedimento, dal quale risulti la perdita del diritto elettorale per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 32, il sindaco fa notificare all'e-

(114) Articolo inserito dall'art. 26, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340, a decorrere dal 1° gennaio 2002 e, successivamente, così sostituito dall'art. 10, comma 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270, a decorrere dal 31 dicembre 2005.

(115) Articolo inserito dall'art. 3, L. 7 febbraio 1979, n. 40.

(116) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244.

(117) Articolo inserito dall'art. 10, L. 16 gennaio 1992, n. 15.

lettore una comunicazione indicante il motivo per il quale l'elettore stesso non è ammesso al voto, disponendo, nel contempo, il ritiro del certificato elettorale, se già consegnato.

2. Copia della comunicazione di cui al comma 1 è consegnata al presidente del seggio il quale ne prende nota, nelle liste della sezione accanto al nome dell'elettore.

3. Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al comma 1 sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.

Omissis

LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108

Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Norme generali

I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.

Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

Il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli comunali con oltre 15.000 abitanti.⁽¹¹⁸⁾

Omissis

Art. 940.

Liste di candidati

Omissis

(118) Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Omissis

Art. 12.⁽¹¹⁹⁾

Norme speciali per gli elettori

Gli elettori di cui all'articolo 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della regione, con le modalità di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

Art. 13.

Voto di preferenza

L'elettore può manifestare una sola preferenza⁽¹²⁰⁾.

Art. 14.

Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale

I presidenti degli Uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

Omissis

(119) Vedasi anche l'art. 1, lettere d), e) ed f) del decreto-legge n. 161/1976.

(120) Per le elezioni regionali della Basilicata l'elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per candidati compresi nella lista circoscrizionale, purché di sesso diverso (art. 17, comma 2, L.R. Basilicata n. 20/2018 e s.m.i.).

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 2041.

*Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato
e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali*

Nel caso la elezione del Consiglio regionale delle regioni a statuto normale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti:

1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso, relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne;

2) il presidente procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del Consiglio regionale.

Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione, il presidente:

a) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale;

b) rinvia alle ore 14 del lunedì lo spoglio dei voti per le altre elezioni, e, dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala della votazione;

c) alle ore 14 del lunedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 24, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 10 del martedì, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361⁽¹²¹⁾.

Omissis

(121) Lettera così modificata dal comma 399 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2014.

LEGGE 23 aprile 1976, n. 136

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale.

Omissis

Art. 8.

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui al successivo articolo 9 nel luogo di detenzione.

A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione.

La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato [e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione]⁴², risultanti dal certificato elettorale⁴³, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti ⁽¹²²⁾.

Art. 9.

Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

(122) Comma così sostituito dall'art. 13, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.

Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto con le modalità previste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 .

Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la commissione elettorale mandamentale, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

DECRETO-LEGGE 3 maggio 1976, n. 161 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 1976, n. 240)

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976.

Art. 1.

Alle disposizioni di legge per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale, dei consigli provinciali e dei consigli comunali sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

Omissis

d) i detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare, con le modalità previste dagli artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, per le elezioni regionali, provinciali e comunali, sempre che gli stessi siano elettori, rispettivamente, della regione, della provincia e del comune;

e) le modalità indicate dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, si applicano anche per l'ammissione al voto dei degenti in ospedali e case di cura, in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali;

f) per le elezioni regionali e provinciali, gli elettori di cui agli articoli 49 e 5046 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 possono esercitare il diritto di voto, secondo le modalità di cui ai predetti articoli, nel comune ove si trovano, sempre che gli stessi siano elettori di un comune della regione o della provincia.

Art. 2.

In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali, si osservano le seguenti norme:

a) [per la compilazione e la distribuzione dei certificati elettorali si applicano le norme degli articoli 27 e 28 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, modificate dall'art. 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136⁽¹²³⁾];

b) per la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione si applicano le norme del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

...⁽¹²⁴⁾,

(123) Lettera abrogata dall'art. 15, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299

(124) Seguiva una comma aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 14 maggio 1976, n. 240, poi abrogato dall'art. 6, L. 13 marzo 1980, n. 70.

c) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni nonché le schede avanzate.

I plichi devono essere rimessi contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta.

Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, eseguendo nell'ordine prima lo scrutinio per il Senato e poi quello per la Camera.

Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali viene rinviato alle ore 14 del lunedì successivo alla votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi di quelle per le elezioni provinciali ⁽¹²⁵⁾;

d) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni regionali, provinciali e comunali sono ripartite fra lo Stato, la regione, la provincia ed il comune, nella misura di due quinti per lo Stato e di un quinto, rispettivamente, per la regione, per la provincia e per il comune.

Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni provinciali e comunali sono ripartite tra lo Stato, la provincia ed il comune, nella misura di due quarti per lo Stato e di un quarto, rispettivamente, per la provincia e per il comune ⁽¹²⁶⁾.

Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle sole elezioni regionali, o alle elezioni provinciali, o alle sole elezioni comunali sono ripartite in ragione di due terzi a carico dello Stato e di un terzo a carico del comune, della provincia o della regione.

Omissis

(125) Lettera così modificata prima dall'art. 1, D.L. 10 maggio 2001, n. 166 (Gazz. Uff. 10 maggio 2001, n. 107), convertito in legge dall'art. 1, L. 6 luglio 2001, n. 271 (Gazz. Uff. 10 luglio 2001, n. 158), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, poi dal comma 9 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62 e, infine, dal comma 399 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2014. Vedi, anche, l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002.

(126) Alinea aggiunto dell'art. 1 della legge di conversione 14 maggio 1976, n. 240.

LEGGE 13 marzo 1980, n. 70

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione.

Art. 1 ⁽¹²⁷⁾

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale.

2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120.

3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.

4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61.

5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;

b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;

c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.

6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;

b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49.

(127) Articolo prima modificato dal D.P.R. 22 aprile 1985, n. 169, dal D.P.R. 8 aprile 1988, n. 168, dall'art. 9, L. 21 marzo 1990, n. 53, dall'art. 1, D.P.R. 27 maggio 1991, dal D.P.R. 8 marzo 1994, dal comma 125 dell'art. 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662, dal D.P.R. 10 marzo 1997 e poi così sostituito dall'art. 3, L. 16 aprile 2002, n. 62. Vedi, anche, i commi 2 e 3 del suddetto articolo 3 e l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002.

Art. 2.

Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, sempreché il comune abbia più di una sezione elettorale, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonché a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 71 del citato testo unico, a titolo di retribuzione, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.

2. Per l'elezione dei consigli circoscrizionali è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori.

3. Ai presidenti degli uffici centrali di cui ai commi 1 e 2 spettano un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 e, se dovuto, il trattamento di missione previsto all'articolo 1.

4. Ai segretari degli uffici centrali è, inoltre, corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita⁽¹²⁸⁾.

Art. 3.

1. A ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici centrali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dell'ufficio elettorale nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dell'ufficio centrale per il referendum e degli uffici provinciali per il referendum di cui agli articoli 12 e 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, degli uffici centrali circoscrizionali e degli uffici centrali regionali di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nonché degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000.

2. Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei all'Amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'Amministrazione predetta.

(128) Articolo così sostituito dall'art. 11, L. 30 aprile 1999, n. 120.

3. Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al comma 1, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 nonché, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ⁽¹²⁹⁾.

Art. 3.-bis

1. Gli importi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono rivalutati a partire dal mese di aprile dell'anno 2000 con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117 ⁽¹³⁰⁾.

Art. 4.

Le indennità di trasferta previste nella presente legge, non sono dovute, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.

Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti nella presente legge sono esentate dall'obbligo del rientro giornaliero in sede, disposto per le missioni dei dirigenti statali.

Esse sono altresì autorizzate all'uso del mezzo proprio, restando esclusa l'amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti nella presente legge devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni.

Art. 5.

Ai componenti dei seggi che siano lavoratori dipendenti e che, possedendo solo il proprio reddito di lavoro non sono tenuti a presentare, a norma dell'articolo 1, lettera *d*), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione dei redditi, è consentito di comunicare l'ammontare dei compensi riscossi per le funzioni elettorali e della relativa ritenuta operata, al proprio datore di lavoro, affinché questi ne tenga conto in sede di conguaglio di fine d'anno.

Omissis

(129) Articolo così sostituito dall'art. 11, L. 30 aprile 1999, n. 120

(130) Articolo aggiunto dall'art. 11, L. 30 aprile 1999, n. 120.

LEGGE 30 aprile 1981, n. 178

Estensione della norma dell'articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali.

Art. 1.

Le norme di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 36149, si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali.

Art. 2.

Le somme corrisposte in base alla norma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dal precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito.

Omissis

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 SETTEMBRE
1988, n. 447

Approvazione del codice di procedura penale.

ART. 57.

Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia⁽¹³¹⁾ e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità⁽¹³²⁾;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità⁽¹³³⁾;

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia⁽¹³⁴⁾, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio⁽¹³⁵⁾.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti⁽¹³⁶⁾ attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.

(131) Il Corpo degli agenti di custodia è stato disciolto e sostituito con il Corpo di polizia penitenziaria, per effetto della L. 15 dicembre 1990, n. 395.

(132) Vedi, anche, l'art. 1, comma 113, L. 7 aprile 2014, n. 56.

(133) Vedi l'art. 36, L. 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

(134) Il Corpo degli agenti di custodia è stato disciolto e sostituito con il Corpo di polizia penitenziaria, per effetto della L. 15 dicembre 1990, n. 395.

(135) I militari delle Forze armate, impiegati nelle operazioni di sicurezza e controllo del terrorismo e di prevenzione di delitti di criminalità organizzata, agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza, con la esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria (art. 1, comma secondo, D.L. 25 luglio 1992, n. 349, convertito in legge, con modificazioni, con la L. 23 settembre 1992, n. 386).

(136) Vedi al riguardo: - l'art. 67, R.D.L. 13 novembre 1919, n. 2205, di approvazione del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione e sulla tutela degli emigranti; - l'art. 1, D.Lgs. Lgr. 21 agosto 1945, n. 508, recante modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia delle carceri; - gli artt. 30 e 31, L. 7 gennaio 1929, n. 4, sulla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie; - gli artt. 1, 4, 16, 41 e 139, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo

Art. 331.

Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali [c.p. 357] e gli incaricati di un pubblico servizio [c.p. 358] che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito [c.p. 361, 362].

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

unico delle leggi di pubblica sicurezza; - l'art. 22, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni; - l'art. 7, L. 11 aprile 1938, n. 612, sull'istituzione dell'Ente nazionale per la protezione degli animali; - l'art. 16, L. 13 maggio 1961, n. 469, in tema dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; - il D.M. 14 agosto 1943 (Gazz. Uff. 20 agosto 1943, n. 193), sul riconoscimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria agli ispettori dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi; - l'art. un., D.Lgs. Lgt. 11 gennaio 1945, n. 30, di attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria agli appuntati dei carabinieri; - l'art. 13, D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804, recante norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato; - l'art. 5, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave; - l'art. 18, L. 15 dicembre 1961, n. 1304, sull'istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; - l'art. 3, L. 30 aprile 1962, n. 283 e l'art. 17, L. 26 febbraio 1963, n. 441, in materia di igiene degli alimenti e bevande; - gli artt. 46 e 52, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, recante disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari; - l'art. 324, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale; nonché l'art. 40, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, per gli ufficiali sanitari; - il R.D. 14 giugno 1941, n. 577, sull'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e l'art. 8, D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, per la riorganizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

LEGGE 8 marzo 1989, n. 95

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica dell'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 1.

1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.

2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del comune;
- b) avere assolto gli obblighi scolastici⁽¹³⁷⁾.

Art. 2.

1. Nei comuni con più di duecento sezioni elettorali l'albo è articolato in più settori, che raggruppano sezioni territorialmente contigue, assicurando una eguale ripartizione del numero degli iscritti in ciascun settore.

Art. 3.

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sen-

(137) Articolo così sostituito dall'art. 9, L. 30 aprile 1999, n. 120.

tenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361⁽¹³⁸⁾.

3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.

4. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione⁽¹³⁹⁾.

5. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale⁽¹⁴⁰⁾.

Art. 4.

1. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati entro il mese di febbraio⁽¹⁴¹⁾.

2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco⁽¹⁴²⁾.

Art. 5.

1. L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene aggiornato periodicamente⁽¹⁴³⁾.

(138) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(139) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 9, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

(140) Articolo prima modificato dall'art. 4, L. 21 marzo 1990, n. 53 e poi così sostituito dall'art. 9, L. 30 aprile 1999, n. 120.

(141) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 9, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

(142) Articolo così sostituito dall'art. 9, L. 30 aprile 1999, n. 120.

(143) Comma così modificato dall'art. 5, L. 21 marzo 1990, n. 53.

2. A tali fini la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361⁽¹⁴⁴⁾.

3. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi⁽¹⁴⁵⁾.

4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia⁽¹⁴⁶⁾.

5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7, e dell'articolo 4, è ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo⁽¹⁴⁷⁾.

Art. 5.-bis

Abrogato⁽¹⁴⁸⁾

Art. 6.

1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del

(144) Comma così modificato dall'art. 5, L. 21 marzo 1990, n. 53.

(145) Comma così modificato dall'art. 5, L. 21 marzo 1990, n. 53.

(146) Comma prima modificato dall'art. 5, L. 21 marzo 1990, n. 53 e poi così sostituito dal comma 3 dell'art. 9, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

(147) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(148) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 21 marzo 1990, n. 53 e poi abrogato dall'art. 9, L. 30 aprile 1999, n. 120.

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede⁽¹⁴⁹⁾:

a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;

b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;

c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età⁽¹⁵⁰⁾.

3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni⁽¹⁵¹⁾.

Omissis

(149) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficio elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(150) Comma così modificato dall'art. 3-quinquies, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(151) Articolo così sostituito prima dall'art. 7, L. 21 marzo 1990, n. 53, poi dall'art. 9, L. 30 aprile 1999, n. 120 ed infine dal comma 4 dell'art. 9, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

Art. 1.

1. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

2. La prima iscrizione nel predetto albo è disposta, d'ufficio, dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, di seguito denominato testo unico n. 570 del 1960, nonché, per ciascun comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20.

3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo:

- a)* di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;
- b)* di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;
- c)* di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;
- d)* di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960;
- e)* di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.

5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d'appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati, perché, sentita la commissione elettorale comunale, propongano, per la iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960 ,

che siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in precedenza segnalati, perché propongano, per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960 .

7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960 , comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello⁽¹⁵²⁾.

9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7, l'iscrizione nell'albo e disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 dal presidente della corte d'appello accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

Art. 2.

1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Omissis

Art. 9

Omissis

(152) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficio elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Omissis

Art. 14.

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco⁽¹⁵³⁾.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15⁽¹⁵⁴⁾.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature⁽¹⁵⁵⁾.

(153) Comma modificato dall'art. 4, L. 30 aprile 1999, n. 120 e dal comma 61-bis dell'art. 1, L. 7 aprile 2014, n. 56, aggiunto dalla lett. c-bis) del comma 1 dell'art. 23, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 6, comma 6, lett. a) e b), L. 3 novembre 2017, n. 165, a decorrere dal 12 novembre 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 8, della medesima Legge n. 165/2017.

(154) Vedi, ora, l'art. 21, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

(155) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 28 aprile 1998, n. 130 (Gazz. Uff. 7 maggio 1998, n. 104).

Art. 15.

Omissis

2. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'articolo 68 del testo unico n. 570 del 1960 sono segnalati al presidente della corte d'appello, da parte degli uffici immediatamente sopraordinati agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della presente legge.

Art. 16.

Omissis

2. Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, nono comma, n. 4), del testo unico n. 570 del 1960, sono estese anche ai comuni inferiori ai 15.000 abitanti 3 ai fini della facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ciascun seggio.

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.

Art. 1.

1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione⁽¹⁵⁶⁾.

2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto⁽¹⁵⁷⁾.

3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.

4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

Art. 2.

1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.


(156) Comma così modificato dall'art. 8, L. 4 agosto 1993, n. 277.

(157) Comma così sostituito dall'art. 8, L. 4 agosto 1993, n. 277.

2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384⁽¹⁵⁸⁾.

3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

Omissis



(158) Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978 n. 384 è stato abrogato dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 503 ed il relativo simbolo è stato sostituito con quello di cui all'allegato A del medesimo D.P.R. n. 503 del 1996 di seguito riportato:

ALLEGATO A al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 503 (*Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici*)

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Omissis

Art. 29.

Esercizio del diritto di voto

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali.

Omissis

Art. 5.

1. Nelle elezioni relative ai comuni, qualora l'elettore ometta di votare un contrassegno di lista, ma esprima correttamente il voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, s'intende validamente votata anche la lista cui appartiene il candidato votato. In tal caso, s'intende validamente votato anche il candidato alla carica di sindaco, collegato con la stessa lista, salvo che l'elettore si sia avvalso della facoltà di votare per un diverso candidato alla carica di sindaco, come disposto dall'art. 6, comma 3, della legge per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le elezioni del consiglio provinciale, nel caso in cui l'elettore abbia segnato unicamente il nominativo del candidato alla carica di consigliere provinciale.

Art. 6.

1. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.

2. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, l'indicazione di voto apposta sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso vale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge, anche come voto alla lista collegata.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'indicazione di voto apposta sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso vale solo come voto per il candidato stesso, esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate.

4. Nelle elezioni provinciali, ciascun elettore può esprimere il proprio voto unicamente sul simbolo posto alla sinistra dell'unico candidato alla carica di consigliere ovvero sul simbolo posto alla sinistra di uno dei candidati alla carica stessa, collegati al candidato alla carica di presidente. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia.

Omissis

Art. 13.

1. Le operazioni di spoglio delle schede presso gli uffici elettorali di sezione hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione, successivamente all'espletamento delle operazioni previste dall'art. 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

2. Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, se ha avuto luogo una sola elezione, ed entro 24 ore, se hanno avuto luogo due consultazioni.

Omissis

LEGGE 23 febbraio 1995, n. 43

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

Omissis

Art. 2. ⁽¹⁵⁹⁾

La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.

Omissis

(159) Per le elezioni regionali della Basilicata l'elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per candidati compresi nella lista circoscrizionale, purché di sesso diverso (art. 17, comma 2, L.R. Basilicata n. 20/2018 e s.m.i.).

LEGGE 05 febbraio 1998, n. 22

Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea.

Omissis

Art. 2.

1. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organismi eli diritto pubblico eli seguito indicati, per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni e attività:

a) gli organi costituzionali e eli rilievo costituzionale, e comunque la sede del Governo allorché il Consiglio

dei Ministri è riunito;

b) i Ministeri;

c) i consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi;

d) gli uffici giudiziari;

e) le scuole e le università statali.

2. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono altresì esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.

3. Il regolamento e le norme regionali eli cui al comma 2 dell'articolo 1 possono, nei limiti delle rispettive competenze, dettare una disciplina integrativa in merito alle modalità eli uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e eli quella dell'Unione europea nonché eli gonfaloni, stemmi e vessilli, anche con riferimento ad organismi eli diritto pubblico non ricompresi nell'elenco eli cui al comma 1 del presente articolo⁽¹⁶⁰⁾.

Omissis

(160) Per le elezioni regionali della Basilicata l'elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per candidati compresi nella lista circoscrizionale, purché di sesso diverso (art. 17, comma 2, L.R. Basilicata n. 20/2018 e s.m.i.).

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51

Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

TITOLO VII
NORME DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 244.

1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi o decreti fanno riferimento ad uffici o organi giudiziari da esso soppressi il riferimento si intende agli uffici o agli organi cui sono state trasferite le relative funzioni.

2. Le funzioni del pretore non attribuite espressamente ad altra autorità sono attribuite al tribunale in composizione monocratica, anche se relative a procedimenti disciplinati dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile o nei quali è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

3. Quando la competenza del pretore è prevista in via alternativa a quella del presidente del tribunale, la competenza si intende attribuita in via esclusiva a quest'ultimo⁽¹⁶¹⁾.

(161) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-27 ottobre 2000, n. 447 (Gazz. Uff. 2 novembre 2000, n. 45, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 244, in relazione al soppresso art. 8, numero 1) del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 31 della Cost.

LEGGE 30 aprile 1999, n. 120

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.

Omissis

Art. 13.

Istituzione della tessera elettorale

1. Con uno o più regolamenti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la tessera elettorale, a carattere permanente, destinata a svolgere, per tutte le consultazioni, la stessa funzione del certificato elettorale, conformemente ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali è rilasciata, a cura del comune, una tessera elettorale personale, contrassegnata da una serie e da un numero;

b) la tessera elettorale contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonché il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato;

c) eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera b) sono tempestivamente riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali;

d) la tessera è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali; e) le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa al solo titolare e il rispetto dei princìpi generali in materia di tutela della riservatezza personale⁽¹⁶²⁾.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 possono essere apportate le conseguenti modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legislazione relativa alla disciplina dei vari tipi di consultazioni elettorali e referendarie. I medesimi regolamenti possono inoltre disciplinare l'adozione, anche in via sperimentale, della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando anche la carta di identità prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.56

Omissis

(162) In attuazione di quanto disposto nel presente comma, il regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente è stato emanato con D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299. Con successivi decreti del Ministro dell'interno 16 novembre 2000 e 23 luglio 2003 sono stati modificati i modelli di tessera elettorale allegati al precitato D.P.R. 299/2000.

LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1999, n. 1

Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.

Art. 1.

Modifiche all'articolo 121 della Costituzione

Omissis

Art. 2.

Modifica dell'articolo 122 della Costituzione

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 122. - Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi⁽¹⁶³⁾.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta»⁽¹⁶⁴⁾.

Art. 3.

Modifica dell'articolo 123 della Costituzione

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Ciascuna regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e fun-

(163) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la L. 2 luglio 2004, n. 165

(164) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. Cost. 22 novembre 1999, n. 1 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1999, n. 299). Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 5 della stessa legge. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «122. Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale. Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.».

zionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'opposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione⁽¹⁶⁵⁾.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi⁽¹⁶⁶⁾.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali⁽¹⁶⁷⁾.

(165) Per l'attuazione del presente comma vedi l'art. 9, L. 5 giugno 2003, n. 131.

(166) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1999, n. 299). Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «123. Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica».

(167) Comma aggiunto dall'art. 7, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2000, n. 121

Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

Capo I

Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici pubblici

Omissis

Art. 4.

Omissis

4. Le bandiere all'esterno degli edifici in cui hanno sede uno o più seggi elettorali sono esposte dall'insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

Omissis

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000,
n. 299

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120.

TITOLO I
DISPOSIZIONE SULL'ISTITUZIONE
E L'AGGIORNAMENTO DELLA TESSERA ELETTORALE

Art. 1.

Istituzione della tessera elettorale

1. In conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, è istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale.

2. La esibizione della tessera presso la sezione elettorale di votazione è necessaria, unitamente ad un documento d'identificazione, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.

Art. 2.

Caratteristiche della tessera elettorale

1. La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente decreto e può essere adattata alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni.

2. In ogni caso, la tessera, che riporta l'indicazione del comune di rilascio, è contrassegnata da una serie e da un numero progressivi e contiene i seguenti dati relativi al titolare:

a) nome e cognome; per le donne coniugate il cognome può essere seguito da quello del marito;

b) luogo e data di nascita;

c) indirizzo;

d) numero, sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione;

e) il collegio e la circoscrizione o regione nei quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione.

3. Sulla tessera sono previsti appositi spazi, in numero non inferiore a diciotto, per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che si effettua mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione.

4. La tessera riporta, in avvertenza, il testo del primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, nonché un estratto delle disposizioni del presente decreto. Le

tessere rilasciate ai cittadini di altri Stati dell'Unione europea residenti in Italia riportano, in avvertenza, l'indicazione delle consultazioni in cui il titolare ha facoltà di esercitare il diritto di voto. Sulle tessere rilasciate dai comuni delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, è inserito un estratto delle rispettive disposizioni che ivi subordinano l'esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali ed amministrative al maturare di un ininterrotto periodo di residenza nel relativo territorio; in tutti i casi di mancata maturazione del suddetto prescritto periodo di residenza, il sindaco del comune in cui l'elettore ha diritto di votare per le elezioni regionali o amministrative gli invia una attestazione di ammissione al voto.

5. Gli esemplari della tessera elettorale sono forniti dal Ministero dell'interno – Direzione generale dell'amministrazione civile – Direzione centrale per i servizi elettorali, tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai dirigenti degli Uffici elettorali comunali.

6. Le eventuali modificazioni ai modelli di tessera elettorale, di cui alle tabelle A, B, C e D del presente decreto, sono apportate con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 3.

Consegna della tessera elettorale

1. La consegna della tessera elettorale è eseguita, in plico chiuso, a cura del comune di iscrizione elettorale, all'indirizzo del titolare, ed è constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente. Qualora l'intestatario non possa o non voglia rilasciare ricevuta, l'addetto alla consegna la sostituisce con la propria dichiarazione.

2. La tessera elettorale viene consegnata ai titolari domiciliati fuori del comune per il tramite del sindaco del comune di domicilio, quando quest'ultimo sia conosciuto.

3. Qualora il titolare risulti irreperibile, la tessera elettorale è restituita al comune che l'ha emessa.

4. Gli elettori residenti all'estero ritirano la tessera presso il comune di iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione utile, fermo restando l'invio della cartolina avviso prevista dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40.

Art. 4.

Aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale

1. In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali provvede a consegnare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza.

2. Le variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, conseguenti alle revisioni delle liste elettorali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, vengono effettuate dall'ufficio elettorale comunale, che provvede a trasmettere per posta, all'indirizzo del titolare, un tagliando di convalida adesivo riportante i relativi aggiornamenti, che il titolare

stesso incolla all'interno della tessera elettorale, nell'apposito spazio. Analogamente si procede in caso di variazione dei dati relativi al collegio o circoscrizione amministrativa nei quali l'elettore può esprimere il voto.

3. La tessera elettorale è ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto ai sensi della normativa vigente; il ritiro è effettuato, a cura del comune, previa notifica all'interessato della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell'elettorato attivo.

4. La tessera ritirata è conservata nel fascicolo personale del titolare.

5. In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l'ufficio elettorale del comune rilascia al titolare un duplicato della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda e consegna dell'originale deteriorato.

6. In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

7. Su domanda dell'interessato, si procede al rinnovo della tessera elettorale personale quando essa non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto.

Art. 5.

Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste dal presente decreto, anche con riferimento alla consegna, all'aggiornamento e al ritiro della tessera elettorale, nonché della sua custodia nel fascicolo personale, sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318⁽¹⁶⁸⁾.

2. A tali fini, gli adempimenti di cui al comma 1 sono posti, in ogni comune, sotto la diretta vigilanza del responsabile del trattamento dei dati personali, che cura, altresì, l'individuazione delle persone incaricate del trattamento.

Art. 6.

Nomina di un commissario

1. In caso di mancata, irregolare o ritardata consegna, da parte del comune, delle tessere elettorali, il prefetto, previ sommari accertamenti, nomina un commissario.

(168) Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha abrogato i testi normativi riportati nel presente comma.

Si rammenta che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) è entrato in vigore il 25 Maggio 2016 ed è diventato applicativo a decorrere dal 25 Maggio 2018.

Art. 7.

Impossibilità di consegna della tessera

1. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un attestato del sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

Art. 8.

Sperimentazione della tessera elettorale elettronica

1. In applicazione dell'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 120, può essere adottata, in via sperimentale, la tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

2. A tale fine, i comuni, contestualmente o successivamente all'introduzione della carta d'identità elettronica, potranno procedere alla relativa sperimentazione attenendosi alle prescrizioni e alle modalità di presentazione ed approvazione dei relativi progetti previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437, e dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

3. Il Ministero dell'interno, in sede di esame dei progetti di sperimentazione, ne valuta la compatibilità con quanto previsto dalla normativa elettorale vigente.

4. Conclusa la fase di sperimentazione, con decreto del Ministro dell'interno sono fissate le modalità per l'adozione a regime della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica.

TITOLO II

MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI ALLA NORMATIVA
SULLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE,
CONSEQUENTI ALLA ISTITUZIONE DELLA TESSERA
ELETTORALE PERMANENTE

Art. 9.

Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali

Art. 10.

Voto dei degenti nei luoghi di cura

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare negli stessi luoghi esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione rilasciata dal sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero.

2. L'attestazione di cui al comma 1, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Art. 11.

Annotazione del voto assistito

1. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore, prevista dall'articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 41, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore medesimo, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.

Art. 12.

Annotazione dell'esercizio del voto

1. In occasione delle operazioni di votazione per tutte le consultazioni elettorali o referendarie, successivamente al riconoscimento dell'identità personale dell'elettore, e all'esibizione della tessera elettorale, uno scrutatore, prima che il presidente consegna all'elettore la scheda o le schede di votazione ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data, e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro.

Art. 13.

Ammissione al voto dei detenuti

1. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è abrogato e sostituito, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, dalla seguente norma regolamentare:

“1. I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti”.

LEGGE 2 luglio 2004, n. 165

Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

Capo I

Art. 1.

Disposizioni generali

Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.

Art. 2.

Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilità

Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;

b) inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;

c) applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

d) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

e) eventuale differenziazione della disciplina dell'ineleggibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali;

f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.

Art. 3.

Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di incompatibilità

Le regioni disciplinano con legge i casi di incompatibilità, specificatamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva;

b) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso organismi internazionali o sopranazionali;

c) eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale;

d) in caso di previsione della causa di incompatibilità per lite pendente con la regione, osservanza dei seguenti criteri:

1) previsione della incompatibilità nel caso in cui il soggetto sia parte attiva della lite;

2) qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione della incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;

e) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di incompatibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

f) eventuale differenziazione della disciplina dell'incompatibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della stessa Giunta e dei consiglieri regionali;

g) fissazione di un termine dall'accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a trenta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato.

Art. 4.

Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione

Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;

b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;

c) divieto di mandato imperativo;

c-bis) promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, disponendo che:

1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima;

2) qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale;

3) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale⁽¹⁶⁹⁾.

Capo II

Art. 5.

Durata degli organi elettivi regionali

1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consi-

(169) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, L. 23 novembre 2012, n. 215 e, successivamente, così sostituita dall'art. 1, comma 1, L. 15 febbraio 2016, n. 20, a decorrere dal 26 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. n. 20/2016.

glio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori⁽¹⁷⁰⁾.

(170) Comma così modificato prima dall'art. 1, comma 501, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e poi dall'art. 1, comma 1, D.L. 17 marzo 2015, n. 27, convertito dalla L. 8 maggio 2015, n. 59.

DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.

Art. 1.

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione⁽¹⁷¹⁾

Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore⁽¹⁷²⁾.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali⁽¹⁷³⁾.

3-*bis*. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle

(171) Rubrica così sostituita dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 1, L. 7 maggio 2009, n. 46.

(172) Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, L. 7 maggio 2009, n. 46.

(173) Comma prima modificato dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22 e poi così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, L. 7 maggio 2009, n. 46.

condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi⁽¹⁷⁴⁾.

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto⁽¹⁷⁵⁾.

5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;

c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.

7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta⁽¹⁷⁶⁾.

8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per

(174) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1, L. 7 maggio 2009, n. 46.

(175) Comma così modificato dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 1, L. 7 maggio 2009, n. 46.

(176) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori ⁽¹⁷⁷⁾.

(177) Comma aggiunto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1, L. 7 maggio 2009, n. 46.

DECRETO-LEGGE 1 aprile 2008, n. 49

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.

Art. 1.

1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.

3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto⁽¹⁷⁸⁾.

4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.

Art. 2.

Omissis

(178) Comma così modificato dall'art. 1, comma 400, lett. l), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Ha soppresso il secondo periodo del presente comma, che così disponeva: "Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro".

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66

Codice dell'ordinamento militare.

Omissis

Art. 1489.

Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio di ordine pubblico

1. Ai militari comandati in servizio di ordine pubblico si applica la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 1490.

Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio

1. Il personale militare è ammesso a votare nel comune in cui si trova per causa di servizio.

2. I militari possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale. Sono iscritti in una lista aggiunta.

3. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente del seggio elettorale.

4. È fatto loro divieto di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.

Art. 1491.

Esercizio del diritto di voto per i militari temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali

1. Il personale militare temporaneamente all'estero per servizio o impegnato nello svolgimento di missioni internazionali esercita, per le elezioni al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai Consigli regionali e degli enti locali, il diritto di voto ai sensi e nei limiti delle disposizioni vigenti.

Art. 1492.

Ufficio di giudice popolare e di componente di seggio elettorale

Omissis

2. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio sono esclusi dalle funzioni di presidente dell'ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario, ai sensi dell'articolo 38, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361⁽¹⁷⁹⁾.

Omissis

(179) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. eee), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.

DECRETO LEGISLATIVO 02 luglio 2010, n. 104

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo.

Capo III

Rito relativo alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo

Art. 130.

Procedimento in primo grado in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo^{(180) (181)}

1. Salvo quanto disposto nel Capo II del presente Titolo, contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti:

a) quanto alle elezioni di comuni, province e regioni, da parte di qualsiasi candidato o elettore dell'ente della cui elezione si tratta, al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il predetto ente territoriale, da depositare nella segreteria del tribunale adito entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti;

b) quanto alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da parte di qualsiasi candidato o elettore, davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, da depositare nella relativa segreteria entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei candidati proclamati eletti.

2. Il presidente, con decreto:

- a) fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza;
- b) designa il relatore;
- c) ordina le notifiche, autorizzando, ove necessario, qualunque mezzo idoneo;
- d) ordina il deposito di documenti e l'acquisizione di ogni altra prova necessaria;

(180) A norma di quanto disposto dall'art. 7, comma 8-quater, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 le disposizioni in materia di contenzioso sulle operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province e delle regioni, previste dal presente titolo, si applicano anche al contenzioso sulle operazioni elettorali delle città metropolitane.

(181) La Corte costituzionale, con sentenza 05 ottobre 2011 - 11 novembre 2011, n. 304 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 8, comma 2, 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 sollevata in riferimento agli articoli 24, 76, 97, 103, 111, 113 e 117 della Costituzione.

e) ordina che a cura della segreteria il decreto sia immediatamente comunicato, con ogni mezzo utile, al ricorrente.

3. Il ricorso è notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del decreto di cui al comma 2:

a) all'ente della cui elezione si tratta, in caso di elezioni di comuni, province, regioni;

b) all'Ufficio elettorale centrale nazionale, in caso di elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

c) alle altre parti che vi hanno interesse, e comunque ad almeno un controinteressato.

4. Entro dieci giorni dall'ultima notificazione di cui al comma 3, il ricorrente deposita nella segreteria del tribunale la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.

5. L'amministrazione resistente e i controinteressati depositano nella segreteria le proprie controdeduzioni nei quindici giorni successivi a quello in cui la notificazione si è perfezionata nei loro confronti.

6. All'esito dell'udienza, il collegio, sentite le parti se presenti, pronuncia la sentenza.

7. La sentenza è pubblicata entro il giorno successivo alla decisione della causa. Se la complessità delle questioni non consente la pubblicazione della sentenza, nello stesso termine di cui al periodo precedente è pubblicato il dispositivo mediante deposito in segreteria. In tal caso la sentenza è pubblicata entro i dieci giorni successivi.

8. La sentenza è immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria del tribunale amministrativo regionale, al Sindaco, alla giunta provinciale, alla giunta regionale, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale, a seconda dell'ente cui si riferisce l'elezione. Il comune, la provincia o la regione della cui elezione si tratta provvede, entro ventiquattro ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo della sentenza nell'albo o bollettino ufficiale dell'ente interessato a mezzo del segretario che ne è diretto responsabile. In caso di elezioni relative a comuni, province o regioni, la sentenza è comunicata anche al Prefetto. Ai medesimi incumbenti si provvede dopo il passaggio in giudicato della sentenza annotando sulla copia pubblicata la sua definitività.

9. Il tribunale amministrativo regionale, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo. In caso di ricorso avverso le operazioni elettorali inerenti il Parlamento europeo, i voti delle sezioni le cui operazioni sono state annullate non hanno effetto.

10. Tutti i termini processuali diversi da quelli indicati nel presente articolo e nell'articolo 131 sono dimezzati rispetto ai termini del processo ordinario.

11. L'ente comunale, provinciale o regionale, della cui elezione si tratta, comunica agli interessati la correzione del risultato elettorale. L'Ufficio elettorale nazionale comunica la correzione del risultato elettorale agli interessati e alla segreteria del Parlamento europeo.

Art. 131.

Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province e regioni;^{(182) (183)}

1. L'appello avverso le sentenze di cui all'articolo 130 è proposto entro il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per coloro nei cui confronti è obbligatoria la notifica; per gli altri candidati o elettori nel termine di venti giorni decorrenti dall'ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell'albo pretorio del comune.

2. Il presidente fissa in via d'urgenza l'udienza di discussione. Al giudizio si applicano le norme che regolano il processo di appello innanzi al Consiglio di Stato, e i relativi termini sono dimezzati rispetto a quelli del giudizio ordinario.

3. La sentenza, quando, in riforma di quella di primo grado, accoglie il ricorso originario, provvede ai sensi dell'articolo 130, comma 9.

4. La sentenza è immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria del Consiglio di Stato, ai soggetti di cui all'articolo 130, comma 8, i quali provvedono agli ulteriori incombeni ivi previsti e a quelli di cui al comma 11 dello stesso articolo 130.

Omissis

(182) A norma di quanto disposto dall'art. 7, comma 8-quater, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 le disposizioni in materia di contenzioso sulle operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province e delle regioni, previste dal presente titolo, si applicano anche al contenzioso sulle operazioni elettorali delle città metropolitane.

(183) La Corte costituzionale, con sentenza 05 ottobre 2011 - 11 novembre 2011, n. 304 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 8, comma 2, 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 sollevata in riferimento agli articoli 24, 76, 97, 103, 111, 113 e 117 della Costituzione.

DECRETO 1 aprile 2011

Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 32, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'art. 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70;

Visto l'art. 27, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Visto il precedente decreto del Ministro dell'interno del 16 maggio 1980, recante la determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali;

Visto l'art. 1 e relativo allegato del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n. 248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2011, che ha abrogato il suddetto decreto ministeriale;

Considerato che risulta necessario emanare un nuovo decreto per la determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per i timbri elettorali;

Decreta:

Art. 1

1. Le urne per la votazione, fornite dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 32, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'art. 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, hanno le caratteristiche essenziali di cui all'allegato A al presente decreto.

2. Le cassetine per timbri previste dall'art. 32, terzo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'art. 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono approntate in legno, in cartone ondulato o in altro materiale consistente e devono avere le dimensioni utili a contenere il timbro completo di impugnatura, un tampone inchiostatore delle dimensioni minime di centimetri cinque per cinque ed una boccettina di inchiostro.

ALLEGATO A

L'urna per la votazione è costituita da una scatola di cartone ondulato o altro materiale consistente, di colore chiaro o trasparente, avente lati di dimensioni variabili da un minimo di trentacinque ad un massimo di settanta centimetri.

Il coperchio dell'urna – recante una fessura per l'introduzione delle schede – ed il fondo dell'urna stessa sono uniti, per un lato, al corpo della scatola e sono apribili per gli altri tre lati, come illustrato nel disegno in calce al presente allegato.

Prima della votazione, il coperchio ed il fondo dell'urna devono essere sigillati dall'esterno, su ciascuno dei lati apribili, con strisce di carta autoadesive.


Su ciascuno dei quattro lati esterni verticali dell'urna sono impressi lo stemma della Repubblica e la scritta "MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI"; nella parte inferiore di almeno due lati esterni verticali dovranno essere applicate etichette autoadesive, recanti la dicitura della relativa consultazione.

Alla sospensione delle operazioni di votazione nonché alla chiusura delle operazioni stesse ed in attesa di dare inizio allo spoglio delle schede contenute nell'urna, la fessura per l'introduzione delle schede viene sigillata con una striscia di carta autoadesiva.

Per ogni sigillatura, sulle strisce incollate sono apposte le firme dei componenti l'ufficio elettorale di sezione e quelle dei rappresentanti delle liste o gruppi di candidati ovvero dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum nonché il bollo dell'ufficio.

Le strisce incollate per la sigillatura della fessura sono tagliate alla ripresa delle operazioni di votazione; le strisce per la sigillatura del coperchio sono tagliate all'inizio delle operazioni di spoglio delle schede contenute nell'urna.

Omissis



LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).

Art. 1.

Omissis

399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Conseguentemente all'articolo 73, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 22, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 2, primo comma, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, la parola: «martedì» è sostituita dalla seguente: «lunedì»; all'articolo 5, primo comma, lettera b), del citato decreto-legge n. 161 del 1976 le parole: «martedì successivo, con inizio alle ore dieci» sono sostituite dalle seguenti: «lunedì successivo, con inizio alle ore 14»; all'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: «alle ore 8 del martedì» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 14 del lunedì» e, alla medesima lettera c), le parole: «entro le ore 16» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 24» e le parole: «entro le ore 20» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 10 del martedì».

400. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio indicati al comma 398:

Omissis

g) in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto. È abrogato l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299;

h) alla legge 4 aprile 1956, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1, il secondo comma è abrogato;

2) all'articolo 2, primo comma, al primo periodo, le parole: «ed al secondo» sono soppresse e il secondo periodo è soppresso; il numero degli spazi di cui al secondo comma è ridotto ad almeno 3 e non più di 5 nei comuni da 3.001 a 10.000 abitanti nonché, sia nel numero minimo che nel numero massimo, alla metà nei comuni da 10.001 a 500.000 abitanti e ad un terzo nei comuni con più di 500.000 abitanti;

3) all'articolo 4, il primo, il secondo ed il terzo comma sono abrogati;

4) all'articolo 5, le parole: «agli articoli 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3»;

i) il presidente della Corte d'appello nomina i presidenti di seggio, ove possibile, tra i residenti nel comune in cui sono ubicati gli uffici elettorali di sezione;

Omissis

DECRETO-LEGGE 29 gennaio 2024, n. 7

Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale. (24G00017) (GU n. 23 del 29-1-2024).

Art. 1.

Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione relative all'anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative

1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2024, a esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2 e 3, lettera a), del presente articolo.

Omissis

INDICE

GLOSSARIO	3
ABBREVIAZIONI E PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	6
AVVERTENZE	9
PARTE PRIMA	11
L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE	11
CAPITOLO I	13
LA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO	13
§ 1. Composizione dell'Ufficio elettorale di sezione e validità delle operazioni	13
§ 2. Obbligatorietà delle funzioni – Sanzioni per gli inadempimenti e sanzioni	13
§ 3. Qualifica di pubblico ufficiale	13
CAPITOLO II	14
IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE	14
§ 4. Nomina e sostituzione del presidente	14
§ 5. Compiti e potestà decisionale del presidente	14
§ 6. Poteri di polizia del presidente	15
CAPITOLO III	17
IL VICEPRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE	17
§ 7. Funzioni del vicepresidente	17
CAPITOLO IV	18
GLI SCRUTATORI	18
§ 8. Nomina e sostituzione degli scrutatori	18
§ 9. Compiti degli scrutatori	19
§ 10. Funzione consultiva degli scrutatori	19
§ 11. Potere di decisione degli scrutatori	19
CAPITOLO V	21
IL SEGRETARIO DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE	21
§ 12. Nomina del segretario	21
§ 13. Compiti del segretario	21
§ 14. Verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di Sezione	22

CAPITOLO VI	23
IL SEGGIO OSPEDALIERO, IL SEGGIO SPECIALE E IL SEGGIO VOLANTE.	23
§ 15. Sezione ospedaliera e costituzione del seggio ospedaliero	23
§ 16. Costituzione del seggio speciale.	23
§ 17. Composizione e insediamento del seggio speciale.	23
§ 18. Il segretario del seggio speciale	24
§ 19. Compiti del seggio speciale	24
§ 20. Costituzione, composizione e compiti del seggio volante	24
CAPITOLO VII.	26
I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI E DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	26
§ 21. Designazione dei rappresentanti delle liste circoscrizionali e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale .	26
§ 22. Facoltà dei rappresentanti delle liste circoscrizionali e dei can- didati alla carica di Presidente della Giunta regionale	32
§ 23. Sanzioni per i rappresentanti delle liste circoscrizionali e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale	33
PARTE SECONDA.	34
OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE	34
CAPITOLO VIII	35
LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO DELL'UF- FICIO ELETTORALE DI SEZIONE	35
§ 24. Consegna al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione delle liste sezionali e del materiale elettorale occorrente per le operazioni di votazione e di scrutinio	35
§ 25. Consegna al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione di altri elenchi di elettori.	36
§ 26. Consegna al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione di altro materiale elettorale occorrente per le esigenze dei seggi ospeda- lieri, speciali e volanti.	38
§ 27. Arredamento della sala della votazione.	38
§ 28. Arredamento della sala della votazione nelle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche.	40
§ 29. Custodia della sala della votazione	41

CAPITOLO IX	42
LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE . .	42
§ 30. Insediamento dei componenti dell'Ufficio elettorale di sezione . .	42
§ 31. Ammissione dei rappresentanti delle liste circoscrizionali e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale	42
§ 32. Persone che possono entrare nella sala della votazione.	43
§ 33. Accesso nella sala della votazione	43
CAPITOLO X	45
SANZIONI PENALI	45
§ 34. Richiamo alle sanzioni penali previste per i componenti del- l'Ufficio elettorale di sezione	45
§ 35. Sanzioni penali previste per coloro che turbino le operazioni di votazione e di scrutinio	45
§ 36. Chi può promuovere l'azione penale.	45
CAPITOLO XI	47
LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE	47
§ 37. Accertamento dell'arredamento della sala della votazione. . . .	47
§ 38. Annotazioni da apportare nelle liste degli elettori della sezione . .	47
CAPITOLO XII	48
LA COSTITUZIONE DEL SEGGIO SPECIALE E LE OPERAZIONI PRELIMINARI DEL SEGGIO SPECIALE E SEGGIO VOLANTE	48
§ 39. Insediamento dei componenti del seggio speciale	48
§ 40. Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio speciale	48
§ 41. Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio volante.	48
§ 42. Accertamento della predisposizione di mezzi idonei per la raccolta del voto da parte del seggio speciale e del seggio volante	49
CAPITOLO XIII	50
AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE	50
§ 43. Colore delle schede di voto.	50
§ 44. Autenticazione delle schede: firma e timbratura.	50
§ 45. Determinazione del numero delle schede da autenticare in base al numero degli elettori della sezione	50
§ 46. Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare. . . .	51
§ 47. Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione .	51
§ 48. Timbratura delle schede.	52
§ 49. Rinvio delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione alle ore 7 della domenica e custodia della sala.	52

PARTE TERZA	55
OPERAZIONI DI VOTAZIONE	55
CAPITOLO XIV	57
LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'APERTURA DELLA VO- TAZIONE	57
§ 50. Ricostituzione dell'Ufficio elettorale di sezione alle ore 7 della domenica	57
§ 51. Verifica della integrità dei sigilli e del materiale elettorale . . .	57
§ 52. Consegna del materiale elettorale al presidente del seggio speciale	58
CAPITOLO XV	59
LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE	59
§ 53. Apertura della votazione	59
§ 54. Ammissione degli elettori alla votazione	60
§ 55. Elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di iscrizione: avvertenze	63
§ 56. Identificazione degli elettori	63
§ 57. Presentazione della tessera elettorale o di altro documento (sen- tenza o attestazione del sindaco o attestato del sindaco sostitu- tivo della tessera per una singola consultazione)	64
§ 58. Consegna della scheda e della matita all'elettore e, in caso di consegna di più schede, invito a non sovrapporle al momento del voto	66
§ 59. Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o regi- strare immagini	66
§ 60. Espressione del voto all'interno della cabina e riconsegna della scheda e della matita al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione	67
§ 61. Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urne	68
CAPITOLO XVI	69
§ 62. Elettori che hanno diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione del Sindaco	69
§ 63. Elettori ammessi a votare in base a un attestato del Sindaco sostitutivo della tessera	70
§ 64. Elettori che votano nella sezione ai sensi dell'art. 40 T.U. n. 570/1960 - componenti dell'Ufficio elettorale di sezione, rap- presentanti delle liste circoscrizionali e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, ufficiali e agenti della for- za pubblica in servizio di ordine pubblico	70

§ 65. Casi in cui si presentano a votare gli elettori di cui all'art. 49 del T.U. 30 marzo 1961 n. 361 e s.m.i. - Militari delle Forze armate, appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio di Stato, appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco	71
§ 66. Casi in cui si presentano a votare i naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco ai sensi dell'art. 50 T.U. n. 361/1957.	72
§ 67. - Elettori non deambulanti che votano in sezioni prive di barriere architettoniche.	73
§ 68. Elettori portatori di handicap fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto che votano con l'assistenza di un accompagnatore	74
CAPITOLO XVII	77
CASI ANOMALI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE.	77
§ 69. Elettore che viene allontanato dalla cabina	77
§ 70. Elettore che consegna al presidente una scheda mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore.	77
§ 71. Elettore che non restituisce la scheda	78
§ 72. Elettore che non vota nella cabina. Elettore colto nell'atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto.	78
§ 73. Scheda deteriorata	79
§ 74. Elettore che non restituisce la matita copiativa utilizzata per l'espressione del voto	79
§ 75. Rifiuto di ritirare la scheda. Restituzione della scheda prima di entrare in cabina. Reclami e dichiarazioni di astensione o di protesta	80
CAPITOLO XVIII.	81
VOTAZIONE DEI RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA	81
§ 76. Operazioni di votazione nelle sezioni ospedaliere (uffici elettorali di sezione istituiti nei luoghi di cura con almeno 200 posti-letto)	81
§ 77. Operazioni di votazione dei seggi speciali e volanti presso luoghi di cura	82
CAPITOLO XIX.	86
VOTAZIONE DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO	86
§ 78. Votazione dei detenuti	86
§ 79. Operazioni di votazione dei seggi speciali presso luoghi di detenzione e di custodia preventiva	86

CAPITOLO XX	88
VOTAZIONE DEGLI ELETTORI PRESSO IL LORO DOMICILIO.	88
§ 80. Elettori in particolari condizioni di infermità ammessi al voto presso il loro domicilio	89
§ 81. Predisposizione degli elenchi per sezione degli ammessi al voto domiciliare e consegna del materiale occorrente	89
§ 82. Annotazioni nelle liste sezionali e autenticazione delle schede	89
§ 83. Raccolta del voto domiciliare da parte dell'ufficio distaccato di sezione.	90
§ 84. Altri adempimenti al rientro dell'ufficio distaccato di sezione nella sezione di appartenenza	92
CAPITOLO XXI	93
CHIUSURA DELLA VOTAZIONE	93
§ 85. Operazioni di votazione fino alle ore 23 della domenica - Chiusura della votazione	93
§ 86. Riapertura della votazione alle ore 7 del lunedì	93
§ 87. Sgombero del tavolo dell'Ufficio elettorale di sezione - Raccolta e custodia delle matite copiative	94
CAPITOLO XXII	95
LE OPERAZIONI DI ACCERTAMENTO DA COMPIERE PRIMA DELLO SCRUTINIO.	95
§ 88. Accertamento del numero dei votanti in base al verbale, alle liste sezionali e alle liste elettorali aggiunte	95
§ 89. Controllo del numero dei votanti in base al registro per l'annotazione del numero di tessera	98
§ 90. Formazione e spedizione del plico contenente le liste degli elettori della sezione e i registri per l'annotazione del numero di tessera	98
§ 91. Accertamento del numero delle schede autenticate nel corso della votazione in aggiunta a quelle autenticate subito dopo la costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione	99
§ 92. Controllo delle schede autenticate non utilizzate per la votazione - Formazione e spedizione del plico contenente le schede avanzate (autenticate e non autenticate)	100
PARTE QUARTA	100
OPERAZIONI DI SCRUTINIO	100
CAPITOLO XXIII	103
LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO.	103
§ 93. Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori	103

CAPITOLO XXIV	104
TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO	104
§ 94. Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio.	104
§ 95. Sospensione delle operazioni di scrutinio non completate entro i termini	104
CAPITOLO XXV	106
SISTEMA ELETTORALE E SALVAGUARDIA DELLA VALIDITA' DEL VOTO	106
§ 96. Cenni sul sistema elettorale per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio regionale della Basilicata ..	106
§ 97. Principio di salvaguardia della validità del voto. Univocità e non riconoscibilità del voto	107
CAPITOLO XXVI	113
LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO	113
§ 98. Inizio dello scrutinio per le elezioni regionali	113
§ 99. Modalità di espressione del voto: richiamo	113
§ 100. Spoglio e registrazione dei voti	113
§ 101. Casi di nullità	116
§ 102. Schede bianche. Registrazione e custodia di schede bianche, schede nulle e schede contenenti voti nulli.	120
§ 103. Riepilogo del numero delle schede annullate durante le ope- razioni di voto e di quelle dichiarate nulle nel corso dello scrutinio	121
§ 104. Voti contestati	122
§ 105. Operazioni di controllo dello spoglio	123
§ 106. Operazioni di riscontro della corrispondenza e della congrui- tà delle cifre da riportare nel verbale	123
§ 107. Risultato dello scrutinio: dichiarazione e certificazione nel verbale.	125
§ 108. Chiusura del verbale dell'Ufficio elettorale di sezione - Formazione dei plichi contenenti i verbali e gli atti dello scrutinio	125
CAPITOLO XXVII	127
RICONSEGNA DEL MATERIALE ELETTORALE	127
§ 109. Persone incaricate di ritirare il materiale elettorale.	127
§ 110. Confezione del plico con il materiale da restituire	127

ALLEGATO A - ISTRUZIONI PER IL CONFEZIONAMENTO DEI PLICHI	128
ALLEGATO B - MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO PER L'E- LEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSI- GLIO REGIONALE DELLA BASILICATA - ESEMPLIFICAZIONI DEL VOTO	134
APPENDICE NORMATIVA	167

A cura della Struttura elettorale regionale della Regione Basilicata

